



REGOLAMENTO EDILIZIO



**Sindaco
Federico Sboarina**

**Assessore all'Urbanistica
Ilaria Segala**

**Assessore Edilizia Privata
Andrea Bassi**

Direzione Pianificazione del Territorio
Arnaldo Toffali

Direzione Attività Edilizia SUAP-SUEP
Anna Grazi

Responsabile unico del procedimento (RUP)
Donatella Fragiacomo

Collaboratori
Maria Teresa Biondaro
Gianluca Contato
Giuseppe Aldegheri
Giampaolo Zambaldo
Daniele Iselle

Co-progettisti
Giulio Saturni
Andrea Alban
Andrea Bartoloni

Elaborato firmato digitalmente
ai sensi degli artt. 20, 21, 22 e 24 del D.Lgs 82/2005

Elaborato coordinato ed adeguato con le modifiche approvate in accoglimento
delle osservazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 24.06.2021

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA	1
Art. 1 - Finalità e oggetto	1
Art. 2 - Definizioni uniformi	1
Art. 3 - Definizioni tecniche di competenza comunale	10
Art. 4 - Ambiti territoriali e destinazioni d'uso di particolare applicazione	22
PARTE SECONDA DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA	23
TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI	23
CAPO I - SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI.....	23
Art. 5 - Sportello unico edilizia (SUE)	23
Art. 6 - Sportello unico per le attività produttive	23
Art. 7 - Coordinamento SUAP/SUE	23
Art. 8 - Procedimenti edilizi: disposizioni	24
8.1 Disposizioni generali	24
8.2 Documentazione minima da presentare nelle pratiche edilizie.....	25
8.3 Stato legittimo dell'immobile.....	26
Art. 9 - Controlli a campione	27
Art. 10 - Commissione locale per il paesaggio (CLP)	27
Art. 11 - Commissione edilizia (CE)	27
Art. 12 - Commissione norma.....	28
CAPO II - ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI	29
Art. 13 - Annullamento d'ufficio in autotutela.....	29
Art. 14 - Richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati	29
Art. 15 - Certificato di destinazione urbanistica (CDU).....	29
Art. 16 - Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi	29
16.1 Disposizioni generali	29
16.2 Proroga	29
16.3 Rinnovo.....	30
Art. 17 - Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità	30
Art. 18 - Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni	31
Art. 19 - Pareri preventivi.....	31
Art. 20 - Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia	31
Art. 21 - Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio.....	32
Art. 22 - Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini, degli abitanti e dei portatori di interesse ..	32
Art. 23 - Concorsi di urbanistica e architettura	32
TITOLO II - DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	34
CAPO I - NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI	34
Art. 24 - Comunicazione di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori	34
Art. 25 - Atti preliminari all'inizio dei lavori.....	34
Art. 26 - Comunicazione di fine dei lavori.....	34
Art. 27 - Occupazione di suolo pubblico	35
Art. 28 - Comunicazioni di avvio delle opere relative a bonifica	35
CAPO II - NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	36
Art. 29 - Principi generali sull'esecuzione dei lavori	36
Art. 30 - Punti fissi di linea e di livello	36
Art. 31 - Conduzione del cantiere	36

Art. 32 - Cartelli di cantiere	37
Art. 33 - Criteri da osservare per scavi e demolizioni.....	37
Art. 34 - Tolleranze nella realizzazione delle opere edili	37
Art. 35 - Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera	38
Art. 36 - Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici	38
Art. 37 - Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori	38
TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI.....	39
CAPO I - DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO.....	39
Art. 38 - Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici	39
38.1 <i>Disposizioni generali</i>	39
38.2 <i>Caratteristiche dei locali</i>	39
38.3 <i>Altezze dei locali</i>	39
38.4 <i>Superfici minime</i>	40
38.5 <i>Dotazione degli alloggi</i>	41
38.6 <i>Ventilazione ed areazione</i>	42
38.7 <i>Scale, ascensori, ringhiere, parapetti</i>	43
38.8 <i>Piani seminterrati e sotterranei</i>	43
38.9 <i>Recupero dei sottotetti ai fini abitativi</i>	44
38.10 <i>Locali ad usi non abitativi</i>	44
38.11 <i>Autorimesse e parcheggi privati</i>	45
Art. 39 - Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo	45
Art. 40 - Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale.....	46
Art. 41 - Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti	46
Art. 42 - Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon	49
Art. 43 - Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale	49
Art. 44 - Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita").....	49
Art. 45 - Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa	49
CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO	50
Art. 46 - Strade	50
Art. 47 - Portici pubblici o ad uso pubblico	50
Art. 48 - Piste ciclabili	50
Art. 49 - Aree per parcheggio	51
Art. 50 - Piazze e aree pedonalizzate	51
Art. 51 - Passaggi pedonali e marciapiedi.....	51
Art. 52 - Passi carrai e uscite per autorimesse	52
Art. 53 - Chioschi/dehors su suolo pubblico e plateatici.....	52
53.1 <i>Chioschi/dehors</i>	52
53.2 <i>Strutture a copertura dei plateatici in spazi privati</i>	53
Art. 54 - Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni	53
Art. 55 - Recinzioni	53
Art. 56 - Numeri civici	54
CAPO III - TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE	55
Art. 57 - Aree verdi	55
Art. 58 - Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale	55
Art. 59 - Parchi e percorsi in territorio rurale	55
Art. 60 - Sentieri.....	55
Art. 61 - Orti urbani	55
Art. 62 - Tutela del suolo e del sottosuolo	55

CAPO IV - INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE	56
Art. 63 - Approvvigionamento idrico	56
Art. 64 - Depurazione e smaltimento acque	56
Art. 65 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati.....	56
Art. 66 - Distribuzione dell'energia elettrica.....	56
Art. 67 - Distribuzione del gas	56
Art. 68 - Ricarica dei veicoli elettrici	56
Art. 69 - Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento	57
Art. 70 - Telecomunicazioni.....	57
CAPO V - RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO	58
Art. 71 - Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi	58
Art. 72 - Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio	58
Art. 73 - Elementi aggettanti delle facciate.....	58
Art. 74 - Allineamenti	59
Art. 75 - Piano del colore	59
Art. 76 - Coperture degli edifici.....	59
Art. 77 - Illuminazione pubblica	60
Art. 78 - Griglie ed intercapedini.....	60
Art. 79 - Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici	60
Art. 80 - Serramenti esterni degli edifici	62
Art. 81 - Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe	62
Art. 82 - Cartelloni pubblicitari	62
Art. 83 - Muri di cinta	63
Art. 84 - Beni culturali e edifici storici	63
Art. 85 - Cimiteri monumentali e storici	63
Art. 86 - Progettazione e requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani.....	63
CAPO VI - ELEMENTI COSTRUTTIVI.....	64
Art. 87 - Superamento delle barriere architettoniche	64
Art. 88 - Serre bioclimatiche	64
Art. 89 - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici	64
Art. 90 - Coperture, canali di gronda e pluviali	65
Art. 91 - Strade e passaggi privati e cortili	65
Art. 92 - Cavedi, pozzi luce e chiostrine	65
Art. 93 - Recinzioni	65
Art. 94 - Intercapedini e griglie di aereazione.....	65
Art. 95 - Materiali e tecniche costruttive degli edifici	65
Art. 96 - Disposizioni relative alla sistemazione delle aree di pertinenza	66
Art. 97 - Piscine	66
Art. 98 - Altre opere di corredo agli edifici	66
TITOLO IV - VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO	68
Art. 99 - Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio	68
Art. 100 - Provvedimenti per opere eseguite in assenza, in difformità o con variazioni essenziali	69
Art. 101 - Varianti comunicate a fine lavori	70
Art. 102 - Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori	70
Art. 103 - Sospensione dei lavori	70
Art. 104 - Sanzioni per violazioni di norme regolamentari.....	71
TITOLO V - NORME TRANSITORIE.....	72
Art. 105 - Aggiornamento del regolamento edilizio	72
Art. 106 - Entrata in vigore del regolamento edilizio	72
Art. 107 - Abrogazione di precedenti norme	72

ALLEGATI (*vedi documento specifico*)

ALLEGATO A RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

ALLEGATO B INTERVENTI EDILIZI E RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI

ALLEGATO C GLOSSARIO EDILIZIA LIBERA

ALLEGATO D INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUDI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

ALLEGATO E INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ SOGGETTI A PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA


Art. 1 - Finalità e oggetto

1. Il Regolamento Edilizio Comunale del Comune di Verona, di seguito indicato con la sigla REC, disciplina l'attività edilizia ai sensi dell'art. 2 comma 4 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, conformemente ai disposti dell'art. 4 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, dell'Intesa, sancita in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie Locali, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016, n. 268, e della DGR n. 1896 del 22 novembre 2017.


Art. 2 - Definizioni uniformi



1. Le definizioni di cui all'allegato B della DGR n. 669 del 15.5.2018 aventi incidenza sulle previsioni dimensionali del piano urbanistico esplicheranno la loro efficacia giuridica a seguito dell'entrata in vigore del primo strumento urbanistico approvato successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, secondo quanto disposto dall'art. 48ter della LR 11/2004.
2. Ai fini degli interventi disciplinati dalle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e sulle politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio (Veneto 2050) si intendono qui recepite le definizioni di cui all'art. 2 delle rispettive leggi regionali n. 14/2017 e n. 14/2019;
3. Per le definizioni stradali si fa riferimento all'art. 3 del Nuovo Codice della strada e relativo Regolamento d'attuazione.
4. Per le definizioni proprie delle zone agricole si fa riferimento all'art. 44 della LR 11/2004 e agli specifici provvedimenti di Giunta Regionale.
5. Per le definizioni proprie della disciplina del commercio si fa riferimento alla LR 50/2012.
6. Per le definizioni proprie della disciplina sul turismo si fa riferimento all'art. 2 della LR 11/2013.
7. Di seguito si riportano le definizioni uniformi con relative note esplicative:



QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI CON NOTE ESPLICATIVE



VOCE		DEFINIZIONE	INC. URB.	NOTE ESPLICATIVE
1 - Superficie territoriale	ST	Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	SI	
2 - Superficie fondiaria	SF	Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. È costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	SI	
3 - Indice di edificabilità territoriale	IT	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.	SI	Per superficie si intende la superficie linda.
4 - Indice di edificabilità fondiaria	IF	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.	SI	Per superficie si intende la superficie linda.
5 - Carico urbanistico	CU	Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.	SI	
6 - Dotazioni Territoriali	DT	Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.	SI	
7 - Sedime		Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.	SI	
8 - Superficie coperta	SC	Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.	SI	
				
9 - Superficie permeabile	SP	Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscono alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.	NO	

VOCE		DEFINIZIONE	INC. URB.	NOTE ESPLICATIVE
10 - Indice di permeabilità	IPT/ IPF	Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).	SI	
11 - Indice di copertura	IC	Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.	SI	
12 - Superficie totale	St	Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.	SI	
13 - Superficie linda	SL	Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.	SI	
14 - Superficie utile	SU	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.	SI	
15 - Superficie accessoria	SA	<p>Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.</p> <p>La superficie accessoria ricomprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i portici e le gallerie pedonali; - i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; - le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile; - le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio; - i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; - i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta; - spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; - le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile. 	SI	<p>Le murature divisorie tra le superfici accessorie e le superfici lorde saranno considerate tali sino alla mezzeria del muro comune.</p>
16 - Superficie complessiva	SC	Somma della superficie utile e del 60 % della superficie accessoria (SC=SU+60% SA).	SI	
17 - Superficie calpestabile		Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.	SI	Non vanno computati murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre delle superfici accessorie.

VOCE		DEFINIZIONE	INC. URB.	NOTE ESPLICATIVE
18 - Sagoma		<p>Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.</p> 	SI	
19 - Volume totale o volumetria complessiva		Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.	SI	
20 - Piano fuori terra		Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.	SI	

VOCE		DEFINIZIONE	INC. URB.	NOTE ESPLICATIVE
21 -Piano seminterrato		Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio	SI	
				
22 - Piano interrato		Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.	SI	Con soffitto si intende l'intero spessore del solaio.
				
23 - Sottotetto		Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.	SI	
24 - Soppalco		Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.	SI	I soppalchi sono ammessi nei locali aventi altezza media di m 4,60, purché la loro superficie non superi il 40% della superficie totale del locale. L'altezza netta al di sotto dello stesso non deve essere inferiore a m 2,20. La superficie dei soppalchi è da computare nella SUL per la parte con altezza netta interna non inferiore a 1,80 m
25 - Numero dei piani		È il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie linda (SL).	SI	

VOCE		DEFINIZIONE	INC. URB.	NOTE ESPLICATIVE
26 - Altezza lorda		<p>Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante.</p> <p>Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.</p> 	SI	
27 - Altezza del fronte		<p>L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio; • all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane. 	NO	<p>In caso di terreno circostante l'edificio in pendenza, dovrà essere considerata la media dell'altezza dei fronti.</p> <p>Per ulteriori specifiche si demanda alla successiva def. n. 46.</p> <p>Nel caso delle coperture piane, l'altezza del fronte viene calcolata all'intradosso dell'ultimo solaio qualora l'eventuale parapetto assolva funzioni di protezione e/o estetica e sia strutturalmente indipendente.</p>


VOCE	DEFINIZIONE	INC. URB.	NOTE ESPLICATIVE
		NO	
28 – Altezza dell’edificio	<p>Altezza massima tra quella dei vari fronti.</p> 	SI	<p>Possono superare l’altezza massima consentita solo i volumi tecnici e gli impianti tecnologici (quali: serbatoi di acqua, extracorsa ascensori, vano scale, camini, centrali di riscaldamento e condizionamento, impianti di comunicazione elettronica ed impianti per la produzione di energie rinnovabili, ecc.)..</p>


VOCE	DEFINIZIONE	INC. URB.	NOTE ESPLICATIVE
29 -Altezza utile	Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata. 	SI	<p>Le altezze utili massime per un singolo piano sono:</p> <p>Residenziale m 4.50 Prevalenza residenz. m 4.50 Direzionale/Turistico m 5.25 Commerciale m 6.00 Altro m 6.00</p> <p>Sono fatti salvi specifici casi motivati da esigenze tecniche o architettoniche disciplinate all'interno di un PUA o approvate con validazione dirigenziale.</p> <p>Le altezze utili minime sono definite ai successi artt. 38.3 e 38.10.</p>
30 - Distanze	Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.	SI	Si ricorda che ai fini dell'applicazione dell'art. 873 del Codice Civile e dell'art. 9 del DM 1444/68, la distanza tra pareti finestrate è misurata su tutte le linee ortogonali al piano della parete esterna di ciascuno dei fabbricati.
31 - Volume tecnico	Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).	NO	
32 - Edificio	Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.	NO	
33 - Edificio Unifamiliare	Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.	NO	
34 - Pertinenza	Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.	NO	


VOCE		DEFINIZIONE	INC. URB.	NOTE ESPLICATIVE
35 - Balcone		Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.	NO	
36 - Ballatoio		Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.	NO	
37 - Loggia/Loggiato		Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.	NO	
38 - Pensilina		Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.	NO	
39 - Portico/Porticato		Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.	NO	
40 - Terrazza		Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.	NO	
41 - Tettoia		Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.	NO	
42 - Veranda		Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.	NO	<p>La realizzazione delle verande è subordinata, per ragioni igienico-sanitario, al rispetto delle seguenti prescrizioni e divieti:</p> <ul style="list-style-type: none"> -è permessa in corrispondenza dei servizi igienici, purché gli stessi vengano dotati di areazione forzata; -è permessa in corrispondenza di cucine o soggiorni con zona cottura, purché i fori di sfato o aerazione non comunichino con la veranda stessa; -è permessa in corrispondenza degli altri locali. -nei casi in cui sono consentite, le verande devono essere apribili e di profondità non superiore a 1,50 m. Una profondità maggiore è possibile solo in presenza, nel locale cui accedono, di un'altra apertura, contrapposta o laterale, con ampiezza tale da raggiungere un rapporto illuminante di almeno 1/16. -i serramenti delle verande devono essere apribili per una superficie maggiore della somma delle superfici dei singoli serramenti dei vani che comunicano con la veranda stessa.






VOCE		DEFINIZIONE	INC. URB.	NOTE ESPLICATIVE
				Per le tipologie costruttive si demanda inoltre alle specifiche linee guida predisposte da ULSS.







Art. 3 - Definizioni tecniche di competenza comunale

VOCE		DEFINIZIONE	INC. URB.	NOTE ESPLICATIVE
43 – Superficie Utile Lorda	SUL	<p>Misurata in mq., è costituita dalla somma delle superfici lorde dell'Unità edilizia, comprese entro il perimetro esterno delle murature, di tutti i piani fuori ed entro terra degli edifici, qualunque sia la loro destinazione d'uso, al netto di disposizioni incentivanti in materia di energie rinnovabili e di sostenibilità degli edifici.</p> <p>Dal computo della SUL sono escluse le seguenti superfici accessorie, purché esplicitamente individuate e contabilizzate nel progetto edilizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>le superfici di accesso alle unità edilizie</i> (vani corsa e vani sbarco degli ascensori, scale e tappeti mobili; androni d'ingresso); b) <i>locali o volumi tecnici di impianti produttivi</i>, comunque localizzati; coperture stagionali (massimo 6 mesi) di impianti sportivi e ricreativi. c) <i>spazi non interamente chiusi</i> - anche se coperti - quali logge, balconi, terrazzi coperti, altane, porticati al piano-terra, qualora aperti su almeno due lati e tutte le rientranze; d) <i>locali completamente interrati o emergenti non oltre m. 1.00 fuori terra</i>, misurati fino all'intradosso del solaio, se destinati a funzioni accessorie ed asserviti alle unità edilizie o immobiliari (locali tecnici, cantine, depositi non operativi, autorimesse e parcheggi P1). Tali locali, se esterni alla SC, devono rispettare la disciplina ecologico ed ambientale ed essere completamente interrati;  <p>e) <i>le superfici per locali accessori fuori terra non superiori al 20% dell'unità edilizia</i> di cui fanno parte, da adibire a rimessa di veicoli o deposito</p>	SI	


VOCE		DEFINIZIONE	INC. URB.	NOTE ESPLICATIVE
		<p>biciclette o allo stoccaggio temporaneo e alle raccolte differenziate dei rifiuti, nonché locali condominiali realizzati in copertura, con accesso esclusivo dal vano scala e finalizzati ad usi saltuari quali sale riunioni, lavanderia e attività fisica. Tali superfici avranno altezza interna netta massima misurata all'intradosso non superiore a m2,40 m, e dovranno prevedere l'accesso dalle parti comuni o dall'area a parcheggio o dall'esterno dell'unità edilizia;</p> <p>f) <i>superfici non abitabili</i> ricavati tra l'intradosso del solaio di copertura e l'estradosso del solaio dell'ultimo livello di calpestio, per le parti aventi altezza interna netta inferiore a 1,80 m;</p>  <p>g) <i>superfici strettamente funzionali</i> al risparmio energetico ed idrico ed alle fonti di energia rinnovabile (es. serre bioclimatiche, torri o camini di ventilazione)</p> <p>h) <i>le superfici pubbliche o vincolate ad uso pubblico</i> a favore del Comune mediante convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto;</p> <p>i) <i>manufatti in legno</i> privi di qualsiasi fondazione stabile aventi le caratteristiche di cui alla successiva definizione n. 62.</p>		
44 – Volume edificabile o urbanistico	VU	Misurato in metri cubi (mc), è la somma dei prodotti della superficie utile linda di ciascun piano (SUL), al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza utile (Def. n.29).	SI	
45 – Volume edificabile o urbanistico ex PRG	VPRG	<p>Volume convenzionale utilizzato fino alla data di entrata in vigore del Piano degli Interventi (12.03.2012) ai fini urbanistici ottenuto moltiplicando la Superficie Coperta per la media delle altezze utili edificabili dei singoli fronti, misurate dal piano di campagna fino alla linea di intersezione della facciata con il piano di posa del tetto.</p> <p>Nel computo del volume vanno considerati:</p> <p>a) tutti i corpi chiusi del fabbricato fuori terra ad eccezione dei volumi tecnici, ovvero quelli strettamente necessari all'alloggiamento degli impianti che non possono per esigenze tecniche di funzionalità trovare luogo all'interno del fabbricato</p>	SI	

VOCE		DEFINIZIONE	INC. URB.	NOTE ESPLICATIVE
		<p>b) le scale principali del fabbricato, anche se realizzate aperte e le scale secondarie, solo se realizzate chiuse</p> <p>c) i cavedi e i pozzi di luce</p> <p>d) i portici, se non destinati ad uso pubblico o collettivo e vincolati legalmente a non subire destinazione diversa</p> <p>e) il sottotetto dell'immobile qualora ospitante ambienti abitabili, ovvero con requisiti di superficie minima (9.00 mq) ed altezza assoluta o media (2.70 m o 2.40 m per accessori) per essere considerati abitabili</p> <p>f) il sottotetto dell'immobile se in presenza di aperture o tagli nei tetti tali da interrompere la continuità nella copertura o variarne l'uniformità della pendenza (es. terrazzi o abbaini)</p> <p>g) il volume dei piani seminterrati per la parte emergente oltre il piano di campagna</p> <p>Nel computo del volume vengono detratti:</p> <p>a) le parti rientranti</p> <p>b) i cortili interni</p> <p>c) i portici destinati ad uso pubblico o collettivo e vincolati legalmente a non subire destinazione diversa</p> <p>d) il sottotetto dell'immobile qualora coperto interamente da falde inclinate con pendenza uniforme non superiore al 35% e contemporaneamente con un dislivello inferiore a cm 60 tra la quota del pavimento all'imposta della falda nel punto in cui viene misurata l'altezza dell'edificio.</p>		
46 – Altezza edificabile o urbanistica del fronte ex Prg	HPRG	<p>Altezza convenzionale utilizzata fino alla data di entrata in vigore del Piano degli Interventi (12.03.2012) ai fini urbanistici misurata dal piano di campagna fino alla linea di intersezione della facciata con il piano di posa del tetto.</p> 	SI	

VOCE	DEFINIZIONE	INC. URB.	NOTE ESPLICATIVE
	 <p>gronda piana</p>  <p>senza gronda</p>		
	 <p>muricci tavelloni</p>  <p>gronda in legno</p>		
	 <p>attico arretrato</p>		



VOCE	DEFINIZIONE	INC. URB.	NOTE ESPLICATIVE
	 <p>parapetto chiuso</p>  <p>parapetto aperto</p>  <p>tetto a botte</p>  <p>tetto a botte</p>  <p>prospetto più lungo con timpano</p>  <p>Copertura verde</p>		



VOCE		DEFINIZIONE	INC. URB.	NOTE ESPLICATIVE
47 – Altezza virtuale		Altezza virtuale funzionale alla conversione da mc di Volume in mq di SUL.	SI	Residenziale m 3.00 Prevalenza residenz. m 3.00 Direzionale/Turistico m 3.50 Commerciale m 4.00 altro m 4.00
48 - Superficie utile virtuale	SUV	Grandezza che esprime in termini di superficie utile la consistenza edilizia di un fabbricato esistente e corrisponde al suo Volume fuori terra, come risultante dal titolo abilitativo o, in assenza, dal suo Volume comprendente anche i volumi chiusi verticalmente su tre lati, diviso per l'altezza virtuale; in caso di destinazioni produttive o rurali rilasciate prima dell'approvazione del PI, la superficie risultante dal titolo abilitativo viene considerata la SUL di riferimento .	SI	Tale parametro va utilizzato solo per determinare la potenzialità edificatoria di un lotto edificato prima del PI o per la verifica della SUL di progetto in caso di riconposizione o di aumento fuori sagoma della sul mediante nuove costruzioni
49 – Capacità insediativa	CI	Grandezza che esprime il numero di abitanti insediabili teorici, al fine del dimensionamento degli standard urbanistici ed è data dal rapporto tra Superficie utile londa SUL, secondo quanto disposto dal PI.	SI	
50 – Distanza dai confini	DC	<p>Lunghezza minima tra il filo di fabbricazione di una costruzione e la linea di confine della proprietà; è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all'altro.</p> <p>Ai fini della presente norma, il filo di fabbricazione, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono invece inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto rispetto ai muri perimetrali, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.</p> <p>Sono sempre esclusi i manufatti in legno di cui alla successiva definizione n. 62.</p>	SI	<p>Salvo che non sia diversamente stabilito dalle norme del PI, tale distacco viene fissato in via generale, ad esclusione della Città Storica, in mt. 5,00, con possibilità di diminuzione in caso di accordo tra confinanti registrato e trascritto.</p> <p>È ammessa la sopraelevazione in confine e la costruzione in aderenza al fabbricato in confine.</p>
51 – Distanza degli edifici dalle strade	DS	Lunghezza tra il filo di fabbricazione di una costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, dal ciglio di una strada; è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all'altro.	SI	
52 – Distanza fuori terra tra edifici	DE	Distanza minima fuori terra tra filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione, anche	SI	Salvo che non sia diversamente stabilito dalle norme del PI, il distacco tra


VOCE		DEFINIZIONE	INC. URB.	NOTE ESPLICATIVE
		<p>parzialmente fronteggiante, in conformità al disposto del D.M. 1444/68, misurata con il metodo della proiezione orizzontale a terra (lineare e non radiale).</p>  <p>Ai fini della presente norma, il filo di fabbricazione, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaerti di scale e gli abbaini di forma non tradizionale (ovvero quelli di dimensioni massime eccedenti in altezza i 120 cm, in larghezza i 100 cm ed in profondità i 250 cm). Sono sempre esclusi i manufatti in legno di cui alle succ. def. 62, 63, 64, 66.</p>		<p>pareti, di cui almeno una finestrata, viene fissato in via generale in mt. 10,00 fatti salvi i casi puntualmente disciplinati dal PI e dai PUA.</p> <p>Gli interventi volti all'adeguamento sismico dell'intera struttura, che comportino la variazione di altezza dell'edificio per la realizzazione di cordoli sommitali, rientrano nell'intervento di ristrutturazione edilizia e non di ampliamento.</p> <p>In merito al calcolo delle distanze da aggetti inferiori a 1,50 m, resta fermo il rispetto delle disposizioni del codice civile relative alle distanze tra costruzioni nonché quelle relative all'apertura di vedute dirette e balconi sul fondo del vicino, fatto salvo il consenso del confinante.</p>
53 – Destinazione d'uso	DU	Destinazione d'uso legittimamente esistente o legittimata o quella assentita con il provvedimento abilitativo previsto dall'ordinamento in conformità con le disposizioni sugli usi del territorio. I mutamenti di destinazione d'uso, ancorché meramente funzionali, devono rispettare le disposizioni sugli usi del territorio previsti dalle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi.	NO	<p>La destinazione d'uso legittimamente esistente è quella risultante dal titolo abilitativo edilizio;</p> <p>in assenza la destinazione d'uso è autocertificata dall'avente titolo allegando all'autocertificazione la documentazione catastale e le autorizzazioni amministrative legittimanti l'esercizio delle attività precedentemente insediate.</p>
54 – Ambiti di pertinenza		Aree che costituiscono la porzione di intorno urbano e naturale con cui gli edifici evidenziano un preciso legame funzionale, estetico e formale. Il requisito di pertinenzialità deve risultare in fatto dalla situazione di diritto o da provvedimenti abilitativi edilizi relativi all'edificio principale o, in alternativa, tale requisito può essere dedotto dall'accatastamento.	NO	
55 – Lotto libero		porzione di suolo inedificato già dotato delle principali opere di urbanizzazione, che costituisce parte di un tessuto del sistema insediativo compreso all'interno della città esistente, al netto della SF utilizzata per il computo dell' IF afferente ed asservito ad interventi edificatori precedenti. Il lotto libero deve esistere alla data di adozione del Piano degli Interventi e non può quindi derivare da un successivo frazionamento catastale. Nei lotti	NO	

VOCE		DEFINIZIONE	INC. URB.	NOTE ESPLICATIVE
		liberi il Piano degli Interventi disciplina gli interventi diretti di nuovo impianto a completamento del tessuto di appartenenza, definendo le regole urbanistiche (indice, funzioni, dotazioni ambientali, ecc.).		
56 – Zona propria		zone di territorio aventi analoga destinazione e analoghe caratteristiche insediative. L'intervento edilizio pertanto si caratterizza per la sua compatibilità con la zona o area in cui deve essere realizzato.	NO	
57 – Tessuto insediativo		Si configura come porzione di città all'interno della quale i caratteri di omogeneità (funzionale di regole d'impianto morfologico, di suddivisione del suolo) sono significativamente prevalenti rispetto alle differenze.	NO	<p>Sulla base di tale configurazione, il PI suddivide il territorio comunale in tessuti insediativi definiti in funzione di un'organizzazione urbanistica/edilizia la cui omogeneità è la risultante di più processi, fra cui la formazione storica e le sue successive fasi di trasformazione, il rapporto tra la tipologia edilizia ed il lotto edificabile, il rapporto sotto l'aspetto formale e dimensionale fra spazi pubblici e privati ed infine per la prevalenza di una o più funzioni urbanistiche significative.</p> <p>Il tessuto, tranne che nella città storica antica, non comprende le sedi viarie ad esclusione di quelle private di distribuzione interna o di accesso agli edifici</p>
58 – Isolato		Grandezza che costituisce l'unità base del tessuto e corrisponde ad una porzione di territorio delimitata da strade, spazi pubblici o di uso pubblico o, in parte, da tessuti insediativi diversi.	NO	
59 – Cortile e Patio		<p>Cortili e patii sono spazi delimitati da fabbricazione lungo l'intero loro perimetro, nell'ambito dello stesso edificio, destinati ad illuminare e ventilare anche locali abitabili; qualora tutti i fronti che vi si affacciano siano di altezza non superiore a due piani, tali spazi sono definiti patii, negli altri casi sono definiti cortili. La distanza minima tra le pareti che delimitano i cortili non deve essere inferiore all'altezza della parete più elevata, con un minimo di 5 m.</p> <p>La distanza minima tra le pareti che delimitano i patii non deve essere inferiore 4 m.</p> <p>Per cortili o patii da costruire sui confini di altra proprietà debbono essere soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti commi, supponendo costruito sui lati di confine un uro dell'altezza massima consentita per la zona.</p> <p>Ove cortili o patii siano interessati dalla proiezione di balconi, le aree corrispondenti a dette proiezioni non vanno detratte da quelle del cortile, purché la sporgenza degli stessi non superi la misura di 1,50 m; nel caso di sporgenze superiori la superficie</p>	NO	

VOCE	DEFINIZIONE	INC. URB.	NOTE ESPLICATIVE
	di proiezione va detratta interamente. Cortili e patii devono essere accessibili, dotati di idonea circolazione d'aria e muniti di opportune pavimentazioni e canalizzazioni atte a convogliare le acque meteoriche.		
60 – Cavedio	Cavedi, detti anche chiostrine, sono spazio delimitati da fabbricazione lungo l'intero loro perimetro, nell'ambito dello stesso edificio, destinati esclusivamente ad illuminare e ventilare locali non abitabili. La distanza minima tra le pareti che delimitano i cavedi non deve essere inferiore a quattro volte l'altezza della parete più elevata, con un minimo di 3 m. Detta altezza si misura dal piano di pavimento del più basso locale illuminato dal cavedio alla cornice di coronamento dei muri perimetrali. Per i cavedi da costruire sui confini di altra proprietà, proprietà debbono essere soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti commi, supponendo costruito sui lati di confine un muro dell'altezza massima consentita per la zona. Ove i cavedi siano interessati dalla proiezione di sporti, le aree corrispondenti a dette proiezioni vanno sempre detratte da quelle del cavedio. I cavedi devono essere accessibili, dotati di idonea circolazione d'aria e muniti di opportune pavimentazioni e canalizzazioni atte a convogliare le acque meteoriche	NO	
61 – Intercapedine	Vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.	NO	
62 – Casette in legno	Manufatti in legno privi di qualsiasi fondazione stabile adibiti a magazzino/deposito attrezzi per giardinaggio o al gioco dei bambini fino ad una superficie coperta (SC) massima di 10 m ² e di altezza in gronda non superiore a 2,20 m di pertinenza degli edifici residenziali o per la coltivazione di terreni, nel rispetto - ai fini delle distanze - delle norme del Codice Civile. Tali manufatti non potranno mai rientrare in	NO	Manufatti accessori alle residenze, ammessi nel numero massimo di <u>uno per ogni unità abitativa</u> su area di proprietà o con diritto d'uso esclusivo; nei condomini, sulle aree scoperte non assegnate in uso esclusivo a singole unità immobiliari è ammesso un solo manufatto. Tali manufatti non potranno mai

VOCE		DEFINIZIONE	INC. URB.	NOTE ESPLICATIVE
		<p>operazioni di condono o in trasformazioni in annessi.</p> 		<p>rientrare in operazioni di condono o in trasformazioni in annessi. Per la coltivazione di terreni sono ammessi nel limite massimo di uno <u>per fondo</u> (mappali in proprietà o affitto contigui). <u>In caso di fondi superiori a mq. 2.000 la superficie SC del manufatto può arrivare ad un massimo di mq. 15</u>, con le stesse altezze massime. Tali manufatti non possono essere realizzati in aderenza o in modo cumulativo e devono essere rimossi al venire meno delle necessità per le quali sono stati realizzati oppure qualora divengano fatiscenti ed indecorosi. Tali manufatti non potranno mai rientrare in operazioni di condono o in trasformazioni in annessi.</p> <p>Tale struttura deve comunque rispettare la distanza prevista dagli artt. 892 e 907.</p>
63 – Pergolato		<p>Struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazzi e consiste in un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due o più file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali, tale da consentire il passaggio delle persone e aperta su almeno tre lati e nella parte superiore.</p> <p>I pergolati, con struttura leggera lignea o in metallo aventi la funzione di sostenere i rampicanti, devono avere un’altezza massima non superiore a m 3,50. Tutti gli elementi che costituiscono i pergolati devono avere una sezione massima di 100 cmq, fatte salve dimostrate esigenze strutturali di sezioni maggiori.</p> 	NO	<p>La Superficie massima ammissibile è fissata in mq 30,00 per ogni unità abitativa su area di proprietà o con diritto d’uso esclusivo; nei condomini, sulle aree scoperte non assegnate in uso esclusivo a singole unità immobiliari è ammesso un solo manufatto.</p> <p>Tale struttura deve comunque rispettare la distanza prevista dagli artt. 892 e 907 del codice civile.</p>

VOCE	DEFINIZIONE	INC. URB.	NOTE ESPLICATIVE
64 – Gazebo	<p>Struttura leggera, non aderente ad altro fabbricato, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati e realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili e talvolta realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi.</p> 	NO	<p>La Superficie massima ammessa è fissata in mq 30,00 per ogni unità abitativa su area di proprietà o con diritto d'uso esclusivo; nei condomini, sulle aree scoperte non assegnate in uso esclusivo a singole unità immobiliari è ammesso un solo manufatto.</p> <p>Se utilizzato come struttura temporanea non necessita di titoli edili; nel caso in cui sia infisso/ancorato al suolo è necessario il permesso di costruire.</p> <p>Tale struttura deve comunque rispettare la distanza prevista dagli artt. 892 e 907 del codice civile.</p>
65 – Tenda	<p>Elemento ombreggiante retrattile manualmente o meccanicamente, installato sulla facciata degli edifici e destinato a copertura di terrazze e/o serramenti in vetro</p> 	NO	
66 – Pergotenda	<p>Struttura leggera che costituisce un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo.</p> <p>L'opera principale non è la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda.</p> 	NO	<p>La Superficie massima ammessa è fissata in mq 30,00 per ogni unità abitativa su area di proprietà o con diritto d'uso esclusivo; nei condomini, sulle aree scoperte non assegnate in uso esclusivo a singole unità immobiliari è ammesso un solo manufatto.</p> <p>Tale struttura deve comunque rispettare la distanza prevista dall'art. 892 e 907 del codice civile.</p>

VOCE		DEFINIZIONE	INC. URB.	NOTE ESPLICATIVE
67 – Chiosco		Manufatto rimovibile in metallo e vetri con copertura in lamiera di metallo in rame o colorata di verde scuro, di forma regolare, con possibilità di chiusura totale, atto ad ospitare un servizio pubblico, un pubblico esercizio o un servizio commerciale.	NO	Si demanda all'art. 53 del presente regolamento per le indicazioni progettuali di tali strutture.
				
68 – Dehors		Insieme di elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Il dehors può essere aperto, semichiuso o chiuso: - è aperto quando lo spazio occupato non ha altre delimitazioni se non le fioriere; - è semichiuso o chiuso quando lo spazio occupato ha delimitazioni laterali e/o frontali che determinino un ambiente circoscritto.	NO	Si demanda all'art. 53 del presente regolamento per le indicazioni progettuali di tali strutture.
69 – Densità arborea	DA	Grandezza che esprime il numero di alberi di alto fusto da mettere a dimora per ogni metro quadrato di superficie di riferimento specificata dalle norme del PI (per gli interventi diretti, il 70% della SF al netto della SC degli edifici; per gli strumenti attuativi il 50% della ST al netto della superficie di strade e parcheggi)	NO	Nei casi in cui la SUL sia superiore a 2.000 mq., la DA e la Dar previste nelle presenti norme sono raddoppiate. Per gli impianti arborei di cui sopra si richiamano gli artt. 892 e 893 del Codice Civile
70 – Densità arbustiva	DAr	Grandezza che esprime il numero di arbusti da mettere a dimora per ogni metro quadrato di superficie di riferimento specificata dalle norme del PI (per gli interventi diretti, il 70% della SF al netto della SC degli edifici; per gli strumenti attuativi il 50% della ST al netto della superficie di strade e parcheggi).	NO	Nei casi in cui la SUL sia superiore a 2.000 mq., la DA e la Dar previste nelle presenti norme sono raddoppiate. Per gli impianti arborei di cui sopra si richiamano gli artt. 892 e 893 del Codice Civile
71 – Verde di mitigazione con valenza ecologica	VM	Grandezza che rappresenta l'area privata soggetta a vincolo di destinazione a verde di mitigazione, priva di elementi costruiti sottostanti e impermeabilizzazioni e attrezzata con prato, arbusti, alberi di alto fusto, secondo i parametri prescritti dalle norme del PI; in essa possono essere realizzate attrezzature private per lo sport e la ricreazione secondo le previsioni dei PUA e delle convenzioni di comparto.	NO	
72 – Verde, servizi pubblici e d'interesse collettivo	VS	Grandezza che rappresenta l'area da cedere al Comune o da vincolare a VM; oltre alla quota di standard urbanistici, può comprendere anche suoli per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità, per altre attrezzature pubbliche d'interesse generale, per l'Edilizia residenziale sociale (Ers),	NO	

VOCE		DEFINIZIONE	INC. URB.	NOTE ESPLICATIVE
		nonché VM che può rimanere di proprietà privata con vincolo di destinazione a verde privato registrato e trascritto a favore del Comune		
73 – Coperture a verde		Coperture continue dotate di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio. Tali coperture sono realizzate tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno sul quale radificano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione, coperture a verde estensivo, o con interventi di manutenzione media e alta, coperture a verde intensivo.	NO	

Art. 4 - Ambiti territoriali e destinazioni d'uso di particolare applicazione

1. Il presente regolamento si applica sull'intero territorio comunale. Le norme possono tuttavia variare, ove chiaramente indicato, a seconda delle diverse specificità delle zone omogenee, così come definite dal PI vigente.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

CAPO I - SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

Art. 5 - Sportello unico edilizia (SUE)

1. Lo sportello unico per l'edilizia (SUE), tramite le proprie strutture organizzative, svolge le attività di informazione, di ricezione delle comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o istanze edilizie, nonché di ogni atto comunque denominato in materia edilizia, in applicazione dell'art. 5 del DPR 380/2001. Il SUE si rapporta e si coordina anche con le attività degli altri Settori e Servizi comunali competenti in attività inerenti i titoli edilizi, le convenzioni urbanistiche, i piani di attuazione e gli accordi di programma.
2. Il SUE cura inoltre i rapporti tra il soggetto interessato, l'Amministrazione Comunale e gli altri Enti ed Amministrazioni chiamati a pronunciarsi in ordine all'attività edilizia.
3. Sono esclusi dall'ambito di competenza del SUE, in quanto non disciplinati dal DPR 380/2001, i procedimenti relativi ad istanze, dichiarazioni, segnalazioni che hanno ad oggetto tematiche non rilevanti sotto il profilo edilizio o che afferiscono alla disciplina dei lavori o delle opere pubbliche.

Art. 6 - Sportello unico per le attività produttive

1. Lo sportello svolge altresì i processi di competenza per le parti relative alle opere pubbliche di urbanizzazione e/o sostenibilità con la collaborazione ed il supporto specialistico degli altri uffici comunali secondo le linee guida approvate dalla Giunta Comunale.
2. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) costituisce l'unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi, ivi compreso il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, in applicazione del DPR160/2010.
3. Ruolo, funzioni, rapporti con altri settori comunali ed Enti inerenti l'ambito di competenza del SUAP sono disciplinati dal [Regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello unico delle attività produttive \(SUAP\)](#).

Art. 7 - Coordinamento SUAP/SUE

1. Le comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o istante edilizie concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi sono trasmesse al SUAP ed i relativi procedimenti sono disciplinati dal DPR 160/2010 e dal vigente Regolamento di funzionamento del SUAP.
2. Le comunicazioni, segnalazioni o istanze edilizie non concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi sono trasmesse al SUE ed i relativi procedimenti sono disciplinati dal DPR 380/2001.
3. Ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva ed i relativi subprocedimenti sono disciplinati dal DPR 380/2001.

4. Le pratiche edilizie indirizzate al SUE e al SUAP devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma www.impresainungiorno.gov.it, secondo gli standard previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale e dalla piattaforma informatica.
5. Nei procedimenti di particolare complessità, per i quali è comunque obbligatoria la gestione in modalità digitale, il Responsabile del procedimento può richiedere, in fase istruttoria, la produzione di una copia in forma cartacea degli elaborati grafici, conforme all'originale in formato digitale.

Art. 8 - Procedimenti edilizi: disposizioni

8.1 Disposizioni generali

1. I procedimenti amministrativi relativi ad istanze, segnalazioni e comunicazioni, aventi ad oggetto interventi edilizi, sono regolati dal DPR 380/2001.
2. Il Dirigente adotta le misure organizzative necessarie per ridurre al minimo gli oneri burocratici per i privati e le imprese ed evitare la duplicazione dell'attività istruttoria.
3. Il termine per la presentazione della documentazione integrativa necessaria da parte del richiedente e del progettista, nell'ambito dei procedimenti di cui al presente regolamento, è stabilito in 30 giorni. Qualora il responsabile del procedimento ne rilevi la necessità, per ragioni tecniche o per la tipologia di integrazione da produrre, può autorizzare un termine maggiore, o, su istanza motivata, concedendo una proroga non superiore a 90 giorni. Nel caso in cui le integrazioni richieste non pervengano nel termine assegnato, o siano prodotte in modo difforme o incompleto rispetto a quanto richiesto, il responsabile del procedimento, previa notifica dei motivi ostativi, può provvedere all'archiviazione del procedimento.
4. Le tariffe dei diritti di segreteria sono approvate con Deliberazione di Giunta Comunale. Gli importi sono differenziati in base alla tipologia di procedimento edilizio. Le tariffe sono aggiornate periodicamente in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo rilevati nell'ultimo mese disponibile.
5. Sono sostanzialmente legittimati ad inoltrare istanza edilizia coloro che si trovino in una relazione qualificata con l'area ove si intende realizzare l'intervento edilizio e che abbiano la disponibilità giuridica e materiale del bene. Questa "disponibilità qualificata" può discendere dalla titolarità o da un diritto reale oppure da un diritto personale. A titolo esemplificativo, sono legittimati ad avanzare la richiesta i seguenti soggetti:
 - a) il proprietario o i comproprietari, se le innovazioni sul bene comune comportano una trasformazione radicale dello stesso; i comproprietari devono firmare una dichiarazione di assenso alla presentazione dell'istanza da parte di uno solo di essi;
 - b) il procuratore designato dall'avente titolo con procura notarile. In tal caso i rapporti intercorrenti tra i due soggetti sono regolati dalle disposizioni privatistiche e non coinvolgono l'Amministrazione Comunale;
 - c) il singolo condono-proprietario, per opere che, sebbene incidano su parti comuni, siano strettamente pertinenti alla sua unità immobiliare;
 - d) il promissario acquirente che abbia stipulato e registrato un contratto preliminare di compravendita, nel quale sia espressamente previsto, in suo favore, il trasferimento del possesso dell'immobile;
 - e) il titolare di un diritto di uso o di usufrutto, limitatamente ad interventi fino alla ristrutturazione di edifici esistenti di cui all'art.3 comma 1 lett. d del DPR 380/2001;

- f) l'affittuario di fondi rustici, limitatamente ad interventi fino alla ristrutturazione di cui all'art.3 comma 1 lett. d del DPR 380/2001 degli edifici facenti parte dell'azienda agricola;
 - g) il titolare di una servitù volontaria o coattiva, solo per le opere necessarie ad esercitare tale diritto;
 - h) i destinatari di ordini dell'Autorità Giudiziaria od Amministrativa che riguardino l'esecuzione di opere;
 - i) il responsabile dell'abuso, nei casi di sanatoria, a condizione che non vi sia espressa opposizione del proprietario;
 - j) il locatario e il comodatario, per i soli interventi di edilizia libera o limitatamente ad opere che rivestano carattere di urgenza, altrimenti la richiesta va inoltrata congiuntamente al proprietario.
6. I progetti e gli altri documenti devono essere sottoscritti da uno o più professionisti in qualità di progettista o direttore lavori, abilitati ed iscritti all'albo o collegio professionale secondo le specifiche competenze stabilite dalla legge. Nei Permessi di costruire l'indicazione del direttore dei lavori può essere effettuata anche successivamente alla presentazione della domanda, con la presentazione della dichiarazione di inizio lavori.
7. Per le opere realizzate a seguito di presentazione di SCIA e CILA, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiero, il Comune informa l'Autorità Giudiziaria dandone contestuale comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Le sanzioni penali per i casi di false dichiarazioni/attestazioni/asseverazioni sono quelle previste dall'art. 20 comma 13 del DPR 380/2001 per il procedimento di Permesso di costruire e dall'art. 19 della L. n. 241/1990 per la SCIA.

8.2 Documentazione minima da presentare nelle pratiche edilizie

1. Le pratiche edilizie devono essere complete, al momento della presentazione, della documentazione richiesta come obbligatoria dalla piattaforma elettronica www.impresainungiorno.gov.it. Qualora le pratiche dovessero, alla presentazione, essere carenti della suddetta documentazione, saranno considerate irricevibili.
2. Le pratiche edilizie devono essere corredate da tutti gli allegati obbligatori in relazione alla specifica tipologia di pratica e di intervento. Si riportano gli elaborati minimi da presentare per la valutazione dell'intervento edilizio:
 - inquadramento urbanistico e catastale;
 - planimetria orientata (nord per convenzione in alto) in scala idonea, con indicate le distanze da strade, confini ed edifici, gli accessi, gli allineamenti, le recinzioni, il trattamento degli spazi esterni, le pertinenze, il verde, i parcheggi privati, l'indicazione dei punti fissi di cui al successivo art.30 e la quota di caposaldo, riferita al piano di campagna originario, da cui calcolare le altezze così come definite all'art. 2, nonché una tabella che attesti il rispetto dei dati stereometrici di zona, qualora modificati, con eventuale dimostrazione grafico-analitica; tali rappresentazioni potranno essere omesse in caso di intervento riguardante sole opere interne;
 - piante quotate in scala idonea, di tutti i piani oggetto di intervento, entro e fuori terra, e della copertura, con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle dimensioni, delle superfici

- e dei rapporti aeroilluminanti dei locali;
- sezioni quotate in scala idonea, secondo piani significativi (ad esempio su vani scala o lungo la pendenza delle coperture), con l'indicazione delle altezze nette interne dei locali, nonché dell'altezza totale dell'edificio, misurata come previsto dallo Strumento Urbanistico;
 - prospetti esterni ed interni in scala idonea, con indicazione delle componenti edilizie, colori e materiali che si intendono impiegare; ove la costruzione si affianchi ad edifici esistenti, il disegno del prospetto su strada dovrà essere ampliato sino a comprendere almeno i due fabbricati contigui; tali rappresentazioni potranno essere omesse in caso di intervento riguardante sole opere interne;
 - relazione tecnico descrittiva, comprendente l'inquadramento normativo, i criteri progettuali, la scelta e l'uso dei materiali impiegati, che illustri l'intervento conformemente alla rappresentazione contenuta negli elaborati grafici;
 - documentazione fotografica dell'area di progetto o degli edifici oggetto di intervento estesa al contesto ambientale circostante laddove necessario, corredata da planimetria grafica di riferimento con coni ottici di ripresa.
3. Nei progetti su edifici esistenti e nelle varianti in corso d'opera devono essere indicate in nero le strutture esistenti che si intendono conservare, in giallo le parti da demolire ed in rosso le parti nuove da costruire, le quali, nei progetti contenenti opere in sanatoria, dovranno essere indicate in colore azzurro.
 4. Nei casi in cui sussistano i presupposti per l'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria di cui agli artt. 33 e 34 del DPR n. 380/2001 e art. 93 della LR n. 61/1985, gli elaborati grafici da produrre nel procedimento di richiesta di sanatoria, dovranno essere "sdoppiati", in modo che in una copia dell'elaborato siano raffigurate le opere conformi e in un'altra copia siano chiaramente identificate le opere e le superfici non sanabili, alle quali verrà applicata la sanzione pecuniaria.
 5. Nell'ambito dei procedimenti amministrativi, ai fini della partecipazione, è possibile la presentazione di perizie tecniche, che potranno concorrere alle determinazioni dei procedimenti stessi. Le perizie tecniche potranno concernere anche la stima con l'autodeterminazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente.
 6. Ulteriore documentazione, a seconda del tipo di intervento, può essere richiesta dal Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 20 del DPR 380/2001.

8.3 *Stato legittimo dell'immobile*

1. Lo stato legittimo di immobili realizzati in zone esterne ai centri abitati e alle zone di espansione previste da eventuali piani regolatori in epoca anteriore al 1° settembre 1967 è attestata dall'assetto dell'edificio realizzato entro quella data e adeguatamente documentato, non assumendo efficacia l'eventuale titolo abilitativo rilasciato anche in attuazione di piani, regolamenti o provvedimenti di carattere generale comunque denominati, di epoca precedente.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.
3. Nella fattispecie del Comune di Verona, si evidenzia che:
 - l'obbligo di titolo edilizio è presente all'interno dei centri abitati, dall'entrata in vigore del Regolamento edilizio del 1924, ed al di fuori degli stessi, dall'entrata in vigore della L. 1150 del 17/08/1942 e dai successivi piani urbanistici;

- non essendo tuttavia reperibile negli archivi comunali alcuna documentazione relativa ai progetti edilizi antecedenti l'anno 1945, l'anteriorità delle opere rispetto a tale data dovrà essere attestata dal committente e dal progettista, secondo le rispettive competenze, mediante produzione di idonea documentazione (foto storiche, planimetrie catastali, relazioni tipologico-costruttive, etc...), in sede di presentazione dell'istanza o della segnalazione.
4. In attuazione dell'Art.9bis comma 1bis del DPR 380/2001 dall'anno 1945 al 30/01/1977 lo stato legittimo di immobili in proprietà o in disponibilità di soggetti non autori di variazioni non essenziali, dotati di titolo edilizio e di certificato di abitabilità/agibilità, coincide con l'assetto dell'immobile al quale si riferisce il predetto certificato fatta salva l'efficacia di eventuali interventi successivi attestati da validi titoli abilitativi.

Art. 9 - Controlli a campione

1. I Dirigenti adottano misure organizzative idonee a modulare i controlli preventivi; in casi di ragionevole dubbio i controlli possono avvenire anche successivamente all'efficacia; in particolare i controlli possono riguardare la conformità dei progetti e la veridicità delle asseverazioni prodotte dai professionisti abilitati e delle autocertificazioni sottoscritte dagli aventi titolo, sia nell'ambito dei procedimenti che prevedono il rilascio di titoli edilizi, che nell'ambito di quelli che prevedono l'efficacia mediante silenzio assenso.
2. Nel caso in cui i carichi di lavoro e la disponibilità di risorse umane e tecnologiche non permetta l'effettuazione delle verifiche come sopra modulate, il dirigente può adottare un provvedimento di verifica a campione, il cui numero e modulazione sia proporzionato alla rilevanza delle trasformazioni ed al grado di tutela imposto sugli immobili oggetto d'intervento. Le percentuali di controllo e le modalità di sorteggio devono essere determinate nel provvedimento dirigenziale.
3. I titoli abilitativi edilizi formati per silenzio assenso sono archiviati con sintetico visto congiunto dell'istruttore e del responsabile del procedimento.

Art. 10 - Commissione locale per il paesaggio (CLP)

1. È facoltà dell'Amministrazione comunale istituire la Commissione Locale per il Paesaggio (CLP) sensi della DGR n. 2037/2015 e delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 42/2004.
2. Composizione, compiti e modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinati dall'Allegato A alla DGR n. 2037/2015.
3. Alla nomina ed alla revoca dei membri della commissione, per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni recanti [Indirizzi generali per la disciplina delle designazioni, nomine e revoca dei rappresentanti del Comune in Enti, Aziende ed Istituzioni.](#)

Art. 11 - Commissione edilizia (CE)

1. La Commissione Edilizia (CE) può essere istituita con deliberazione di Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 4 del DPR 380/2001. Competenze, composizione, durata e funzionamento della Commissione Edilizia sono definite dalla stessa Delibera di Consiglio Comunale con la quale la stessa viene istituita.

Art. 12 - Commissione norma

1. Al fine di concertare le procedure di gestione ed assetto del territorio e di acquisire suggerimenti utili per migliorare l'efficacia e l'efficienza dei procedimenti amministrativi è istituita la Commissione norma.
2. La Commissione norma è composta:
 - a) dal Sindaco o Assessore delegato;
 - b) dal Dirigente competente sulla materia posta all'esame della commissione;
 - c) un rappresentante designato rispettivamente da Confindustria, ANCE, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Ordine degli Ingegneri, Ordine dei Geologi, Ordine degli Avvocati, Collegio dei Geometri e Geometri Laureati, Ordine Dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e dall'associazione dei consumatori di Verona più rappresentativa.
3. La convocazione e l'ordine del giorno della Commissione sono stabiliti dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

CAPO II - ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI

Art. 13 - Annullamento d'ufficio in autotutela

1. L'annullamento d'ufficio in autotutela, con efficacia retroattiva, di un provvedimento è disciplinato dall'art. 21 nonies della Legge n. 241 del 1990.

Art. 14 - Richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati

1. Il richiedente del titolo abilitativo, configurabile come interesse legittimo, inteso come posizione qualificata (di tipo oppositivo o pretensivo) in rapporto all'esercizio dell'azione amministrativa nelle materia di cui al presente regolamento, può proporre all'Ufficio che ha ricevuto, emesso, respinto o archiviato un atto relativo ad un procedimento amministrativo rientrante nelle materie previste dal presente regolamento, una motivata richiesta di riesame, al fine di riforma, modifica o ritiro dell'atto stesso.
2. Il Dirigente competente, nel termine di 30 giorni dalla proposizione dell'istanza, può adottare un atto amministrativo meramente confermativo, o avviare un procedimento di conferma in senso proprio, riforma, modifica o ritiro.

Art. 15 - Certificato di destinazione urbanistica (CDU)

1. Il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU), di cui all'art. 30 del DPR 380/2001, attesta la destinazione urbanistica di un'area, come definita dalla strumentazione urbanistica comunale vigente e adottata (compresa la prescrizione di uno strumento attuativo), le risultanze del Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED) nonché eventuali oneri reali iscritti a seguito dell'approvazione di progetti di bonifica ai sensi del comma 1, art. 253 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale.
2. La richiesta di CDU è presentata dall'avente titolo utilizzando la modulistica pubblicata sul sito web del Comune.
3. Il CDU viene rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale entro il termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda; conserva validità per un anno dalla data del rilascio, se non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
4. La richiesta di CDU è assoggettata al preventivo pagamento delle marche da bollo, qualora dovute, e dei diritti di segreteria, nella misura quantificata con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 16 - Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi

16.1 Disposizioni generali

1. I termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei Permessi di costruire sono disciplinati dall'art.15 del DPR 380/2001, con le seguenti specifiche e integrazioni.

16.2 Proroga

1. La "proroga dei titoli abilitativi urbanistici ed edilizi" è costituita dalla mera protrazione dell'efficacia temporale dell'originario provvedimento abilitativo senza una nuova comparazione con le previsioni urbanistiche; ai fini della proroga del medesimo titolo abilitativo, non è necessario depositare nuovamente tutta la documentazione già prodotta con la precedente domanda.
2. La richiesta di proroga non costituisce atto dovuto, fatte salve norme di carattere derogatorio o speciale, e deve obbligatoriamente essere presentata prima della scadenza dei termini stessi

ed accompagnata da specifica e documentata relazione sui motivi che hanno impedito il tempestivo inizio o la tempestiva fine dei lavori, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 2 e 2bis del succitato art.15 del DPR 380/2001.

3. Non sono prorogabili i termini di fine lavori delle SCIA, fatte salve norme di carattere derogatorio o speciale.
4. Eventuali varianti non essenziali e cambi di intestazione del Permesso di costruire (volture) non modificano i termini indicati nel titolo originario.

16.3 Rinnovo

1. Qualora non sussistano i presupposti per prorogare i termini d'inizio e/o fine lavori dell'istanza edilizia e ne intervenga la decadenza è possibile presentare domanda di "rinnovo" del Permesso di Costruire, tramite presentazione di un nuovo Permesso di Costruire o di una c.d. "SCIA di completamento opere" riproponendo il progetto per il medesimo intervento, integrato con le eventuali ulteriori verifiche necessarie a fronte di intervenute normative urbanistico-edilizie. Si procede altresì, ove necessario, al versamento del contributo di costruzione proporzionalmente alla parte non ancora realizzata.
2. Ai fini del rinnovo del medesimo titolo abilitativo non è necessario depositare nuovamente tutta la documentazione già prodotta con la precedente domanda solo nei casi in cui, nel frattempo, non siano intervenute variazioni normative e/o delle previsioni urbanistiche e nei casi in cui l'intervento non abbia variazioni che necessitino di nuova istruttoria.
3. Per le opere di completamento su edifici per cui non è stata ancora presentata Segnalazione Certificata di Agibilità, anche qualora si tratti di opere rientranti nell'attività edilizia libera, è necessaria la presentazione di una SCIA di completamento opere.

Art. 17 - Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità

1. L'agibilità costituisce un attributo dell'immobile strettamente riconducibile alla sua conformazione e alla destinazione d'uso assentite dall'autorità comunale in applicazione dell'art. 24 del DPR 380/2001.
2. Nel caso venga accertato che un edificio o parte di esso, ancorché provvisto di certificato di agibilità, non possegga o perda i requisiti di conformità edilizia, impiantistica, barriere architettoniche o igienico-sanitaria il Dirigente competente, , eventualmente supportato dallo specifico ufficio dell'ULSS, adotta la dichiarazione di inagibilità di cui all'art. 26 del DPR 380/2001, della normativa speciale in materia impiantistica e barriere architettoniche, nonché in applicazione delle norme regolamentari specifiche contenute nei regolamenti comunali in materia..
3. Fermo restando il disposto degli artt. 24 e 26 del DPR 380/2001, un edificio dichiarato inagibile non può essere utilizzato fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato la dichiarazione di inagibilità.
4. Qualora le condizioni degli edifici comportino gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, rimane fatta salva la possibilità per il Sindaco, quale ufficiale del Governo, di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ai sensi del comma 4, art. 54 del D.lgs. 267/2000.

Art. 18 - Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni

1. Il contributo di cui gli articoli 16, 17 e 19 del DPR 380/2001 è regolato dalla LR 61/85 ed è determinato con Deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio Comunale approva un “Regolamento per il calcolo del Contributo di Costruzione”.

Nelle more dell’approvazione di tale Regolamento restano in vigore le modalità di calcolo del Contributo contenute nel Titolo III del previgente Regolamento Edilizio, approvato con DCC n. 21 del 16/03/2012, integrate dal [Vademecum per l'autocalcolo delle pratiche edilizie](#), di volta in volta aggiornato rispetto alle intercorse variazioni normative di rango superiore ed agli strumenti urbanistici comunali vigenti.

Art. 19 - Pareri preventivi

1. È facoltà dei soggetti interessati chiedere allo Sportello Unico un parere preventivo in merito alla fattibilità degli interventi edilizi oggetto di successivo titolo abilitativo, con particolare riguardo agli interventi non asseverabili.
2. Alla richiesta devono essere allegati tutti i dati e gli elaborati necessari a rendere comprensibile l’oggetto della richiesta di parere, tra cui una relazione tecnica, degli elaborati grafici in scala adeguata e relativa documentazione fotografica.
3. La richiesta di parere preventivo è assoggettata al preventivo pagamento dei diritti nella misura quantificata con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.
4. Entro 90 giorni dalla richiesta, lo Sportello Unico si esprime con un parere di massima, in alcun modo vincolante per pareri o atti successivi.

Art. 20 - Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia

1. Il proprietario di immobili, o colui che ne ha la disponibilità o responsabilità, è tenuto ad evitare che lo stesso possa costituire pericolo per persone o cose.
2. Nei casi in cui ricorrono imminenti condizioni di pericolo per l’incolumità delle persone o cose, per la stabilità delle costruzioni o comunque per l’integrità del sito o dell’ambiente, il proprietario dell’immobile interessato o l’avente disponibilità, deve, nel rispetto della vigente normativa, eseguire gli interventi finalizzati esclusivamente alla rimozione delle condizioni di pericolo, sua sponte o in ottemperanza delle indicazioni dell’Autorità, senza preventiva acquisizione del necessario titolo abilitativo, limitatamente alle opere provvisionali di servizio e alle rimozioni strettamente necessarie per far cessare lo stato di pericolo.
3. L’esecuzione degli interventi avviene sotto la responsabilità del proprietario e del professionista incaricato anche per quanto riguarda l’effettiva verifica dell’esistenza del pericolo e del suo superamento/rimedio.
4. Il proprietario o l’avente disponibilità deve dare immediata comunicazione dei lavori, corredata da idonea documentazione fotografica, al Dirigente della Direzione Attività Edilizia SUAP - SUEP ed entro 30 giorni dall’inizio degli stessi deve presentare domanda per il rilascio del titolo abilitativo, qualora lo stesso fosse necessario.
5. Nei casi in cui l’immobile sia soggetto a vincolo monumentale (parte II del D.Lgs. n. 42/2004) e il proprietario intervenga ai sensi dell’art. 27 “Situazioni di urgenza” del D.Lgs. n. 42/2004, egli dovrà altresì darne immediata comunicazione alla Soprintendenza, alla quale devono essere inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.

6. Il Dirigente competente può far eseguire in ogni momento ispezioni per accettare le condizioni delle costruzioni e determinare gli adeguamenti ritenuti necessari. Può altresì ordinare ai proprietari di effettuare le verifiche necessarie ad accettare le condizioni di stabilità degli edifici quando, per segni esteriori o per qualsiasi altra ragione, sia ipotizzabile un pericolo per l'incolumità delle persone.
7. Qualora ne sussistano i presupposti, è fatta salva la facoltà del Sindaco, in qualità di ufficiale di governo, di emettere ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, per far eseguire i lavori necessari per eliminare gli inconvenienti, prescrivendo l'adozione di soluzioni idonee e assegnando un termine per adempiere.
8. Nelle situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, derivanti da cattiva manutenzione di edifici privati, allorché vengano adottate misure provvisorie (quali cavalletti, ponteggi, etc.) da parte del Comune, dei Vigili del Fuoco o di altri Enti competenti ad intervenire, le spese sostenute per l'installazione di tali misure sono a carico dei proprietari dell'edificio pericolante.

Art. 21 - Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio

1. Nella gestione degli atti/procedimenti è sempre garantito il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza, accesso ai documenti amministrativi e lotta alla corruzione nelle pubbliche amministrazioni.
2. Le modalità di accesso agli atti sono contenute nel [Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e per l'attuazione delle disposizioni sull'accesso civico](#) in applicazione della L. n. 241/1990 e del D.Lgs. 33/2013.

Art. 22 - Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini, degli abitanti e dei portatori di interesse

1. Si demanda a quanto previsto dalla LR 11/2004.

Art. 23 - Concorsi di urbanistica e architettura

1. Il Comune promuove la procedura concorsuale per la redazione di piani e/o progetti edilizi, al fine di favorire il confronto tra diverse soluzioni, migliorare l'offerta qualitativa e per affermare il primato e la qualità del progetto.
2. Al tal fine il presente Regolamento riconosce le seguenti premialità:
 - a) riduzione del 5% sul contributo di costruzione per gli interventi diretti convenzionati e non convenzionati al netto di eventuali altri incentivi. In tal caso il progetto dovrà ricoprendere ogni opera oggetto del successivo titolo edilizio;
 - b) riduzione del 8% sul contributo di costruzione, al netto di eventuali altri incentivi, nel caso di Concorso sul Masterplan da attuarsi mediante uno o più piani attuativi (PUA).
3. Per l'ottenimento delle premialità di cui al precedente comma, sono espressamente esclusi i concorsi con selezioni basate esclusivamente su curricula, esperienze precedenti o fatturato.
4. La procedura del Concorso dovrà essere gestita da un Responsabile Unico del Concorso (RUC) nominato dal proponente l'intervento. Il RUC dovrà, con uno specifico Documento di Concorso, fornire ai concorrenti le condizioni, le procedure, le regole del Concorso e i criteri di valutazione delle proposte, raccolti nel bando di concorso elaborato sulla base di quanto concordato con il competente Ufficio comunale nonché le "linee guida" per lo sviluppo dell'idea progettuale.
5. Il RUC acquisisce preventivamente il parere dei competenti Uffici comunali e della eventuale Soprintendenza e Commissione per il Paesaggio sulle "linee guida" del concorso da fornire ai

concorrenti.

6. Il RUC dovrà garantire il corretto svolgimento del concorso e l'adeguata pubblicità dell'iniziativa e dei suoi esiti anche con la pubblicazione in un'apposita pagina del sito web del Comune di Verona.
7. La Giuria del Concorso sarà composta da un minimo di cinque giurati e dovrà essere composta in maggioranza da progettisti (architetti o ingegneri). La maggioranza dei componenti la giuria (3/5) sarà scelta liberamente dal proponente; i rimanenti (2/5) saranno scelti sulla base delle terne fornite su specifica richiesta dagli Ordini professionali.
8. L'esito del Concorso sarà riportato su apposito verbale, sottoscritto da tutti i componenti la Giuria, da allegare alla pratica edilizia o agli elaborati di Convenzione nel quale sono esplicitati i fattori qualificanti del progetto che hanno motivato la scelta del vincitore.
9. L'esito del Concorso di progettazione non condiziona l'istruttoria del progetto da parte degli Uffici comunali, e/o le eventuali valutazioni successive della Commissione per il Paesaggio, ma queste ultime non dovranno comunque discostarsi dalle valutazioni dai medesimi già espresse sulle "linee guida" di cui al punto 4 del presente Articolo.

TITOLO II - DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I - NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 24 - Comunicazione di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori

1. I termini di inizio dei lavori per gli interventi soggetti a Permesso di costruire sono regolati nell'art.15 del DPR 380/2001. In caso di mancata comunicazione di inizio lavori entro i termini previsti, può essere considerata quale data di inizio dei lavori quella di rilascio del permesso di costruire, solo a condizione che sia già stata prodotta tutta la documentazione prevista per legge, elencata al successivo articolo.
2. Per interventi asseverati con SCIA o CILA, la data di "inizio lavori" è considerata quella di efficacia di tali asseverazioni.
3. La data di "inizio lavori", seppur già comunicata formalmente, si concretizza esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) nelle nuove costruzioni con lo l'impianto delle fondazioni; non sono sufficienti lavori di mera movimentazione del terreno);
 - b) negli interventi sull'esistente, con la manomissione delle preesistenze finalizzata all'esecuzione delle opere in progetto.
4. Le eventuali sostituzioni del progettista, del direttore o dell'assuntore dei lavori, devono essere tempestivamente denunciate dal richiedente e dagli interessati. I subentranti sono tenuti alle sottoscrizioni di cui al precedente art. 8. Qualora nel corso dei lavori si rendano vacanti, per qualunque motivo (ad es. revoca dell'incarico, rinuncia, decesso, etc.), i ruoli di direzione e/o assunzione dei lavori, i lavori devono essere immediatamente sospesi fino alla nomina dei nuovi soggetti, da comunicarsi tempestivamente all'Amministrazione. La sostituzione del direttore lavori non è subordinata all'assenso del precedente.
5. Nel caso di trasferimento del titolo abilitativo, i titolari subentranti devono presentare apposita richiesta allo Sportello Unico per il cambio d'intestazione degli atti, allegando copia della documentazione che giustifichi il cambio di titolarità degli immobili o dichiarazione sostitutiva.

Art. 25 - Atti preliminari all'inizio dei lavori

1. Le comunicazioni di inizio lavori devono essere complete, al momento della presentazione, della documentazione richiesta come obbligatoria dalla piattaforma elettronica www.impresainungiorno.gov.it.
2. Ulteriore documentazione, a seconda del tipo di intervento, può essere comunque richiesta dal Responsabile del procedimento.

Art. 26 - Comunicazione di fine dei lavori

1. Ai sensi del DPR 380/2001, il titolare della pratica edilizia, congiuntamente al direttore dei lavori, entro il termine di validità del titolo, deve comunicare allo sportello Unico la data di fine dei lavori, utilizzando la documentazione richiesta come obbligatoria dalla piattaforma elettronica www.impresainungiorno.gov.it.
2. In caso di effettiva fine dei lavori entro i termini di legge, ma di mancata comunicazione della stessa, dovrà essere presentata dichiarazione di fine lavori tardiva, accompagnata dalla documentazione prevista per legge, nonché dal pagamento della relativa sanzione e dalla documentazione atta a dimostrare che i lavori si sono effettivamente conclusi entro l'efficacia

del titolo edilizio.

3. Nel caso di opere di urbanizzazione l'ultimazione dei lavori va riferita alle disposizioni contenute nella convenzione.

Art. 27 - Occupazione di suolo pubblico

1. Le occupazioni di suolo pubblico, che si rendessero necessarie anche per l'esecuzione di lavori edili, devono avvenire previo pagamento del canone dovuto e secondo le modalità di cui al vigente [Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche](#), nonché nel rispetto di quanto stabilito da specifici provvedimenti ed ordinanze in materia.
2. Qualora l'occupazione del suolo implicasse una modifica dei percorsi pedonali, la richiesta di occupazione del suolo pubblico dovrà indicare le soluzioni da adottare per rendere accessibili i percorsi alternativi. Tali interventi sono esenti dal pagamento del canone di cui al comma precedente.

Art. 28 - Comunicazioni di avvio delle opere relative a bonifica

1. La eventuale necessità di avvio di opere di bonifica che dovesse emergere in corso di esecuzione dei lavori deve essere immediatamente comunicata ai competenti uffici, adottando ogni misura precauzionale prevista dalla vigente normativa.

CAPO II - NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 29 - Principi generali sull'esecuzione dei lavori

1. Le opere edilizie devono essere eseguite, nel rispetto degli obblighi di cui alla vigente normativa, in modo conforme al progetto assentito oltre che alle prescrizioni del titolo abilitativo nonché alle eventuali convenzioni e atti d'obbligo ad esso collegati.
2. I soggetti responsabili della fase di esecuzione dei lavori (l'intestatario del titolo, il direttore dei lavori, l'impresa esecutrice, il responsabile della sicurezza e tutti gli altri eventuali soggetti che hanno un ruolo di natura esecutiva rispetto all'opera), come identificati nella comunicazione di inizio lavori di cui al precedente art. 24, sono responsabili della buona e regolare esecuzione dei lavori edilizi e devono adoperarsi, sotto la loro personale responsabilità, affinché le opere siano realizzate a regola d'arte e siano rispondenti al progetto ed alle prescrizioni della vigente normativa.

Art. 30 - Punti fissi di linea e di livello

1. Per interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ricostruzioni e ristrutturazioni con ricomposizioni volumetriche, deve essere prodotta una planimetria conforme allo stato dei luoghi prima dell'edificazione, su cui sono individuate le quote piano-altimetriche e le triangolazioni dei punti fissi in un numero tale da rendere inequivocabile la posizione dell'edificio rispetto ai manufatti circostanti, individuando altresì la quota di caposaldo riferita al piano di campagna originario, da cui calcolare le altezze così come definite all'art. 2. Ove ricorra la necessità di effettuare la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area di pertinenza della costruzione, l'intestatario può chiedere all'Ufficio Tecnico Comunale di effettuare apposito sopralluogo e redigere, in contraddittorio con le parti private, un verbale che richiami i grafici approvati. L'assuntore dei lavori è tenuto a fornire personale e mezzi d'opera necessari per tali operazioni.

Art. 31 - Conduzione del cantiere

1. In tutti i cantieri ove si svolgono gli interventi di cui agli articoli 6 bis, 22, 23 e 10 del DPR n. 380/2001, l'assuntore dei lavori deve rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, di prevenzione incendi, nonché adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare pericoli o danni a persone o cose provvedendo ad attenuare rumori e molestie, garantendo al contempo una facile percezione della loro presenza alle persone ipovedenti e cieche usando contrasti cromatici e opportune segnalazioni tattilo-plantari. Se il cantiere insisterà su un percorso pedonale dovranno essere previsti accorgimenti e/o percorsi alternativi accessibili alle persone con disabilità motoria e sensoriale.
2. Tutte le operazioni di cantiere devono avvenire nel rispetto del vigente [Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose.](#)
3. In cantiere devono essere conservati a disposizione degli addetti ai controlli i seguenti documenti (se la pratica è digitale deve essere conservata copia cartacea conforme all'originale digitale):
 - a) titolo abilitativo che legittima i lavori con tutti gli elaborati allegati;
 - b) denuncia depositata per eventuali opere strutturali, corredata dal relativo progetto strutturale;
 - c) copia della documentazione relativa alla progettazione e coordinamento per la sicurezza nei cantieri di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (nei casi previsti dalle vigenti normative);

- d) ogni ulteriore autorizzazione eventualmente necessaria in relazione alle modalità esecutive del progetto o alle caratteristiche ambientali del luogo.
- 4. Il committente che interrompa, per qualsiasi ragione, l'esecuzione delle opere, ha l'obbligo di far eseguire tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile del Dirigente dello Sportello Unico, risultino necessari per eliminare fonti di pericolo per l'incolumità, l'igiene pubblica, nonché assicurare il decoro ed evitare l'intrusione di persone non autorizzate.

Art. 32 - Cartelli di cantiere

- 1. Tutti i cantieri, ove si svolgono gli interventi di cui agli articoli 6 bis, 22, 23 e 10 del DPR n. 380/2001, devono essere muniti di un cartello di dimensioni idonee, affisso in modo tale da consentirne chiaramente la lettura dallo spazio pubblico.
- 2. Il cartello deve avere i seguenti contenuti minimi:
 - a) tipo e titolo dell'opera in corso di realizzazione;
 - b) estremi del titolo abilitativo;
 - c) nominativo di Committente, Progettista, Direttore dei Lavori, Esecutore dei lavori, Responsabile di cantiere, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, Responsabile della sicurezza per l'assuntore dei lavori e quant'altro previsto dalle norme vigenti;
 - d) recapiti telefonici per emergenze.
- 3. Il cartello e le scritte in esso contenute sono esenti dal pagamento di tasse e diritti comunali.
- 4. In caso di accertata assenza del cartello verrà erogata una sanzione amministrativa.
- 5. L'inosservanza alle disposizioni del presente articolo comporta una sanzione pari a quanto stabilito dal successivo art. 104.

Art. 33 - Criteri da osservare per scavi e demolizioni

- 1. Per le operazioni di scavo e demolizione sono in vigore le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, con le precisazioni elencate nel presente articolo.
- 2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo l'autorizzazione di cui al precedente art. 27.
- 3. La gestione delle terre e rocce da scavo nel caso di operazioni di scavo in generale, perforazioni, trivellazioni, palificazioni, consolidamento, opere infrastrutturali, rimozione e livellamento di opere interrate, deve conformarsi alle disposizioni, modalità e tempistiche previste dalle norme vigenti (D.Lgs. n. 152/2006. L. n. 98/2013, D.M. n. 161/2012).
- 4. Le demolizioni sono autorizzate nell'ambito delle procedure prescritte per gli interventi di cui fanno parte. Le demolizioni con carattere autonomo sono autorizzate con CILA.

Art. 34 - Tolleranze nella realizzazione delle opere edili

- 1. Per quanto riguarda la disciplina delle tolleranze nella realizzazione delle opere edili si rimanda a quanto previsto dall'art. 34bis del DPR 380/2001.

Art. 35 - Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera

1. Per la sicurezza nei cantieri sono in vigore le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, con le precisazioni elencate nel presente articolo.
2. I soggetti responsabili della fase di esecuzione dei lavori, nell'ambito delle loro rispettive competenze e mansioni, sono responsabili verso terzi della conduzione dei lavori e di quanto ne deriva. In particolare, devono prendere tutti i provvedimenti necessari affinché siano ridotti gli effetti molesti di scarichi, polveri, rumori, ecc., e la loro propagazione nell'ambiente, evitando pericoli o danni a persone o cose. Si richiama la specifica normativa tecnica che presiede alla corretta conduzione dei cantieri e, per quanto attiene il presente Regolamento, deve essere visibile dall'esterno tutta la segnaletica prescritta relativamente alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Art. 36 - Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici

1. Nel caso di ritrovamenti di carattere archeologico, storico o artistico, l'intestatario del titolo edilizio dovrà darne pronta comunicazione alla competente Soprintendenza secondo le modalità stabilite dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004.
2. L'oggetto dei ritrovamenti di presumibile interesse archeologico nonché di ordigni bellici devono essere posti a disposizione degli Enti competenti, nel rispetto della vigente normativa.
3. L'intestatario del titolo abilitativo e/o il Responsabile del cantiere deve darne immediata comunicazione al Direttore dei lavori e all'Amministrazione Comunale; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate.
4. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, oltre ai luoghi in cui è prescritto per norma, comprese le opere di urbanizzazione, la verifica dell'interesse archeologico deve essere anticipata alla fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
5. Gli eventuali necessari interventi di bonifica devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa, dandone immediata comunicazione agli uffici competenti.

Art. 37 - Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori

1. L'impresa esecutrice è tenuta a mantenere costantemente pulito lo spazio pubblico attiguo al cantiere o eventualmente interessato dai lavori per tutta la durata degli stessi. Qualora si verificassero spargimenti di materiale l'impresa deve provvedere tempestivamente alla pulizia.
2. Ultimati i lavori, l'impresa esecutrice e l'intestatario del titolo abilitativo sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, e nel rispetto delle vigenti norme sul superamento delle barriere architettoniche e del Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), non solo in ordine ad evitare l'introduzione di una nuova barriera ma anche nell'eliminarne una preesistente, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese dell'impresa esecutrice e, in solido con questi, dell'intestatario del titolo abilitativo.
3. Per quanto riguarda il ripristino del suolo stradale a seguito di interventi di posa di sottoservizi, si fa riferimento a quanto prescritto dal vigente Regolamento per l'esecuzione di interventi nel suolo e sottosuolo di proprietà comunale (manomissioni stradali).

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

CAPO I - DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO

Art. 38 - Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici

38.1 Disposizioni generali

1. Al fine di favorire il recupero e rinnovamento del patrimonio edilizio esistente, in tutte le tipologie di intervento, in caso di abitazioni esistenti legittime o giuridicamente legittimate, l'intervento può essere in ogni caso eseguito a condizione che i criteri igienico-sanitari siano migliorati. Tale condizione vale anche in caso di cambio d'uso che ripristini l'originaria destinazione residenziale dell'unità immobiliare.
2. Per una corretta progettazione dal punto di vista igienico-sanitario, costruttivo e funzionale degli edifici, è raccomandata la consultazione delle [linee guida](#) presenti sul sito web dell'ULSS locale e degli altri Enti competenti in materia.
3. Nelle abitazioni prive dei requisiti di cui al presente articolo che si rendano libere, l'avente titolo, prima di consentire il loro riutilizzo, dovrà effettuare i lavori che si rendano necessari al fine di adeguarle a quanto prescritto dal presente articolo, fatto salvo il criterio generale del miglioramento, di cui al precedente comma 1. L'abitazione si considera libera quando il contratto di locazione sia scaduto e non sia stato prorogato allo stesso soggetto, oppure sia stipulato un nuovo contratto con lo stesso soggetto o con soggetto diverso, oppure sia concessa in comodato, e in ogni caso in cui ne cessi l'utilizzo da parte di chi ne ha la disponibilità.
4. Qualora le caratteristiche strutturali/distributive dell'unità immobiliare siano legittime, per miglioramento si può intendere anche il semplice adeguamento degli impianti, il rinnovo delle finiture ed in genere l'eliminazione di situazioni insalubri.

38.2 Caratteristiche dei locali

1. I locali delle unità residenziali sono classificati come segue:
 - a) Locali abitabili: tutti quei locali nei quali la permanenza di una o più persone non ha carattere di saltuarietà e può durare l'intera giornata. Rientrano nella presente definizione: soggiorni, cucine, camere da letto, studi; la somma dei locali abitabili costituisce la "superficie abitabile".
 - b) Locali accessori e di servizio: locali non abitabili nei quali la permanenza delle persone ha carattere di saltuarietà e risulta nella giornata limitata nel tempo. Rientrano nella presente definizione: servizi igienici, bagni, ingressi, ripostigli, corridoi, disimpegni, vani scala, autorimesse, lavanderie, stenditori, verande, taverne, vani tecnici.
 - c) I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia.

38.3 Altezze dei locali

1. Interventi di nuova costruzione, ampliamento (per la sola parte di ampliamento), demolizione e ricostruzione: i locali a destinazione residenziale devono avere le misure previste dal D.M. del 05/07/1975 (altezza di 2,70 m per i locali abitabili e di 2,40 m per i locali accessori) con le precisazioni e le integrazioni di cui ai commi seguenti.
2. Interventi sugli edifici esistenti:
 - a) Negli interventi su edifici legittimamente esistenti, anche se già conformi al D.M. 05/07/1975,

l'altezza interna esistente può essere ridotta fino ad un massimo di 10 cm per ragioni di risparmio energetico (posa in opera di isolamenti, pavimenti radianti, etc...) in attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 192/2005. La medesima deroga è possibile anche per ragioni di rinforzo strutturale.

- b) Nei cambi d'uso verso la destinazione residenziale, nei centri storici e negli edifici rurali, l'altezza interna è ammisible con un minimo di 2,40 m per i locali di abitazione e di 2,20 m per i locali accessori.
- 3. In caso di soffitto non orizzontale l'altezza di riferimento è data dall'altezza media ponderale, da calcolare come rapporto tra Volume e Superficie di ogni singolo locale; il punto più basso da utilizzare nel calcolo non può essere inferiore a 1,80 m, sia per i locali di abitazione che per quelli accessori.
- 4. L'altezza interna netta dei locali è misurata dal pavimento al soffitto finito. In caso di solaio con travetti, l'altezza interna va misurata all'intradosso dell'assito.
- 5. In caso di ribassamenti (controsoffitti, velette etc...), i quali non devono mai avere altezze inferiori a quelle previste per i locali accessori, la parte di locale con le altezze abitabili deve avere superficie e dimensioni minime che rispettino quelle previste per i singoli locali dal successivo punto 38.4.
- 6. I soppalchi sono ammessi nei limiti di quanto definito dal precedente art. 3, def. 24. Qualora il solaio interposto non si possa qualificare come soppalco, lo stesso deve essere posizionato in modo tale che i locali sottostanti abbiano le altezze previste dal presente articolo per i locali abitabili o per i locali accessori. Per i soppalchi devono essere garantiti idonei requisiti di abitabilità che consentono una illuminazione e areazione conforme alla norma vigente.
- 7. Per le autorimesse si demanda al DM 01/02/1986.

38.4 *Superfici minime*

- 1. Negli interventi di nuova costruzione, ampliamento (per la sola parte di ampliamento), demolizione/ricostruzione, integrale ridistribuzione interna, frazionamento e cambio d'uso, i locali devono avere le seguenti superfici e dimensioni minime:

LOCALE	LARGHEZZA netta (m)	SUPERFICIE calpestabile(mq)
Soggiorno	3,00	14,00
Soggiorno con cottura	3,00	18,00
Cucina abitabile	3,00	9,00
Cucina di sola cottura	2,00	5,00
Camera doppia	3,00	14,00
Camera singola/studio	2,50	9,00
Primo bagno	1,50	4,00
Corridoio	1,00	/

- 2. Negli interventi da realizzare su edifici esistenti, fatto salvo quanto previsto nel punto 38.1, i locali a destinazione residenziale devono avere le misure previste dal D.M. del 05/07/1975.

Qualora le opere siano volte al risparmio energetico (posa in opera di isolamenti, pareti radianti, etc...), le misure interne minime possono essere ridotte fino ad un massimo del 5% di quelle esistenti, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 192/2005. La medesima deroga è possibile anche per ragioni di rinforzo strutturale.

38.5 Dotazione degli alloggi

1. Le dotazioni degli alloggi sono definite dal D.M. del 05/07/1975; fatto salvo quanto previsto nel punto 38.1, devono inoltre essere rispettate le prescrizioni di cui ai commi seguenti.
2. Ogni alloggio deve essere idoneo ad assicurare lo svolgimento delle attività proprie del nucleo familiare; i locali abitabili, nonché almeno un bagno, devono essere raggiungibili internamente all'alloggio, mentre i locali di tipo accessorio possono anche essere raggiungibili con percorsi esterni.
3. Nella definizione degli aspetti distributivi di un alloggio, in analogia con i requisiti minimi stabiliti dal DM 05/07/1975, si precisa che, nell'indicazione di assicurare per ogni abitante una superficie abitabile non inferiore a mq 14 per i primi 4 abitanti (56 mq di sup. abitabile) e un'ulteriore superficie di 10 mq per ogni abitante eccedente, il calcolo dell'area deve contemplare solo i locali abitabili escludendo dal conteggio gli accessori.
4. È necessario garantire una proporzione tra la “zona giorno” e la “zona notte” con adeguate destinazioni d’uso che prevedano una vivibilità degli spazi senza condizioni di sovraffollamento, prevedendo per la zona giorno un minimo del 20% della superficie totale abitabile.
5. Fatto salvo il ripristino della superficie precedente autorizzata, è vietata la realizzazione di unità abitative con una SUL inferiore a 45 mq, così come dispostodal PI. In tale superficie minima non vanno computate le superfici accessorie esterne all’abitazione (poggioli, soffitte, terrazze, cantine, garage, depositi esterni, etc.). Tale disposizione non si applica nei cambi d’uso verso la destinazione residenziale e negli interventi su Unità edilizie di categoria A.1, A.2, A.3, A4, così come classificate dall’Art. 74 del PI. In tali casi si applicano esclusivamente i criteri minimi previsti per i monolocali al comma seguente.
6. L’alloggio monostanza (monolocale/open space), fatto salvo il rispetto della SUL minima di 45,00 mq ove prescritto, deve avere superficie minima di 28,00 mq se per una persona e di 38 mq se per due persone e, in entrambi i casi, larghezza minima di 3,00 m; si precisa che nella superficie minima di 28,00 mq, la superficie abitabile non può essere inferiore a 23,00 mq.
7. Nelle more di specifiche linee guida, sono possibili cambi di destinazione d’uso verso la destinazione residenziale anche al piano terra solo nel caso in cui siano previsti elementi prestazionali favorevoli al cambio d’uso quali in particolare la possibilità di garantire la privacy e il cono visuale verso l'esterno, l'assenza di finestre a filo di spazi pubblici o di uso pubblico, l'affaccio su strade di prossimità a basso impatto acustico e atmosferico, su strade/corti con adeguate caratteristiche formali, che favoriscano il contributo di luce naturale. Qualora l'altezza netta interna dei locali abitabili oggetto di cambio d’uso sia inferiore a 2,70m, la diminuzione di volume dovuta alla minore altezza deve essere compensata da un aumento della superficie del locale.
8. **Cucine** e spazi di cottura, oltre ai requisiti previsti dalle norme precedenti, devono avere le seguenti caratteristiche:
 - le cucine, anche se di sola cottura, ma separate dal locale soggiorno, devono avere illuminazione diretta;
 - le zone cottura inserite nei locali soggiorno devono essere ampiamente comunicanti con gli

stessi, con aperture prive di serramento larghe almeno 1,80 m;

- sopra i fornelli deve essere presente un condotto munito di adeguato impianto di aspirazione forzata, prevalentemente a sviluppo verticale, prolungato sopra la linea di gronda del tetto, per l'aspirazione dei vapori e delle esalazioni;
- i locali con presenza di apparecchi a fiamma libera e/o caldaie devono essere dotati di due fori comunicanti con l'esterno nel rispetto della norma UNI-CIG 7129.

9. **Servizi igienici:** oltre ai requisiti previsti nelle norme precedenti, devono avere le seguenti caratteristiche:

- il servizio igienico principale deve essere dotato di w.c., lavabo, bidet, vasca da bagno o doccia; gli ulteriori servizi igienici possono essere dotati di solo w.c. e lavabo;
- sistema di areazione naturale o forzata secondo i criteri di cui al successivo punto 38.6;
- non possono essere in comunicazione con il locale cucina o il locale soggiorno, ma devono essere disimpegnati, mediante serramenti, da apposito vano (antibagno, corridoio o altro); il lavabo e la doccia/vasca, possono essere collocati nell'antibagno: in questo caso la superficie dell'antibagno concorre a formare la superficie del servizio igienico;
- le camere non possono costituire transito obbligato per l'unico servizio igienico presente nell'unità.

10. **Verande:** la realizzazione delle verande è ammessa nei limiti di quanto definito dal precedente art. 3, def. 42.

11. **Illuminazione:** i locali abitabili devono essere dotati di illuminazione naturale e diretta, secondo i seguenti criteri:

a) Negli interventi di nuova costruzione, ampliamento volumetrico e integrale demolizione/ricostruzione:

- il rapporto illuminante (RI) deve assicurare un fattore di luce diurna medio non inferiore al 2% e comunque deve essere pari a 1/8 della superficie di pavimento del locale;
- nel caso di locali abitabili della zona giorno, ubicati al piano sottotetto, il RI deve essere garantito in misura non inferiore al 50% da finestre verticali, quali anche gli abbaini;
- per locali abitabili che si affacciano sotto sporti superiori a 2,00 m il RI deve essere pari a 1/6 della superficie di pavimento del locale;

b) Negli interventi su edifici esistenti il rapporto può essere pari a 1/10. Negli edifici della Città Storica con grado di intervento A.1, A.2, A.3, A.4 sono ammessi rapporti aeroilluminanti pari a 1/12.

38.6 Ventilazione ed areazione

1. La ventilazione ed areazione dei locali abitabili deve essere garantita da finestre apribili di dimensioni tali da rispettare i medesimi rapporti fissati dal precedente comma 11.
2. Nel caso di bagni cechi, l'aspirazione forzata deve essere tale da assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente.
3. Il riscontro d'aria si intende garantito anche qualora le aperture siano sostituite da un sistema di ventilazione meccanica controllata (V.M.C.) opportunamente dimensionato.

4. Qualora il sistema V.M.C. non sia presente, valgono le seguenti prescrizioni:
 - a) I ricambi d'aria negli ambienti devono essere ottenuti mediante apertura dei serramenti. La superficie di aerazione viene valutata misurando le parti realmente apribili, escludendo pertanto tutte le parti con vetri fissi. I serramenti scorrevoli vengono computati per la metà della loro superficie complessiva. Per i rapporti aeranti minimi si faccia riferimento ai rapporti illuminanti di cui all'art. 38.5;
 - b) Le unità immobiliari di superficie utile di pavimento superiore a 60,00 mq non possono essere monoaffaccio;
 - c) I locali abitabili posti al piano sottotetto non possono essere aerati solo zenitamente, per assicurare i ricambi d'aria in caso di pioggia o neve. In tal senso anche gli abbaini sono da considerare aperture verticali.

38.7 Scale, ascensori, ringhiere, parapetti

1. Le prescrizioni relative a scale, ascensori e parapetti sono contenute nella DGR n. 1428/2011, con le precisazioni ed integrazioni di seguito elencate.
2. Gli ascensori esterni di qualsiasi tipo ed altri sistemi di sollevamento realizzati al fine di migliorare l'accessibilità agli edifici non adeguati alle norme sulle barriere architettoniche, sono da considerarsi volumi tecnici e devono rispettare, compresi gli eventuali ballatoi strettamente necessari per il collegamento, esclusivamente le distanze prescritte dal Codice Civile.
3. Qualora l'inserimento dei predetti sistemi di sollevamento all'interno di un vano scala condominiale esistente comporti la riduzione della larghezza della scala stessa, dovrà comunque essere garantita una larghezza minima utile netta (libera da corrimano) di 80 cm, fatte salve diverse specifiche valutazioni ai fini della sicurezza e prevenzione incendi da parte delle autorità competenti.
4. In interventi di sopraelevazione di edifici esistenti, qualora il nuovo piano sia soggetto all'obbligo di installazione dell'ascensore, potranno essere prolungati il vano scala e l'ascensore esistenti, seppure gli stessi non siano conformi alle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche, qualora il professionista asseveri l'impossibilità tecnica e vengano comunque adottati sistemi di accessibilità equivalente (come definiti dalla DGR 1428/2011).
5. Le scale condominiali o interne alle unità immobiliari esistenti, ma già presenti alla data di entrata in vigore della DGR 509/2010 (2 marzo 2010), anche qualora non conformi alle vigenti normative, possono essere mantenute o sostituite qualora migliorative della situazione esistente, nel rispetto del punto 38.1 del presente articolo.
6. Le scale interne alle unità immobiliari che collegano locali di abitazione con cantine, sottotetti o vani accessori, ad esclusione delle autorimesse, possono essere anche di tipo a chiocciola o con gradini a piè d'oca, purché abbiano comunque unico requisito minimo la larghezza netta per rampa di almeno 0,80 m.
7. La distanza tra una porta ed il primo gradino di una scala discendente non può essere inferiore a 0,40 m.
8. Negli edifici e negli spazi di loro pertinenza, i dislivelli superiori a 0,50 m devono essere dotati di idoneo parapetto.

38.8 Piani seminterrati e sotterranei

1. Nessun locale abitabile può essere posto, in tutto o in parte, al di sotto del piano di campagna, ad esclusione di quanto definito al comma 3. I vani seminterrati ed interrati possono invece

essere destinati a locali accessori.

2. Nel caso di locali abitabili seminterrati legittimamente preesistenti, contestualmente ad eventuali interventi di cui all'art.3 comma 1 lett. d, del DPR 380/2001, dovranno essere realizzate intercapedini areate in modo da evitare il contatto diretto tra il terreno e le pareti dei suddetti locali abitabili.
3. Nel caso di edifici situati su terreni con una pendenza tale da non consentire il rispetto del precedente comma 1, i locali abitabili, per motivate ragioni, possono essere parzialmente seminterrati. Al fine di evitare il contatto diretto tra il terreno e le pareti dei suddetti locali abitabili, devono essere realizzate scarpate o intercapedini areate della larghezza minima di 1,00 m, le quali devono essere munite di drenaggi sufficienti e realizzate mediante l'impiego di materiale idrofugo. Le finestre concorrenti al rapporto aeroilluminante devono comunque essere aperte sugli spazi liberi e non sulle intercapedini.
4. Tutti i pavimenti dei locali a contatto con il terreno devono avere il piano di calpestio isolato, anche mediante sistemi tipo "igloo" o equivalente, efficacemente aerato e ventilato, di idoneo spessore.

38.9 Recupero dei sottotetti ai fini abitativi

1. Per i sottotetti esistenti si applicano i parametri di cui alla vigente Legge Regionale, con le ulteriori precisazioni ed integrazioni di seguito elencate.
2. Sono esclusi interventi ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta sulla base di pianificazioni territoriali sovraordinate, in aree a pericolosità idraulica o idrogeologica ove siano preclusi interventi di ampliamento volumetrico o di superficie.
3. Gli interventi di recupero dei sottotetti comportano la corresponsione del contributo di costruzione commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione, calcolati sulla SUL resa abitativa secondo le tariffe approvate e vigenti al momento del rilascio, per le opere di nuova costruzione.
4. Gli interventi di recupero dei sottotetti restano subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali, in misura non inferiore a quanto previsto dall'Art.14 del PI. In caso di impossibilità di reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali nella misura minima sopraindicata, l'intervento è comunque sempre consentito previa corresponsione al Comune di una somma equivalente alla monetizzazione della quota parte delle aree per parcheggio, sulla base del criterio di determinazione stabilito dall'art. 24 del PI.
5. Gli interventi edilizi per il recupero a fini abitativi dei sottotetti devono avvenire senza alcuna modifica della quota del solaio sottostante, quando tale diminuzione di quota comporti la riduzione dell'altezza netta del piano abitabile sottostante al di sotto di m 2,70 e m 2,40 per gli accessori.
6. Per quanto non espressamente derogato dalla Legge Regionale, il recupero è subordinato al rispetto delle ulteriori prescrizioni igienico-sanitarie previste nel presente regolamento.
7. Negli interventi disciplinati dal presente articolo, il piano recuperato non genera un nuovo livello e non è computabile ai fini dell'obbligo di installazione dell'ascensore.
8. È fatto salvo il rispetto di quanto prescritto per le coperture dal successivo art. 76 e dal PI per gli edifici della Città Storica.

38.10 Locali ad usi non abitativi

1. Per i locali a destinazione ricettiva/alberghiera si applicano le disposizioni vigenti in materia tra

cui la DGR 807/2014, 1521/2014 e 1578/2018; per quelli a destinazione ricettiva/complementare (alloggi turistici, camere, centri vacanze, etc...) si applicano le disposizioni della DGR 419/2015. I locali delle "abitazioni a locazione turistica" e dei "Bed & Breakfast" sono soggetti alle norme del presente articolo.

2. Per i locali degli edifici a destinazione agricola deve essere rispettato quanto stabilito dall'art.44 e seguenti della LR 11/2004, dal vigente PI, nonché dalle specifiche normative di settore vigenti
3. Per i locali a destinazione produttiva, direzionale e commerciale si applicano le disposizioni contenute nella DGR 1887/1997, nella relativa Circolare Regionale n. 13/1997, nel D.lgs 81/2008 o le linee guida pubblicate sui siti web istituzionali e in tutte le norme specialistiche nazionali e regionali di settore, in relazione alla tipologia di attività. Il tecnico progettista deve sempre asseverare la conformità del progetto a tali normative.
4. Per le strutture scolastiche e prescolastiche, per le strutture universitarie, socio-sanitarie ed ospedaliere si applicano le specifiche disposizioni vigenti in materia.
5. Con riferimento alle destinazioni degli edifici esistenti, in presenza di interi edifici non residenziali, legittimati come tali prima della data di adozione del PI sono consentite nuove destinazioni tra quelle indicate fra gli "usi regolati" senza il rispetto delle limitazioni indicate nei singoli tessuti individuati nel PI. Rimangono vietati anche in tale ipotesi gli usi "non ammessi" dal tessuto e devono comunque essere assolti gli obblighi di recupero degli standards a parchamento.

38.11 Autorimesse e parcheggi privati

1. I parcheggi privati, realizzati ai sensi dell'art. 9 della legge 122/89, qualora non siano ricavabili all'interno dell'edificio o nelle aree di pertinenza, possono essere ricavati in aree contigue.
2. Nelle destinazioni a ristorante o locali di spettacolo i parcheggi privati possono essere reperiti tramite accordi procedurali, ai sensi dell'art. 11 della legge 241/90, con il quale il proprietario e, se persona diversa, il titolare dell'attività, si impegnano irrevocabilmente per sé, successori ed aventi causa, a mantenere la destinazione delle aree in questione a parcheggio, sino alla cessazione dell'attività stessa e a cessare immediatamente l'esercizio dell'attività in questione o a ridurre la capienza massima di utenza sino al rispetto dello standard minimo richiesto, qualora per qualsiasi ragione le aree non dovessero essere più nella loro disponibilità. Tale disponibilità può sussistere sia a titolo di proprietà, sia in forza di contratto di locazione e costituisce requisito indispensabile sia per l'esercizio dell'attività commerciale (e relativa autorizzazione) sia per l'agibilità dei locali in relazione alla destinazione e alla capienza massima di utenza.
3. Si considerano pertinenziali i parcheggi ricadenti nel raggio di 400 metri dall'accesso principale dell'edificio in cui è ubicata l'unità immobiliare di cui costituiscono pertinenza.

Art. 39 - Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo

1. La materia relativa agli aspetti energetici dell'edilizia e ai requisiti ecologici ed ambientali è disciplinata dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali, dai relativi regolamenti attuativi, dalle norme UNI e dagli strumenti urbanistici ai quali si rinvia.
2. I PUA devono essere conformi alle previsioni del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), a partire dalla sua approvazione.

Art. 40 - Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale.

1. Tali specifiche sono disciplinate dal PI, qualora previste.

Art. 41 - Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti

1. Il Comune riconosce gli incentivi previsti dalle vigenti norme nazionali e regionali non aventi carattere discrezionale, per il conseguimento dell'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici. Tali incentivi sono tra loro cumulabili, fatto salvo ove sia esplicitamente escluso per legge.
2. In applicazione dell'art. 5 della LR 4/2007 è consentito lo scomputo dell'intero spessore delle murature perimetrali dai volumi e dalle superfici per interventi di edilizia sostenibile finalizzati al contenimento del fabbisogno energetico. Gli interventi posso usufruire di tale scomputo nei seguenti casi:
 - nelle nuove costruzioni e demolizioni/ricostruzioni devono prevedere la realizzazione dell'edificio in classe energetica A4;
 - negli interventi sull'esistente devono prevedere il miglioramento di 2 classi energetiche; rimane fatto salvo che tale incentivo non è applicabile agli edifici per i quali il PI prevede un grado di protezione che esclude gli ampliamenti
3. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, ai sensi dell'art. 17, comma 4bis del DPR 380/2001, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20% rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali.
4. Per incentivare gli interventi di cui al precedente comma, il REC prevede ulteriori riduzioni del contributo di costruzione come segue:

SCHEDA 1

INTERVENTI SU FABBRICATI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI

Sostenibilità energetico-ambientale degli edifici	Riduzione contributo
a.1) Miglioramento dell'intero edificio di due classi energetiche*	10%
a.2) Miglioramento dell'intero edificio di tre classi energetiche*	15%
b.1) Miglioramento dell'intero edificio di una classe sismica*	10%
b.2) Miglioramento dell'intero edificio di due classi sismiche*	15%
c) Utilizzo di coperture a verde per almeno il 50% della nuova superficie coperta	5%
d) Miglioramento della qualità ambientale interna ¹	20%
e) Adozione di sistemi per l'ottimizzazione delle risorse idriche ²	5%

¹ In riferimento al DM 11 ottobre 2017 - Criteri ambientali minimi (CAM) - 2.3.5.4 "Inquinamento elettromagnetico indoor" e p.to. 2.3.5.5 "Emissioni dei materiali"

² In riferimento al DM 11 ottobre 2017 - Criteri ambientali minimi (CAM) - p.to 2.2.7 "Riduzione dell'impatto sul sistema idrografico superficiale e sotterraneo e/o p.to 2.3.4 "Risparmio idrico".

f) Adozioni di infrastrutture funzionali a favorire la mobilità sostenibile ³	10%
g) Miglioramento della dotazione arborea delle aree verdi di pertinenza ⁴	5%
i) Desigillazione delle aree urbanizzate ⁵	5%
l) Utilizzo di materiali di recupero ⁶	5%

* si applicano solo per interventi in ampliamento.

**SCHEDA 2:
INTERVENTI SU FABBRICATI NON RESIDENZIALI**

Sostenibilità energetico-ambientale degli edifici	Riduzione contributo
a) Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ⁷	15%
b.1) Miglioramento dell'intero edificio di una classe sismica*	5%
b.2) Miglioramento dell'intero edificio di due classi sismiche*	15%
c) Utilizzo di coperture a verde per almeno il 50% della nuova superficie coperta	15%
e) Adozione di sistemi per l'ottimizzazione delle risorse idriche ⁸	5%
f) Adozioni di infrastrutture funzionali a favorire la mobilità sostenibile ⁹	10%
g) Miglioramento della dotazione arborea delle aree verdi di pertinenza ¹⁰	5%
i) Desigillazione delle aree urbanizzate ¹¹	5%
l) Utilizzo di materiali di recupero ¹²	5%

* si applicano solo per interventi in ampliamento.

5. Tale incentivo:
 - a) è da ritenersi aggiuntivo a quello dei precedenti commi 1 e 3;
 - b) non può superare una riduzione complessiva pari al 50% oltre a quelli già previsti al precedente comma 4.
6. In sede di presentazione dell'intervento e del relativo calcolo dell'incentivo di cui al presente articolo, il progettista dovrà asseverare che le opere sono progettate conformemente ai requisiti

³ In riferimento al DM 11 ottobre 2017 - Criteri ambientali minimi (CAM) - p.to 2.2.9 "Infrastrutturazione secondaria e mobilità sostenibile".

⁴ Il progetto dovrà indicare una selezione delle specie arboree e arbustive da mettere a dimora in tali aree, tenendo conto della funzione di assorbimento delle sostanze inquinanti in atmosfera, e di regolazione del microclima e utilizzando specie che presentino le seguenti caratteristiche: ridotta esigenza idrica; resistenza alle fitopatologie; assenza di effetti nocivi per la salute umana (allergiche, urticanti, spinose, velenose etc.).

⁵ Sostituzione di pavimentazioni impermeabili pertinenziali con pavimentazioni aventi un coefficiente di permeabilità pari almeno a 0,50 per almeno l'80% della superficie pertinenziale scoperta.

⁶ In riferimento al DM 11 ottobre 2017 - Criteri ambientali minimi (CAM) - p.to 2.4.1.2 "Materia recuperata o riciclata";

⁷ L'impianto deve essere progettato per coprire almeno il 40% del fabbisogno stimato;

⁸ In riferimento al DM 11 ottobre 2017 - Criteri ambientali minimi (CAM) - p.to 2.2.7 "Riduzione dell'impatto sul sistema idrografico superficiale e sotterraneo e/o p.to 2.3.4 "Risparmio idrico".

⁹ In riferimento al DM 11 ottobre 2017 - Criteri ambientali minimi (CAM) - p.to 2.2.9 "Infrastrutturazione secondaria e mobilità sostenibile".

¹⁰ Il progetto dovrà indicare una selezione delle specie arboree e arbustive da mettere a dimora in tali aree, tenendo conto della funzione di assorbimento delle sostanze inquinanti in atmosfera, e di regolazione del microclima e utilizzando specie che presentino le seguenti caratteristiche: ridotta esigenza idrica; resistenza alle fitopatologie; assenza di effetti nocivi per la salute umana (allergiche, urticanti, spinose, velenose etc.).

¹¹ Sostituzione di pavimentazioni impermeabili pertinenziali con pavimentazioni aventi un coefficiente di permeabilità pari almeno a 0,50 per almeno l'50% della superficie pertinenziale scoperta.

¹² In riferimento al DM 11 ottobre 2017 - Criteri ambientali minimi (CAM) - p.to 2.4.1.2 "Materia recuperata o riciclata";

per i quali si richiede l'incentivo e allegare apposita relazione tecnica descrittiva delle soluzioni proposte in relazione ai requisiti richiesti dal presente articolo.

Per una corretta progettazione degli edifici, con particolare riferimento all'applicazione dei criteri Minimi Ambientali (CAM), è raccomandata la consultazione delle [linee guida](#) predisposte progetto PrepAIR a cui partecipa anche la Regione Veneto.

7. Per interventi che prevedano nuove volumetrie superiori a 2.000 mc o di 1.000 mq di SUL per gli edifici industriali, è obbligo prestare idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari al costo di costruzione della porzione dell'immobile realizzata con l'applicazione delle incentivazioni ottenute maggiorato del 20%, calcolato in conformità alle disposizioni del DM 801/77, a garanzia della esecuzione delle opere in conformità alla predetta relazione tecnica di cui al precedente comma. La mancata costituzione delle suddette garanzie è condizione impeditiva all'esercizio dell'attività edilizia.
8. In sede di dichiarazione di fine lavori, è fatto obbligo presentare, unitamente alla dichiarazione di fine lavori, perizia asseverata corredata da idonea documentazione (quali ad esempio documentazione fotografica, di trasporto -ddt, ricevute pagamenti materiali; etc...) relativa alle diverse fasi costruttive, attestante l'effettiva e conforme esecuzione degli interventi per i quali si è richiesto l'incentivo.
9. Le verifiche sono effettuate su tutti gli interventi edilizi che hanno avuto accesso agli incentivi e che interessano immobili con volume o superficie superiore a quello stabilito dal precedente comma 7, mentre nei rimanenti casi le verifiche sono disposte a campione nella misura minima del 10% degli interventi che hanno usufruito degli incentivi.
10. Le verifiche sugli interventi che hanno determinato l'accesso agli incentivi sono disposte dall'Amministrazione per mezzo del proprio ufficio tecnico e/o con l'ausilio di tecnici esterni qualificati.
11. Per sostenere gli oneri economici di verifica necessari all'adempimento dei controlli di cui sopra, il richiedente, al momento della presentazione del titolo abilitativo comprensivo della domanda degli incentivi di cui sopra, dovrà versare all'Amministrazione Comunale, i diritti di segreteria stabiliti con proprio atto dalla Giunta comunale.
12. Fatta salva l'applicazione della normativa vigente in materia di dichiarazioni non veritieri accertate dagli organi competenti, qualora, a seguito delle verifiche di cui al precedente comma 9, venissero meno i requisiti per l'ottenimento delle agevolazioni economiche, il soggetto attuatore, entro 90 giorni dall'avvenuta verifica, sarà tenuto al pagamento della quota di contributo di costruzione non versata secondo normativa vigente compresi degli interessi legali calcolati dalla data di ottenimento del titolo abilitativo.

Qualora il soggetto attuatore non dovesse pagare quanto dovuto, l'Amministrazione comunale sarà autorizzata, in via sostitutiva, a riscuotere la relativa polizza fidejussoria per assolvere agli obiettivi di qualità urbana previsti dal presente Regolamento.

Art. 42 - Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon

1. Insieme alle altre sorgenti naturali di radiazioni, il radon costituisce una delle principali fonti di radiazioni ionizzanti alle quali è esposta la popolazione.
2. Nelle more dell'approvazione delle linee guida del Piano Regionale, per diminuire la concentrazione di radon all'interno di un'abitazione, si applicano le seguenti disposizioni e cautele:
 - a) evitare o limitare l'impiego di materiali da costruzione ricchi di radon e minimizzare l'ingresso del gas dal terreno con adeguate tecniche di isolamento dei locali con esso confinanti;
 - b) facilitare la rimozione del radon dal suolo sottostante l'edificio (per aspirazione, pressione contraria) e in particolare con la realizzazione di vespai areati;
 - c) una ventilazione adeguata e bilanciata dei locali costituisce comunque uno strumento importante di limitazione della presenza del gas nell'edificio.

Art. 43 - Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale

1. Tutti i locali destinati a servizi igienici devono avere i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia oltre a quelli già elencati al precedente art. 38.10.

Art. 44 - Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")

1. Si demanda a quanto previsto all'art. 79 bis della LR 61/1985 così come modificato dalla LR 29/2019.

Art. 45 - Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa

1. Le prescrizioni per le sale da gioco, l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa sono contenute nella LR 38/2019 e nel vigente PI.

CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

Art. 46 - Strade

1. La disciplina relativa alle strade pubbliche e di uso pubblico è regolata dal vigente codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione nonché dal Regolamento Viario allegato al PGTU.
2. Le nuove strade devono essere dotate di adeguata fascia vegetale secondo quanto previsto dal Regolamento del Verde.
3. Per gli interventi assoggettati a PUA e/o a Permesso di costruire convenzionato, potranno essere richiesti dalla competente Direzione, appositi spazi destinati alle fermate del trasporto pubblico, al posizionamento dei contenitori della raccolta differenziata, al posizionamento del punto di ricarica elettrica delle auto e/o di altra opera di interesse pubblico funzionale a migliorare le condizioni delle nuove urbanizzazioni e del decoro nel suo insieme.

Art. 47 - Portici pubblici o ad uso pubblico

1. La costruzione dei portici destinati al pubblico transito e fronteggianti vie o spazi pubblici o di uso pubblico e inseriti in edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione, deve essere coerente con le caratteristiche della strada e/o alla fisionomia dell'ambiente circostante, e deve attenersi alle tipologie di finitura e di materiali, compatibili con quelli già in uso negli spazi pubblici urbani.
2. I portici e le gallerie devono essere dimensionati dal punto di vista architettonico e del decoro edilizio in rapporto alle altre parti dell'edificio, assicurando altresì il collegamento di tutti i loro elementi con quelli dei portici o delle gallerie contigui o vicini. Devono altresì essere realizzati nel rispetto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche e dovranno raccordarsi con le opere programmate dal [Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche \(PEBA\)](#).
3. Sono vietate le chiusure dei portici fatte salve apposite deroghe autorizzate con provvedimento di Giunta Comunale.

Art. 48 - Piste ciclabili

1. La realizzazione di piste ciclabili deve:
 - a) essere coerente con le direttive contenute nel PUMS;
 - b) rispettare le specifiche tecniche vigenti in materia (D.Lgs. 285/1992, DM 557/1998, L. n. 2/2018) nonché quelle contenute all'interno dell'[Abaco](#) allegato al PI e del Regolamento del Verde.
2. Nella progettazione si dovranno ricercare soluzioni che rendano il percorso ciclabile più sicuro e fruibile a tutte le persone, indipendentemente dalle loro abilità motorie, compresi gli utenti di velocipedi a tre o più ruote.
3. Negli spazi pertinenziali dei plessi scolastici, delle attrezzature pubbliche e sportive, nonché degli spazi pubblici e delle aree di parcheggio, devono essere previste aree idonee per lo stazionamento delle biciclette, possibilmente coperte.
4. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile, per gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione si prevede quanto segue:
 - a) Per gli usi residenziali in cui sono previsti 5 o più alloggi, devono essere predisposti spazi comuni per il deposito di biciclette e/o veicoli per la micromobilità elettrica, nella misura

minima di 1,5 mq per le prime cinque unità abitative e 1 mq per quelle successive. Tale spazio:

- deve essere realizzato in collegamento con il vano scala e deve poter essere raggiunto dall'esterno a filo terra o attraverso una rampa;
 - rientra tra gli spazi comuni del fabbricato e non concorre al calcolo della SUL e/o del volume edificabile.
- b) per gli usi commerciali e direzionali in cui è prevista la realizzazione di parcheggi ad uso pubblico e nelle strutture pubbliche andranno previsti spazi comuni specificamente attrezzati per il deposito di biciclette e/o veicoli per la micromobilità elettrica, nella misura minima di 1,00 mq ogni 25 mq di area a parcheggio. Tali strutture potranno rientrare negli spazi da reperire per la destinazione commerciale direzionale e non dovranno essere conteggiati nell'area minima da destinare a parcheggio effettivo.

Art. 49 - Aree per parcheggio

1. I parcheggi devono di norma essere approntati utilizzando materiali permeabili per le zone di sosta e manto di asfalto per le corsie di manovra, qualora compatibile con le esigenze di tutela ambientale del suolo e del sottosuolo. I parcheggi scoperti devono essere sempre alberati, nel rispetto delle direttive e prescrizioni fornite dal Regolamento del Verde.
2. Il Comune potrà indicare le soluzioni ritenute maggiormente adeguate agli obiettivi della sicurezza del traffico, del decoro urbano, del rispetto dei diversi contesti ambientali e delle esigenze ecologiche.
3. I posti di stazionamento devono essere evidenziati ed identificati con opportuna segnaletica orizzontale e verticale.
4. Si richiamano le norme del PI vigente relative alla dotazione di parcheggi pertinenziali e ai criteri di progettazione dei PUA.
5. La realizzazione di pannelli solari fotovoltaici non aderenti né integrati ai tetti degli edifici può avvenire a copertura dei posti auto, nell'ambito di aree destinate a parcheggi, pubblici o privati, con esclusione delle aree di manovra. Devono essere rispettate le distanze contemplate dal codice civile. Può essere richiesto in fase di progettazione di tali strutture un intervento di mitigazione ambientale lungo il perimetro delle aree.

Art. 50 - Piazze e aree pedonalizzate

1. La progettazione di piazze e aree pedonali pubbliche o di uso pubblico dovrà essere volta ad una adeguata caratterizzazione dello spazio come fulcro della città pubblica e della vita urbana, curando la omogeneità formale rispetto ai luoghi annessi o collegati, finalizzando la composizione degli spazi a scenari che rispondono a criteri progettuali inclusivi e tali da incentivare obiettivi di coesione sociale.
2. Le piazze e le aree pedonalizzate devono essere realizzate nel rispetto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche e dovranno raccordarsi con le opere programmate dal [Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche \(PEBA\)](#).
3. Per la progettazione della dotazione a verde si demanda al Regolamento del Verde.

Art. 51 - Passaggi pedonali e marciapiedi

1. I passaggi pedonali e i marciapiedi devono avere dimensioni minime tali da permettere una

agevole percorribilità e la sosta pedonale e comunque in conformità con quanto stabilito dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione e dalla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche nonché con il [Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche \(PEBA\)](#).

2. I marciapiedi non devono avere repentine alterazioni di pendenza, né presentare, preferibilmente, gradini o ostacoli fisici; devono mantenere una larghezza costante proporzionata all'intensità del flusso pedonale, collegarsi tra loro in modo da costituire un sistema continuo e visibilmente percepibile che consenta ai pedoni di spostarsi agevolmente e in sicurezza anche tra i vari marciapiedi realizzando, ove possibile, le strisce pedonali su dossi posti alla stessa quota del marciapiede, comunque in conformità con quanto stabilito dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.
3. Gli interventi di nuova costruzione e/o demolizione e ricostruzione convenzionati prospettanti una strada pubblica o destinata a diventare pubblica, devono contribuire alla pavimentazione del marciapiede per il tratto prospettante l'area oggetto di intervento, prevedendo altresì l'eliminazione di eventuali barriere architettoniche preesistenti.

Art. 52 - Passi carrai e uscite per autorimesse

1. Le caratteristiche e le tipologie degli accessi carrai sono disciplinate dal vigente Codice della Strada e dal Regolamento Viario allegato al PGTU.
2. Quando per uscire dall'interno di un edificio o dall'area di pertinenza dello stesso sia necessario superare un dislivello, il piano inclinato destinato ai veicoli deve terminare con un tratto pianeggiante di almeno m 5 prima dell'accesso alla carreggiata o al marciapiede, qualora presente, fatta salva dimostrata impossibilità tecnica negli edifici esistenti.

Art. 53 - Chioschi/dehors su suolo pubblico e plateatici

53.1 Chioschi/dehors

1. Nelle more di approvazione di uno specifico regolamento, per i chioschi/dehors valgono le seguenti disposizioni:
 - I chioschi devono costituire elemento di valorizzazione ambientale dell'ambito in cui si collocano senza compromettere la visione degli elementi architettonici e paesaggistici che lo caratterizzano. La loro collocazione può avvenire solo in spazi a parcheggio e/o in spazi pedonali residuali del reale flusso pedonale.

La forma dei chioschi, i modi costruttivi e gli arredi devono essere per materiale e colore compatibili al contesto in cui si collocano. Essi devono essere semplicemente appoggiati al terreno o su una base che non emerge dal pavimento. Gli elementi tecnici, come per esempio i condizionatori, devono essere inseriti all'interno del chiosco. Nei chioschi esistenti, qualora non sia tecnicamente possibile l'inserimento degli elementi tecnici al loro interno, questi ultimi possono essere installati all'esterno a condizione di ridurre al minimo l'impatto visivo.

I chioschi devono essere realizzati con strutture facilmente smontabili e di palese amovibilità nel rispetto delle norme di sicurezza, impatto acustico e luminoso ecc.

- Il dehors è stagionale se la struttura è posta su suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare; è permanente se la struttura è posta su suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per l'intero anno solare. Qualora tali manufatti vengono installati in ambiti sottoposti a vincolo di bene

culturale/paesaggistico, si rinvia a quanto prescritto D.Lgs. 42/2004.

Qualora installati in area pubblica, tali strutture dovranno essere preliminarmente convenzionate e/o concordate con l'amministrazione comunale.

53.2 Strutture a copertura di plateatici in spazi privati


1. Nelle more di uno specifico regolamento, sono ammesse a copertura di plateatici in spazi privati esclusivamente strutture leggere e di facile removibilità delle tipologie di cui alle definizioni uniformi n. 63-64-65-66 del precedente art. 3.
2. Tali strutture, anche se infisse al suolo, non configurano delle nuove costruzioni e sono soggette a SCIA. Devono comunque rispettare le distanze previste dal codice civile dalle costruzioni e dalle vedute.

Art. 54 - Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni

1. Gli interventi derivanti dall'attività edilizia che comportino l'esecuzione, la modifica o la rimozione con conseguente ripristino di ogni opera o servizio pubblico o di uso pubblico (pali dell'illuminazione, segnaletica stradale, pozzetti, cordonate etc.) dovranno essere eseguiti dai soggetti responsabili a propria cura e spese, previo accordo con l'ufficio tecnico comunale per le modalità di esecuzione, previo versamento del deposito cauzionale e/o fideiussione.

Art. 55 - Recinzioni

1. Le recinzioni e divisioni a confine tra lotti e lungo gli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere eseguite con sistemi decorosi e duraturi; l'altezza di murature di qualunque tipo non può superare in nessun punto 1,00 m fuori dal piano di campagna; a livello superiore può essere installata cancellata o grigliato metallico di altezza tale che la massima altezza della recinzione non superi in nessun punto 2,50 m.
2. È ammesso il mantenimento di tutte le soluzioni legittimamente preesistenti, nonché l'allineamento, in altezza, con le adiacenti recinzioni.
3. In ambito produttivo, per gli impianti industriali ed artigianali o ad essi assimilati, sono consentite anche recinzioni del tutto piene fino a m 3,00 di altezza sempre sulla base di un progetto edilizio che, con un'analisi delle caratterizzazioni insediative – ambientali del contesto in cui ricade l'area d'intervento, oltre che per forma, materiali e colori, garantisca un loro omogeneo inserimento nell'impianto insediativo e/o nell'ambiente circostante prevedendo anche delle adeguate mascherature con elementi vegetali.
4. In ambito rurale le recinzioni in rete metallica o in muratura con sovrastante ringhiera sono ammesse solamente come delimitazione dell'area di pertinenza degli edifici. Negli altri casi sono ammesse solo recinzioni in rete metallica, siepi, staccionate in legno, che garantiscono comunque il passaggio degli animali.
5. Qualora sussistano dislivelli, l'altezza massima della recinzione va calcolata tra la linea di terra, posta a quota superiore rispetto al terreno sottostante, ed il filo esterno della recinzione. Il muro di contenimento del terreno non va conteggiato nella determinazione dell'altezza massima (v. schema esemplificativo sottostante)



6. Eventuali apparecchiature video-citofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato, protetto da fotocellule, devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.
7. Le distanze delle recinzioni dalle strade fuori dai centri abitati sono disciplinate dall'art.26 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/1992).
8. Nella Città Storica vale quanto previsto dalle NTO del PI; per gli edifici soggetti a grado di protezione, gli interventi relativi alle recinzioni che implichino una flessibilità progettuale, devono essere sottoposti a validazione dirigenziale preventiva.
9. Soluzioni diverse, se motivate da particolari esigenze, potranno essere valutate della Commissione Locale per il Paesaggio.

Art. 56 - Numeri civici

1. Per la disciplina relativa alla numerazione civica si demanda allo specifico [Regolamento comunale per la toponomastica](#).

CAPO III - TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE

Art. 57 - Aree verdi

1. Si rinvia a quanto disposto dal PI e dal “Regolamento del Verde”.

Art. 58 - Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale

1. Si rinvia a quanto disposto dal PI e dal “Regolamento del Verde”.

Art. 59 - Parchi e percorsi in territorio rurale

1. Si rinvia a quanto disposto dal “Regolamento del Verde” e dal “Regolamento di Polizia Rurale”.

Art. 60 - Sentieri

1. Gli interventi di sistemazione/ rifunzionalizzazione del paesaggio agrario, fermo restando il rispetto dell'ambiente naturale, devono essere particolarmente attenti alla fruibilità collettiva del territorio, a cui sono preordinati vie, tracciati, sentieri, strade poderali e percorsi naturalistici in genere. Per ulteriori disposizioni si demanda al “Regolamento del Verde” e dal “Regolamento di Polizia Rurale”.

Art. 61 - Orti urbani

1. Si rinvia a quanto disposto dal PI.

Art. 62 - Tutela del suolo e del sottosuolo

1. Si demanda alle leggi vigenti in materia e al PI.

CAPO IV - INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

Art. 63 - Approvvigionamento idrico

1. Si rimanda alla carta dei servizi del gestore del servizio.

Art. 64 - Depurazione e smaltimento acque

1. Si rimanda alla carta dei servizi del gestore del servizio.

Art. 65 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

1. Si rimanda alla carta dei servizi del gestore del servizio.

Art. 66 - Distribuzione dell'energia elettrica

1. Si rimanda alla carta dei servizi del gestore del servizio.

Art. 67 - Distribuzione del gas

1. Si rimanda alla carta dei servizi del gestore del servizio.

Art. 68 - Ricarica dei veicoli elettrici

1. Secondo quanto disposto dall'art.4 commi 1-bis e 1-ter del D.Lgs 192/2005, così come modificato dall'art.6 del D.Lgs 48/2020. In particolare:

Negli edifici di nuova costruzione, negli edifici sottoposti a ristrutturazione importante e negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto sono rispettati i seguenti criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici:

- a) negli edifici non residenziali di nuova costruzione e negli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati di più di dieci posti auto, sono installati:
 - 1) almeno un punto di ricarica ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE;
 - 2) infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto ogni cinque, al fine di consentire anche in una fase successiva di installare ulteriori punti di ricarica per veicoli elettrici;
- b) l'obbligo di cui alla lettera a) si applica qualora:
 - 1) il parcheggio sia situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio;
 - 2) il parcheggio sia adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio;
- c) entro il 1° gennaio 2025, negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto, è installato almeno un punto di ricarica ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE;
- d) negli edifici residenziali di nuova costruzione e negli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati di più di dieci posti auto, sono installate, in ogni posto auto, infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, al fine di consentire anche in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE;
- e) l'obbligo di cui alla lettera d) si applica qualora:

- 1) il parcheggio è situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio;
- 2) il parcheggio è adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio;
- f) le disposizioni di cui alle lettere da a) a e) non si applicano nel caso in cui:
 - 1) l'obbligo insista su edifici di proprietà di piccole e medie imprese, quali definite al titolo I° dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, e da esse occupati;
 - 2) con riguardo esclusivo alle lettere a) e d), siano state presentate domande di permesso a costruire o domande equivalenti entro il 10 marzo 2021;
 - 3) le infrastrutture di canalizzazione necessarie si basino su microsistemi isolati e ciò comporti problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e comprometta la stabilità della rete locale;
 - 4) il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superi il 7% del costo totale della ristrutturazione importante dell'edificio;
 - 5) l'obbligo insista su edifici pubblici che già rispettino requisiti comparabili conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE.

Art. 69 - Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento

1. L'obbligo di integrazione con tecnologia da fonti rinnovabili nei nuovi edifici e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti è disciplinato dal D.lgs 28/2011 – Allegato 3.
2. Nel caso della presenza di reti di teleriscaldamento a una distanza inferiore a metri 250 da interventi edilizi assoggettati a PUA e/o a Permessi di costruire convenzionati, ovvero nel caso l'intervento di cui sopra ricada in zona interessata da progetti di teleriscaldamento già approvati e programmati dall'Amministrazione comunale o dal soggetto gestore del servizio, è obbligatorio prevedere la predisposizione delle opere murarie e impiantistiche necessarie per il futuro collegamento alle stesse.

Art. 70 - Telecomunicazioni

1. Nelle more di uno specifico regolamento comunale si demanda alla normativa nazionale e regionale in materia.

CAPO V - RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO

Art. 71 - Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi

1. Gli edifici devono essere mantenuti in ogni loro parte in piena conformità alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di igiene.
2. Le facciate degli edifici devono essere mantenute in modo conforme al pubblico decoro e in modo da armonizzarsi con gli edifici circostanti e con le caratteristiche degli spazi pubblici. Devono essere rimossi gli impianti, le insegne, le tende e ogni altra sovrastruttura in disuso o di cui comunque sia accertato lo stato di abbandono, con esclusione degli elementi di valore storico-culturale o oggetto di tutela.
3. Devono essere altresì conservate in buona manutenzione le aree verdi private ed i terreni non coltivati, privi di specifica destinazione, i quali non possono diventare indecorosi o pericolosi.
4. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo rimane fatta salva la possibilità per il Sindaco di emanare Ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art.50 del D.lgs 267/2000.

Art. 72 - Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio

1. Nella Città Storica vale quanto previsto dal PI; per gli edifici soggetti a grado di protezione, gli interventi di modifica delle facciate che implichino una flessibilità progettuale, devono essere sottoposti a validazione dirigenziale preventiva.
2. La realizzazione di cappotti termici, o di rivestimenti finalizzati al risparmio energetico, è consentita con le seguenti prescrizioni:
 - a) particolare attenzione deve essere rivolta alla progettazione del raccordo tra il cappotto e gli elementi decorativi delle facciate, che vanno preservati sia a livello sia fisico che percettivo; è obbligatoria la presentazione di idonei particolari costruttivi che illustrino le soluzioni tecnologiche a tal fine adottate;
 - b) deve essere estesa all'intera facciata o comunque essere architettonicamente coerente con l'impaginato architettonico dell'edificio; nel caso di edifici a schiera, fermo restando che è preferibile venga predisposto ed attuato progetto unitario, potranno essere valutate richieste su singole porzioni qualora si adottino accorgimenti tali da non pregiudicare la lettura unitaria delle facciate.
 - c) su facciate di edifici prospicienti il suolo pubblico, l'isolamento termico esterno (tipo cappotto), non costituisce occupazione di suolo pubblico.

Art. 73 - Elementi aggettanti delle facciate

1. Nessuna parte dell'edificio può sporgere su spazi pubblici o aperti al pubblico transito, ad eccezione di gronde, balconi, davanzali, pensiline, inferriate, insegne, apparecchi illuminanti esterni, telecamere e analoghi impianti di modeste dimensioni, i quali possono essere posizionati esclusivamente oltre l'altezza di 4,20 m e con le seguenti sporgenze:
 - a) nelle strade fino a 8 metri di larghezza, sporgenza massima 0,50 m;
 - b) nelle strade da m 8 a m 12, sporgenza massima 1,00 m;
 - c) nelle strade con larghezza superiore a m 12, sporgenza massima 1,50 m.
2. Modanature quali cornici, lesene, capitelli o marcapiani, non sono soggette alle prescrizioni

del precedente comma.

3. È fatto salvo il diritto di conservare gli sporti di maggiori dimensioni già autorizzati e/o storicizzati.
4. È vietata la costruzione in aggetto sopra il suolo pubblico di corpi chiusi a sbalzo.

Art. 74 - Allineamenti

1. Si rinvia a quanto disposto dal PI.

Art. 75 - Piano del colore

1. Nelle more di approvazione del Piano del Colore, valgono le prescrizioni di cui ai seguenti commi.
2. Le tinteggiature degli edifici devono essere rispettose della tradizione cromatica del territorio veronese e del contesto nel quale si inseriscono.
3. Le tinteggiature devono rispettare l'unitarietà della facciata e, qualora esistenti, le tradizionali marcature (risalto cromatico) di marcapiani, contorni di porte o finestre, gronde e simili. Sono preferibilmente da escludere pitture a legante acrilico, salvo nel caso di rivestimento di cappotti; vanno preferite quelle con legante a calce con fissativi naturali e/o pitture ai silicati.
4. Nel rispetto del decoro, eventuali "murales" devono essere autorizzati dalla Commissione Locale per il Paesaggio.
5. Nella città storica vale altresì quanto previsto dal PI.

Art. 76 - Coperture degli edifici

1. Nella Città Storica vale quanto previsto dalle NTO del PI; per gli edifici soggetti a grado di protezione, gli interventi di modifica delle coperture che implichino una flessibilità progettuale, devono essere sottoposti a validazione dirigenziale preventiva. Ad integrazione di quanto specificato nel PI, si evidenzia che, qualora venga realizzato l'**isolamento termico** sulla copertura di edifici esistenti, il conseguente nuovo spessore della gronda, dato dal necessario mascheramento dell'isolamento, non deve essere in contrasto con le proporzioni della facciata e con la tipologia costruttiva tradizionale di sporti e canali di gronda; è obbligatoria la presentazione di idonei particolari costruttivi che illustrino le soluzioni tecnologiche a tal fine adottate.
2. Nelle zone sottoposte a vincoli di cui alla parte II o III del D.Lgs. n.42/2004, ogni intervento sulle coperture è ammesso qualora ottenga il relativo atto di assenso.
3. Ad esclusione delle zone produttive e di quelle di cui ai commi precedenti, per le coperture degli edifici si applicano le seguenti prescrizioni:
 - a) la **pendenza** delle falde non può superare il 35%, salvo il caso, negli edifici esistenti, di maggiori pendenze preesistenti;
 - b) è ammessa la realizzazione di **tetti piani** purché la superficie degli stessi sia decorosamente finita, evitando guaine a vista e materiali riflettenti; sono incentivate le coperture verdi in applicazione delle vigenti normative in materia bioclimatica e di risparmio energetico; le strutture di arredo sulle coperture praticabili devono rispettare le prescrizioni e le tipologie previste per le aree di pertinenza degli edifici di cui all'art. 98 del presente Regolamento.
 - c) la realizzazione di **abbaini** è ammessa per l'aeroilluminazione dei locali sottostanti. Gli

stessi devono avere le misure massime definite dal PI, ovvero altezza di 1,20 m, larghezza di 1,00 m e profondità di 2,50 m.

- d) la realizzazione di **lucernari** è ammessa per l'aeroilluminazione dei locali sottostanti e/o per l'agevole accesso alla copertura;
 - e) la realizzazione di **terrazze in falda** non deve interessare le linee di colmo e di gronda; non possono essere realizzate altane alla veneziana;
 - f) nel caso di realizzazione di **volumi tecnici e impianti tecnologici** (tra i quali gli extracorsa degli ascensori) in copertura, i progetti devono prevedere posizioni e tecniche esecutive tali da minimizzare l'alterazione dell'equilibrio architettonico dell'edificio.
4. Gli interventi di cui al precedente comma non sono ammessi quando l'alterazione introdotta risulti particolarmente pregiudizievole o comunque incompatibile con il valore architettonico, ambientale o tipologico del contesto in cui devono inserirsi.
 5. Soluzioni diverse, se motivate da particolari esigenze, potranno essere valutate della Commissione Locale per il Paesaggio.

Art. 77 - Illuminazione pubblica

1. Si demanda alle disposizioni legislative vigenti in materia e al Piano dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso (PICIL).

Art. 78 - Griglie ed intercapedini

1. Si definisce "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali intinti, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute. (vedasi quadro delle definizioni).
2. Qualora le intercapedini siano collocate in fregio al piano stradale di vie o piazze pubbliche o gravate di servitù d'uso pubblico, sono soggette a preventiva concessione comunale ed al pagamento delle relative imposte.
3. I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie compatibili con le vigenti norme per il superamento delle barriere architettoniche.
4. Le intercapedini devono essere mantenute pulite, sgombere da qualsivoglia materiale e prive di percolamenti o ristagni di acque meteoriche o liquami, a cura e spese dei concessionari.
5. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per eventuali infiltrazioni di acqua o umidità dal suolo stradale nelle intercapedini.

Art. 79 - Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici

1. Per le **antenne paraboliche** valgono le seguenti prescrizioni:
 - a) devono essere installate sulla copertura dell'edificio, il più possibile defilate dai principali punti di vista della pubblica via. Esse devono essere posizionate sulla falda tergale. Qualora per motivate ragioni di carattere tecnico non sia possibile tale posizionamento e quindi le antenne paraboliche debbano essere collocate su falde prospicienti spazi pubblici, esse devono essere posizionate ad una distanza dal filo di gronda sufficiente a non renderle visibili da strade e spazi pubblici.

- b) qualora per motivate ragioni tecniche non sia possibile l'installazione sulla copertura, è consentito posizionarle altrove, evitando comunque il montaggio sulle recinzioni e sulle facciate degli edifici; qualora vengano installate sui balconi, dovranno essere arretrate in modo da evitare la vista dagli spazi pubblici ed il loro ingombro non dovrà sporgere oltre le dimensioni del balcone stesso. È ammessa la loro installazione su murature emergenti dalla copertura, quando queste siano arretrate rispetto alla linea di gronda in misura sufficiente a renderle il meno possibile visibili da strade e spazi pubblici o mitigati con rivestimenti coerenti con la facciata prossima del fabbricato.
- c) qualunque sia la loro collocazione, le parabole dovranno avere le dimensioni più ridotte reperibili in commercio con diametro massimo di cm 120, presentare una colorazione che si mimetizzi con quella del manto di copertura (o della parete, quando su murature) ed essere prive di logotipi, fregi, scritte, o altri elementi in grado di evidenziarne la presenza.
- d) negli edifici plurifamiliari e/o condominiali le antenne paraboliche devono essere sempre ad installazione centralizzata, in modo che l'utilizzo sia garantito a tutti i condomini. Per garantire una adeguata ricezione, è possibile l'installazione sulla copertura dell'edificio di più antenne paraboliche, purché sempre con installazione centralizzata ad uso condominiale. I convertitori e i relativi supporti possono mantenere la zincatura esterna, e, se colorati, devono avere una tonalità uguale o simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare. I cavi di collegamento non devono essere visibili all'esterno dell'edificio. Se fissati alle pareti esterne dell'edificio, devono essere mimetizzati seguendo grondaie e cornicioni o mediante colorazione in accordo con quella delle murature dell'edificio.
- e) negli interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione della copertura dell'edificio, le parabole esistenti devono essere adeguate alle prescrizioni di cui ai commi precedenti.
2. Le **unità esterne di condizionamento** in via generale non possono essere collocate su facciate di edifici visibili dagli spazi pubblici. Pertanto, nell'installazione di tali impianti dovranno essere osservati i seguenti accorgimenti:
- a) Nelle nuove costruzioni e nelle demolizioni e ricostruzioni è obbligatorio predisporre idonei spazi adibiti ad alloggiamento degli impianti tecnologici, non visibili in alcun modo dagli spazi pubblici;
- b) Negli interventi su edifici esistenti:
- se l'unità immobiliare o l'edificio possiede più di un prospetto, l'impianto di condizionamento deve essere posizionato sul retro del fabbricato;
 - se non sussiste tale possibilità in quanto l'unità è dotata di unico prospetto, l'impianto deve essere collocato sulla pavimentazione del balcone;
 - in mancanza del balcone dovrà essere posizionato incassato nella muratura. - in ogni caso i condizionatori devono essere opportunamente tinteggiati del medesimo colore della facciata.
3. Le **canne fumarie** devono
- a) essere collocate in aderenza alla facciata e rivestite in rame o comunque con il materiale con cui sono state realizzate le altre lattonerie; in alternativa potranno essere inserite in apposito paramento in muratura intonacato e tinteggiato.
- b) Le canne fumarie devono essere conformi a quanto previsto dalla norma UNI-CIG 7129.
- c) Gli scarichi di caldaie, scaldabagni, impianti di aspirazione di fumi in genere, devono essere

di norma portati oltre la copertura; qualora negli edifici esistenti sia tecnicamente documentata l'impossibilità di assolvere a tale obbligo, gli stessi possono scaricare a parete solo se conformi alla suddetta norma UNI-CIG 7129.

4. Per gli **impianti tecnici** e di distribuzione posizionati sui fronti degli edifici valgono le seguenti prescrizioni, che devono essere rispettate in occasione di tutti gli interventi di riqualificazione delle facciate:
 - a) i cavi devono essere collocati nel rispetto delle linee architettoniche delle facciate, per quanto possibile sotto traccia, o, preferibilmente, sui prospetti meno visibili da spazi pubblici o di uso pubblico;
 - b) le condutture esterne di distribuzione del gas devono essere inserite nella facciata in modo da non alterarne l'unitarietà e non interferire con modanature architettoniche o decorazioni dipinte. A tal fine devono essere posizionate sui prospetti meno visibili da spazi pubblici o di uso pubblico, e comunque essere mascherate da lattonerie o dipinte dello stesso colore della facciata;
 - c) i contatori e simili devono essere alloggiati entro nicchie chiuse da sportelli, in lamiera opportunamente dipinta dello stesso colore o nello stesso materiale della facciata o della recinzione, a seconda della posizione;
 - d) i fori di ventilazione da realizzare in facciata a filo muro devono essere dotati di griglie di protezione di minima sporgenza vernicate del medesimo colore della facciata, a condizione che non interferiscano con modanature architettoniche o decorazioni dipinte.
5. Nella Città Storica vale altresì quanto previsto dal PI; per gli edifici soggetti a grado di protezione, gli interventi di modifica degli impianti esterni che implichino una flessibilità progettuale, devono essere sottoposti a validazione dirigenziale preventiva.

Art. 80 - Serramenti esterni degli edifici

1. Le porte e le finestre del pianterreno che si aprono verso spazi pubblici o ad uso pubblico non devono essere munite di serramenti apribili verso l'esterno, salvo il caso di uscite di sfollamento di emergenza regolate da particolari disposizioni.
2. È vietata l'installazione dei doppi serramenti ed è prescritta la rimozione di quelli esistenti, nell'ambito di tutti gli interventi, a partire da quelli di straordinaria manutenzione che interessino anche i serramenti e comunque in caso di efficientamento energetico dell'edificio.
3. Nella Città Storica vale altresì quanto previsto dal PI; per gli edifici soggetti a grado di protezione, gli interventi di modifica dei serramenti che implichino una flessibilità progettuale, devono essere sottoposti a validazione dirigenziale preventiva.

Art. 81 - Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe

1. Per tale disciplina si demanda allo specifico Regolamento per l'autorizzazione ed installazione della pubblicità e sul Regolamento dei fronti commerciali.

Art. 82 - Cartelloni pubblicitari

1. Per tale disciplina si demanda allo specifico Regolamento per l'autorizzazione ed installazione della pubblicità e sul Regolamento dei fronti commerciali.

Art. 83 - Muri di cinta

1. Si richiamano le norme stabilite al precedente art. 55. Per la città storica si demanda altresì alle NTO del PI.

Art. 84 - Beni culturali e edifici storici

1. Per gli interventi sugli immobili sottoposti a tutela diretta ed indiretta, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, sia applica quanto previsto dall'art. 29 delle NTO del Piano degli Interventi vigenti e sue modifiche e integrazioni. Ogni intervento edilizio deve essere previamente autorizzato dalla competente Soprintendenza. Eventuali deroghe ai parametri igienico sanitari e antincendio dovranno essere richieste rispettivamente alla competente ULSS, servizio SISP, e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. In materia di sicurezza sismica, si applica le *Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale* coordinate con le vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni.

Art. 85 - Cimiteri monumentali e storici

1. Gli interventi edilizi di cui al presente articolo trovano trattazione nel “Regolamento comunale di Polizia Mortuaria”, in attuazione del DPR 285/1990.

Art. 86 - Progettazione e requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani

1. I luoghi pubblici urbani sono progettati nel rispetto delle norme di sicurezza specifiche di settore.

CAPO VI - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Art. 87 - Superamento delle barriere architettoniche

1. Al fine di garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito o non costruito, da parte di tutte le persone ed in particolare per le persone con disabilità (motoria, sensoriale, cognitiva ecc.) ovvero per l'utenza ampliata, la progettazione e l'esecuzione degli interventi urbanistico – edilizi deve essere redatta ed eseguita in conformità alle disposizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui alle vigenti normative nazionali (L 13/1989, DM 236/1989, DPR 380/2001 capo III), regionali (LR 16/2007, DGR 1428/2011 come integrata dalla DGR 1898/2014), nonché del presente Regolamento, così come di seguito preciseate ed integrate.
2. In particolare negli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, nuova costruzione, sostituzione edilizia, ristrutturazione di interi edifici o di parte di essi, nonché nei casi di mutamento della destinazione d'uso di immobili finalizzato ad un pubblico utilizzo o all'esercizio privato aperto al pubblico, devono essere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad eliminare le barriere architettoniche, garantendo i requisiti di "Accessibilità", "Visitabilità" ed "Adattabilità" prescritti dalla specifica normativa. In particolare le tecniche costruttive devono fare riferimento a quanto previsto dalla DGR n. 1428/2011 (come integrate con DGR n. 1898/2014) e dai criteri di progettazione definiti dal [Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche \(PEBA\)](#).
3. Nel caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli interventi strutturali ed impiantistici sugli edifici esistenti o nel caso in cui le opere di adeguamento costituiscano pregiudizio per valori storici ed estetici del bene tutelato, nel rispetto di quanto contenuto agli artt. 7.2 e 7.5 del D.M. 236/89, si ritengono ammissibili soluzioni alternative alle specificazioni ed alle soluzioni tecniche previste dalla normativa vigente, purché rispondano alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione. In tali casi nella relazione tecnica dovranno essere esposte, in modo dettagliato, le ragioni che impediscono il rispetto delle prescrizioni di legge. Possono in tali casi essere proposti o prescritti sistemi di accessibilità equivalente (come definiti dalla DGR 1428/2011).

Art. 88 - Serre bioclimatiche

1. Si richiamano i contenuti dall'art.5 della LR n.14/2009 e dall'art.3 della DGR n. 1781/2011, con la precisazione che l'installazione delle serre solari non deve creare nuovi ambienti di abitazione e non deve compromettere l'illuminazione e l'areazione dei locali retrostanti.

Art. 89 - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici

1. Si demanda alla specifica normativa nazionale di settore contenuta in particolare nel DM 37/2008, nel D.lgs 192/2005 e nel D.lgs 28/2011.
2. Sugli edifici con coperture inclinate sono ammessi solo pannelli di tipo integrato e semi-integrato. I pannelli solari termici e fotovoltaici del tipo non integrato sono ammessi su coperture piane, solo se non visibili da spazi pubblici o di uso pubblico.
3. Per quanto riguarda i collettori solari, gli eventuali serbatoi di accumulo devono essere posizionati all'interno dell'edificio o comunque alloggiati in apposito vano tecnico.
4. Nella Città Storica vale altresì quanto previsto dal PI; per gli edifici soggetti a grado di protezione, gli interventi relativi ai pannelli solari che implichino una flessibilità progettuale, devono essere sottoposti a validazione dirigenziale preventiva.

Art. 90 - Coperture, canali di gronda e pluviali

1. Per la realizzazione delle coperture si demanda al precedente art. 76.
2. I pluviali e le condutture di qualsiasi tipo, prospettanti sullo spazio pubblico o di uso pubblico, devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) in tutti quei casi per i quali l'orientamento delle pendenze dei piani esposti alle acque meteoriche può essere eseguito verso l'interno della proprietà privata, è fatto divieto di assoggettare l'area pubblica a servitù di stillicidio;
 - b) i pluviali degli edifici che si affacciano sulle strade pubbliche devono, di norma, essere allacciati alla rete fognaria bianca e non devono scaricare le acque meteoriche direttamente sui marciapiedi e/o sulla sede stradale. Detti pluviali possono altresì, essere allacciati alla fognatura mista previo benestare del Gestore ed installazione di misuratore di portata per valutare i relativi costi di fognatura e depurazione. È vietato introdurre nei predetti pluviali qualsiasi scarico all'infuori delle acque meteoriche ricadenti sui tetti, eccetto gli scarichi di condensa delle unità esterne di condizionamento, considerati non contaminati. In ogni caso lo scarico deve essere dotato di apposito sifone ispezionabile e l'onere di allacciamento è totalmente a carico dell'Utente;
 - c) è comunque fatto salvo il diritto di conservare i pluviali esistenti qualora venga documentata l'impossibilità tecnica ad adeguarsi alle prescrizioni dei commi precedenti.
3. Nella Città Storica vale altresì quanto previsto dal PI; per gli edifici soggetti a grado di protezione, gli interventi relativi a gronde e pluviali che implichino una flessibilità progettuale, devono essere sottoposti a validazione dirigenziale preventiva.

Art. 91 - Strade e passaggi privati e cortili

1. La disciplina relativa agli spazi di pertinenza degli edifici (strade e ai passaggi privati) sono riportate al successivo art. 96.
2. Per i cortili si demanda al precedente art. 3, def. 59.

Art. 92 - Cavedi, pozzi luce e chiostrine

1. Si demanda al precedente art. 3, def. 60.

Art. 93 - Recinzioni

1. Si richiamano le norme stabilite al precedente art. 55.

Art. 94 - Intercapedini e griglie di aereazione

1. Si richiamano le norme stabilite al precedente art. 78.

Art. 95 - Materiali e tecniche costruttive degli edifici

1. In merito ai materiali e alle tecniche costruttive si demanda alla normativa vigente in materia. A titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano le seguenti disposizioni:
 - DM 17/01/2018 e relativa Circolare applicativa n. 7 del 21/01/2019 del C.S.LL.PP. in merito alle nuove Norme tecniche per le costruzioni;
 - DPR 380/2001 (PARTE II - CAPI I, II, IV) in merito alla normativa tecnica per l'edilizia;
 - D.Lgs. 151/2011 in merito alle disposizioni procedurali sulle pratiche antincendio;
 - DM 11 ottobre 2017 in merito ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici

- pubblici;
- D.Lgs. 28/2011 in merito alla prestazione energetica degli edifici.

Art. 96 - Disposizioni relative alla sistemazione delle aree di pertinenza

1. Si rinvia a quanto disposto dalle NTO del PI e dal successivo art.98.

Art. 97 - Piscine

1. Le piscine devono rispettare le sole distanze previste dal codice civile per le cisterne (art. 889).
2. Le piscine esterne di facile montaggio e removibilità costituiscono opere provvisorie di edilizia libera, se mantenute per un massimo di 180 giorni nel corso dell'anno solare.
3. Le piscine installate permanentemente entro o fuori terra nelle aree di pertinenza degli edifici costituiscono manufatti di nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e.1) del DPR 380/2001. Tali opere:
 - non danno luogo né a volume né a SUL;
 - devono essere realizzate nel rispetto dell'indice di permeabilità stabilito dal vigente Piano degli Interventi;
 - sono soggette al regime del Permesso di Costruire.

Art. 98 - Altre opere di corredo agli edifici

1. Negli spazi di pertinenza degli edifici possono essere posizionate strutture di arredo, quali piccole opere murarie o prefabbricate, barbecue, piccoli forni da giardino, fioriere, etc., riconducibili all'attività edilizia libera di cui all'art. 6 del DPR 380/01 per i quali devono essere rispettate le distanze minime del Codice Civile dagli edifici (art. 873) e dalle vedute (art. 907).
2. Le costruzioni accessorie quali magazzini o autorimesse esterne, devono essere classificate come nuova costruzione ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera e.1 del D.P.R. n. 380/2001. Tali costruzioni, fatte salve le preesistenze o i casi di impossibilità tecnica, devono essere collocate in aderenza all'edificio principale ed armoniosamente integrate con esso.
3. Le costruzioni accessorie quali interrati extra sagoma dell'edificio, tettoie e porticati, qualora ammissibili ai sensi dello Strumento Urbanistico, devono essere classificate:
 - a) intervento di nuova costruzione se per l'esercizio di un'attività produttiva (ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera e.1 del DPR n. 380/2001) o qualora superiori al 20% del Volume dell'edificio residenziale del quale sono pertinenza (ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera e.6 del DPR n. 380/2001);
 - b) intervento di ristrutturazione qualora inferiori o uguali al 20% del Volume dell'edificio residenziale del quale sono pertinenza (ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera e.6 del DPR n. 380/2001).
4. Per le specifiche tecniche su Pergolati e Gazebo si demanda al precedente art. 3 (definizioni n. 63 e 64).
5. I modesti manufatti fabbricati in legno, privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, regolati dalle NTO del PI e dall'art. 3 del presente Regolamento, sono riconducibili all'attività edilizia libera di cui all'art. 6, comma II, lettera a) del DPR 380/2001.
6. I distributori automatici per la vendita di prodotti, regolati da speciali normative di settore (ad es. vendita di latte fresco o dell'acqua), sono soggetti a CILA. Qualora abbiano superficie

superiore a 10 mq o altezza superiore a 2,50 m, costituiscono nuove costruzioni e sono soggette a Permesso di costruire.

TITOLO IV - VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

Art. 99 - Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio

1. Il Dirigente del competente ufficio comunale, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo delle Autorità statali, provinciali e regionali, esercita la vigilanza sull'esecuzione ed utilizzazione di tutte le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia che si eseguono nel territorio comunale, ai sensi dell'art.27 del DPR 380/2001 e dell'art. 89 della LR 61/85, al fine di assicurarne la rispondenza alle leggi, agli strumenti urbanistici, al presente Regolamento, nelle forme esecutive fissate dal titolo abilitativo.
2. La vigilanza è esercitata, sia durante i lavori che successivamente alla fine degli stessi, per mezzo di dipendenti comunali e/o forze dell'ordine, organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti nel rispetto delle disposizioni di legge e del principio del buon andamento dell'azione amministrativa.
3. In caso di interventi di particolare complessità, di aree di progetto non facilmente rappresentabili graficamente o fotograficamente o di edifici sottoposti a vincoli di tutela, è possibile per il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, eseguire sopralluoghi congiuntamente al richiedente ed al progettista, al fine di individuare la migliore soluzione progettuale prima della presentazione del titolo abilitativo o comunque prima del rilascio dello stesso.
4. L'attività di controllo del territorio può essere esercitata sia durante che al termine dell'esecuzione dei lavori; la stessa può avvenire d'ufficio o a seguito di segnalazioni da parte della polizia giudiziaria o di esposti/denunce da parte dei cittadini, debitamente sottoscritti e di cui sia certa la provenienza. In quest'ultimo caso, il Dirigente provvede ad effettuare i dovuti controlli soltanto nelle ipotesi in cui, dal contenuto dell'esposto, emergano dati o elementi tali da far presumere la presenza di irregolarità/abusi edilizi/situazioni di pericolo. Qualora, al contrario, l'esposto non contenga alcun elemento rilevante ai fini della pubblica sicurezza e della vigilanza sulla regolarità dell'attività edilizia, il Dirigente non è tenuto a disporre alcun accertamento. Gli esposti anonimi saranno presi in considerazione qualora presentati in modo compiuto e documentato, cioè che consentano agli uffici di verificare con la documentazione agli atti le eventuali irregolarità o abusi edilizi.
5. Gli immobili nei quali si eseguono opere edilizie o nei quali sono stati segnalati degli abusi, devono essere accessibili agli agenti di polizia locale e al personale tecnico incaricato, qualora si presentino per le relative ispezioni.
6. Nel redigere il verbale relativo alla visita di sopralluogo, il personale tecnico può avvalersi anche di rilievi fotografici, da conservare anche su supporto digitale, apponendo sulla stampa delle fotografie eseguite i dati di autenticazione, la data ed il luogo del rilievo, nonché la firma dei verbalizzanti.
7. I corrispettivi dovuti per l'effettuazione delle visite di sopralluogo sono determinati dalla Giunta Comunale. Qualora nel corso del sopralluogo, anche se disposto d'ufficio, venga accertata la presenza di abusi edilizi e/o di irregolarità, le somme dovute sono poste a carico del responsabile dell'abuso o, se questi non risulti identificato o identificabile, del proprietario. Se il sopralluogo di verifica è scaturito da segnalazioni di privati e non vengano riscontrate violazioni, l'importo relativo è posto a carico dell'esponente. Il corrispettivo è dovuto per ciascuna visita di sopralluogo effettuata, ad eccezione di quella disposta per verificare l'ottemperanza alle ordinanze di demolizione e/o ripristino dello stato dei luoghi, o di messa a norma degli impianti, che è gratuita purché venga effettivamente riscontrata l'eliminazione degli

abus o delle irregolarità.

8. Qualora venga accertata la posa in opera di manufatti non soggetti a titolo edilizio, ma in contrasto con le prescrizioni di cui al presente Regolamento, trovano ugualmente applicazione le disposizioni di cui agli artt. 27 e segg. del DPR 380/2001, nonché del presente titolo del Regolamento Edilizio.
9. Eventuali notizie di reato sono trasmesse alla competente autorità nei modi e nei termini previsti dalle vigenti leggi.

Art. 100 - Provvedimenti per opere eseguite in assenza, in difformità o con variazioni essenziali

1. Le opere eseguite in assenza o in difformità o con variazioni essenziali dal titolo edilizio sono sanzionate ai sensi del DPR n. 380/2001 e degli artt. 91 e successivi della LR n. 61/85 per quanto non abrogati e non incompatibili con il DPR 380/2001. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, si richiamano i disposti di cui agli artt. da 27 a 48 del DPR 380/01.
2. Anche le costruzioni temporanee autorizzate e non rimosse entro il termine stabilito sono considerate abusive a tutti gli effetti e soggette al regime sanzionatorio vigente.
3. Nelle ipotesi in cui venga richiesta la sanatoria di opere edilizie non conformi alla normativa urbanistico-edilizia, quindi non sanabili, se non previa realizzazione di opere che riconducano l'abuso a conformità, viene rilasciato un provvedimento di sanatoria condizionato all'avvenuta esecuzione delle specifiche opere, anche demolitorie, necessarie a rendere conforme l'abuso. In tale provvedimento viene assegnato il termine ritenuto strettamente necessario ai fini della realizzazione delle suddette opere. Dell'adempimento entro il termine stabilito dovrà essere fornita idonea dimostrazione, anche fotografica, pena la dichiarazione di inefficacia del provvedimento rilasciato.
4. Di converso, nelle ipotesi in cui un titolo edilizio possa essere rilasciato solo previa demolizione di opere abusive, le quali non possano essere rimosse in condizioni di sicurezza o senza pregiudizio per la statica della parte conforme da conservare, il Dirigente, contestualmente al provvedimento di rilascio, adotterà un'ordinanza di demolizione ai sensi dell'art.31 del DPR 380/2001, assegnando un termine ritenuto strettamente necessario ai fini della demolizione delle suddette opere, da portare a termine indipendentemente dalla realizzazione delle successive opere in progetto. Dell'adempimento entro il termine stabilito dovrà essere fornita idonea dimostrazione, anche fotografica, pena la dichiarazione di inefficacia del provvedimento rilasciato.
5. In attuazione degli artt. 27 comma 2 e 37 comma 6 del DPR n. 380/2001 ed in conformità con il principio, ribadito dalla giurisprudenza, per cui ogni intervento edilizio, a prescindere dalla tipologia/grado ad esso attribuito, deve essere conforme alla normativa ed agli strumenti urbanistici, qualora il competente Dirigente accerti la presenza di opere eseguite in difformità dalle norme urbanistiche, provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi. Costituisce presupposto sufficiente per l'emanazione dell'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive la constatata esecuzione di queste ultime in assenza o in totale difformità dal titolo abilitativo, con la conseguenza che, essendo l'ordinanza atto dovuto, essa è sufficientemente motivata con l'accertamento dell'abuso, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla sua rimozione. L'onere di motivazione è configurabile solo qualora il lungo decorso del tempo, tra la realizzazione dell'opera abusiva e l'adozione della misura repressiva, abbia ingenerato a causa dell'inerzia della pubblica amministrazione, un qualche affidamento in capo al privato. In via generale si può ritenere che l'affidamento del privato sia prevalente

rispetto all'interesse pubblico alla demolizione dell'opera abusiva nei seguenti casi:

- a) quando le opere siano state ultimate anteriormente al 01/09/1967 (data di entrata in vigore della L. n. 765/1967);
 - b) quando le opere siano state ultimate tra il 01/09/1967 ed il 15/02/1977 (data di entrata in vigore della L. n. 10/1977) qualora queste non rientrino nelle ipotesi di vincolo di cui all'art. 33 della L. n. 47/1985 (vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici; vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali; vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna; ogni altro vincolo che comporti l'inedificabilità delle aree).
6. Nel procedimento sanzionatorio disciplinato dalla parte III del D.Lgs. n. 42/2004 (artt. 167 e 181), qualora al momento di adottare il provvedimento conclusivo (accertamento di compatibilità) non sia stato ancora effettuato il pagamento della sanzione dovuta, detto provvedimento è preceduto da apposita ingiunzione di pagamento della sanzione stessa.

Art. 101 - Varianti comunicate a fine lavori

1. Ai sensi dell'art. 22 comma 2 bis del DPR 380/2001, non sono soggette a provvedimenti sanzionatori le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, così come definita dall'art.32 del DPR 380/2001, a condizione che le modifiche siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e non siano soggette, o abbiano già acquisito, eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico; tali varianti possono essere comunicate con SCIA a fine lavori.

Art. 102 - Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori

1. La vigilanza viene effettuata secondo le modalità esposte al precedente art.99.

Art. 103 - Sospensione dei lavori

1. Ove il Dirigente competente verifichi l'esecuzione di lavori in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, a meno di varianti ammissibili in corso d'opera prima della scadenza di fine lavori, ovvero il mancato deposito della prescritta documentazione prima dell'inizio dei lavori, lo stesso notifica senza indugio al proprietario dell'immobile, all'intestatario del titolo edilizio (qualora diverso dal proprietario), al Direttore dei lavori e all'impresa esecutrice l'ordinanza di sospensione dei lavori, ai sensi dell'art. 27 del DPR 380/2001 e dell'art. 91 della LR 61/85 e successivamente i provvedimenti repressivi previsti dall'art. 92 e seguenti della LR stessa e dal DPR 380/2001.
2. Quando si accerti che i lavori in corso di esecuzione e difformi dal progetto approvato interessano soltanto una parte dell'edificio, il Dirigente competente, su richiesta dell'interessato, può consentire la ripresa parziale dei lavori, per la parte non interessata dalle difformità riscontrate. In tal caso, è richiesta la stipula di una polizza fideiussoria, a garanzia del fatto che la ripresa dei lavori non riguarderà la parte in cui sono presenti le difformità. L'importo garantito dalla polizza è commisurato al costo dei lavori necessari al ripristino della situazione ante abuso.
3. Può altresì essere consentita dal Dirigente competente la parziale ripresa dei lavori al fine di eliminare le opere abusive.

Art. 104 - Sanzioni per violazioni di norme regolamentari

1. Per la violazione delle norme del presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale, dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali, nonché dai successivi commi.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli del presente Regolamento, quando la fattispecie non sia sanzionata da altre fonti normative, comporta una sanzione amministrativa pari a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".
3. Oltre a quanto previsto dal precedente comma, il Dirigente competente o il Sindaco, secondo le competenze loro attribuite rispettivamente dagli artt. 107 e 54 del D.Lgs. 267/2000, possono emettere ordinanze affinché lo stato dei luoghi sia reso conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, entro un congruo termine da determinarsi con lo stesso provvedimento. L'inottemperanza a tali ordinanze entro il termine stabilito (o quello eventualmente prorogato su richiesta dell'interessato qualora sussistano comprovati motivi), la reiterazione della violazione a seguito di nuovo accertamento e conseguente applicazione di un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria. In caso di inadempienza da parte dell'interessato, il Comune può, comunque, provvedere d'autorità, ponendo gli oneri e le spese relative a carico dei soggetti responsabili.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE

Art. 105 - Aggiornamento del regolamento edilizio

1. Salvo diversa previsione normativa, le modifiche al presente Regolamento Edilizio seguiranno le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000, come dettate in materia di approvazione e modifica dei Regolamenti comunali.
2. Per i riferimenti normativi riportati nelle presenti norme, nel caso di variazione e/o sostituzione, opera automaticamente il rinvio dinamico al nuovo testo vigente, senza necessità di alcun procedimento di variante.

Art. 106 - Entrata in vigore del regolamento edilizio

1. Le definizioni di cui all'Art.2 del presente Regolamento, così come quelle di cui allegato B della DGR n. 669 del 2018, aventi incidenza sulle previsioni dimensionali del piano urbanistico, esplicheranno la loro efficacia giuridica a seguito dell'entrata in vigore del primo strumento urbanistico approvato successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento secondo quanto disposto dall'Art.48 ter della LR 11/2004
2. Fermo restando quanto disposto al comma che precede, le norme del presente Regolamento si applicano esclusivamente nei procedimenti avviati successivamente alla sua entrata in vigore.
3. Le SCIA e le CILA presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento vengono esaminate sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle stesse.
4. Le varianti non essenziali a interventi realizzati ai sensi del previgente Regolamento, sono esaminate sulla base della disciplina previgente.

Art. 107 - Abrogazione di precedenti norme

1. È abrogato il Regolamento edilizio approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 16/03/2012, fatto salvo che per le seguenti parti:
 - a) il Capo II del Titolo II, relativo alla presentazione dei PUA, che rimane in vigore nelle more dell'approvazione di una variante al PI, che dovrà assorbirne i relativi contenuti;
 - b) il Titolo III relativo al calcolo del Contributo di costruzione, che resta in vigore nelle more dell'approvazione di un apposito regolamento specifico.
2. In caso di contrasto tra le norme del presente Regolamento e quelle di altro Regolamento comunale, dovranno essere osservate le norme del presente Regolamento.
3. Data la sua natura di fonte normativa secondaria, prevalgono sulle prescrizioni riportate nel presente Regolamento, anche nel caso in cui il REC risulti più restrittivo, le norme tecniche attuative di disposizioni normative europee, statali e/o regionali, e le Norme Unificate (UNI – CEI – ISO, etc.) recepite a livello nazionale, entrate in vigore successivamente al presente Regolamento.



REGOLAMENTO EDILIZIO

allegati



Sindaco
Federico Sboarina

Assessore all'Urbanistica
Ilaria Segala

Assessore Edilizia Privata
Andrea Bassi

Direzione Pianificazione del Territorio
Arnaldo Toffali

Direzione Attività Edilizia SUAP-SUEP
Anna Grazi

Responsabile unico del procedimento (RUP)
Donatella Fragiacomo

Collaboratori
Maria Teresa Biondaro
Gianluca Contato
Giuseppe Aldegheri
Giampaolo Zambaldo
Daniele Iselle

Co-progettisti
Giulio Saturni
Andrea Alban
Andrea Bartoloni

Elaborato firmato digitalmente
ai sensi degli artt. 20, 21, 22 e 24 del D.Lgs 82/2005

Elaborato coordinato ed adeguato con le modifiche approvate in accoglimento
delle osservazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 24.06.2021



REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE ALLEGATI

ALLEGATO A RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

ALLEGATO B INTERVENTI EDILIZI E RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI

ALLEGATO C GLOSSARIO EDILIZIA LIBERA

ALLEGATO D INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

ALLEGATO E INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ SOGGETTI A PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

**ALLEGATO A: RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI
SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO
E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA**

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)	<p>Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" – Titolo V - Disciplina dell'attività edilizia in combinato disposto con l'art.13 della legge regionale 1 agosto 2003, n.16 " Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di mobilità, viabilità, edilizia residenziale, urbanistica ed edilizia" Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"</p>	
A.1 Edilizia residenziale		
	<p>Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" - articoli 44 e 45. Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche Legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 Determinazione del costo teorico base di costruzione e approvazione delle tabelle parametriche nonché della convenzione tipo per l'edilizia convenzionata Legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali" - articolo 2</p>	<p>Atti di indirizzo ex articolo 50 LR n. 11/2004 lettera d "Edificabilità nelle zone agricole" (DGR 8 ottobre 2004, n. 3178 e succ. modifiche con DGR 15 maggio 2012, n. 856, DGR 25 novembre 2008, n. 3650, DGR 16 febbraio 2010, n. 329, DGR 30 dicembre 2013, n. 2879) DGR 28 luglio 2009, n. 2264 "Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio". Artt. 44 e 48, tutela ed edificabilità del territorio agricolo. Disposizioni di indirizzo in ordine alle problematiche edificatorie di case di abitazione, anche con riferimento alle aziende agricole a conduzione societaria" DGR 03 febbraio 2010, n. 172 "Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 6. Individuazione delle caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento" DGR 11 marzo 2014, n. 315 "Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 6 bis. Serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente. Individuazione delle caratteristiche costruttive e delle condizioni da rispettare per la loro installazione" Circolare 29 ottobre 2013, n. 2 "chiarimenti in merito all'articolo 44, comma 5, L.R. 11/2004 – edificabilità in zona agricola" Circolare 13 novembre 2014, n. 1 "Legge regionale 29 Novembre 2013, n. 32 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia" di modifica della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16" in materia di barriere architettoniche". Note esplicative</p>

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
A.2 Edilizia non residenziale		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)	Legge regionale 31 dicembre 2012, n.55 "Procedura urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente, di commercio itinerante" - capo I Legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto" - articolo 3	Circolare 31 luglio 2001, n. 16. Sportello Unico per le attività produttive (art. 2 e 5 del D.P.R. n. 447/98), indirizzi in materia urbanistica. Circolare 20 gennaio 2015, n. 1 esplicativa del Capo I della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 DGR 19 novembre 2013, n. 2045 "Linee guida per l'omogenea redazione delle convenzioni [...]"
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)		
		Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" - articolo 54 (Disposizioni in materia di ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilati)
A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili		
DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)	Legge regionale 08 luglio 2011 n. 13 "Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici" - articolo 10 Legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt" Legge regionale 11 febbraio 2011, n. 5 "Norme in materia di produzione di energia da impianti alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili"	Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 31 gennaio 2013 Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra DGR 03 agosto 2011, n. 1270 "Legge Regionale 8 luglio 2011, n. 13, ART.10 "Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari fotovoltaici" DGR 15 maggio 2012, n. 827 "Articolo 10, Legge Regionale 8 luglio 2011, n. 13, "Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari fotovoltaici". Indicazioni operative, schemi di modulistica. Modifica ed integrazione DGR n. 1270/2011" DGR 05 giugno 2012; n. 1050 "Impianti solari fotovoltaici che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 25 marzo 2012. Procedura per il rilascio della attestazione concernente la classificazione di terreno abbandonato da almeno cinque anni in applicazione dell'art. 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27, dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1978, n. 440." DGR 19 maggio 2009, n. 1391 "D. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 - articolo 12. D.G.R. n. 2204/2008 e n. 1192/2009. Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 14, lettere a) ed e) dell'articolo 269 del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017 Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER)

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)		
DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)		
A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali		
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a, b) e c) e 99	Legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 "Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro"	
DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n.322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare l'articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 – "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica)		
B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA		
B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini		
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967).	Legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del Territorio ed aree naturali protette regionali" - articolo 8. Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità 2017 - Articolo 64 Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 6, comma 1 e dell'articolo 9, comma 8, della legge regionale 8 luglio 2009 n. 14"	
CODICE CIVILE in particolare articoli 873, 905, 906 e 907		
	Legge regionale 6 aprile 1999, n.12 "Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi"	
	Legge regionale 30 luglio 1996, n.21 "Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguitamento di maggiori livelli di colbentazione termo acustica o di inerzia termica"	
DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.		
LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies		

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9		
DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)		
B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)		
	Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" – articolo 41	
B.2.1 Fasce di rispetto stradali		
DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18	Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" – articolo 41, commi 1 e 4 ter	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28		
DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967)		
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare		
B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60	Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" – articolo 101, comma 1, lettera a	
B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi		
REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715		
B.2.4 Rispetto cimiteriale		
REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166	Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" – articolo 41, commi 1 e 4 bis	
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57		

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)		
REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) In particolare articolo 96, comma primo, lettera f)	Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" - articolo 41, comma 1 Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità 2017 - Articolo 68 "Norme semplificative per la realizzazione degli interventi di sicurezza idraulica" Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" - articolo 3 quater	DGR 6 settembre 2009, n. 2948 Indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici
B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)		
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163	Legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche"	
B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori		
DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4		
B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici		
LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)	Legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti"	
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente)		
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la		

determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)		
DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)		

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
--------------	-------------------------------------	--

B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti: le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008, la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotti con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008).		
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)		
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)		

B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo

REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articolo 55		
--	--	--

B.3 Servitù militari

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI , articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)		
DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni.)		

B.4 Accessi stradali		
DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46		
DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)		
B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante		
DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).		
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)		

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
--------------	-------------------------------------	--

B.6 Siti contaminati		
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta Titolo V "Bonifica di siti contaminati"		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n.471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni)		

C. VINCOLI E TUTELE		
C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)		
DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I		

C.2 Beni paesaggistici		
DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III	Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" - titolo Vbis	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 FEBBRAIO 2017, N. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.)		

¹ Nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2017 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che abroga il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio

2010, n. 139, che disciplinava gli interventi di lieve entità soggetti a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica.		
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)		
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)		

C.3 Vincolo idrogeologico

EGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n.3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)	Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale" – Capo I Legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994" – articolo 20	
REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.)		

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma5		

C.4 Vincolo idraulico

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115		
REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98		
REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U.della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902,n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni palustri) in particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze)		
DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)		

C.5 Aree naturali protette

LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)	Legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per l' istituzione di parchi e riserve naturali regionali"	
---	--	--

C.6 Siti della Rete Natura 2000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)		D.G.R. 19 dicembre 2014, n. 2299 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative"
---	--	---

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)		
--	--	--

C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parti Prima e Seconda	Legge Regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale"	Deliberazione della Giunta Regionale n. 1717 del 03 ottobre 2013 "Presa d'atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della Commissione regionale VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4."
--	---	---

D. NORMATIVA TECNICA

D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITA 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione)	Legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 "Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro"	
REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344		

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII		
D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica		
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003 n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani) recepito con DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2003, n. 1435 (Prime disposizioni di attuazione dell'ordinanza del PCM n. 3274/2003 recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica")		
DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)	Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale per le costruzioni in zone classificate sismiche"	
CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n.617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008)		Deliberazione della Giunta Regionale n. 1572 del 03 settembre 2013 "Definizione di una metodologia teorica e sperimentale per l'analisi sismica locale a supporto della pianificazione. Linee Guida Regionali per la microzonazione sismica. (D.G.R. 71/2008, D.G.R. 2877/2008 e D.lgs. 163/2006 e abrogazione D.G.R. n. 3308/08)"

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)		
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985		
D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)	Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale per le costruzioni in zone classificate sismiche" - articolo 66	
D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III		
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24		
LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo		
DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)	Legge regionale 12 luglio 2007, n.16 "Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche" - Capo II, articoli 6, 7 e 8 Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" - articoli 11 e 11 bis	
STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)		
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)		
D.5 Sicurezza degli impianti		
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)		

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)		
---	--	--

D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122)		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151)		
DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Regola Tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie)		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)		
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)		

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)		

D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in particolare articolo 256	Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" - articolo 3 ter	
DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)		Deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 15 marzo 2011 "Sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto (titolo IX capo III del D.Lgs. 81/08). Approvazione linee interpretative regionali."

D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)	Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" - articolo 13 Legge regionale 30 luglio 1996, n.21 "Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguitamento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica"	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia)		
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL)		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)		

D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)		
STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)	Legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 "Norme in materia di inquinamento acustico" Legge regionale 30 luglio 1996, n. 21 "Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e	

	delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguitamento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica"	
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)		
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.) in particolare l'art. 4		

D.10 Produzione di materiali da scavo

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98., in particolare articoli art. 41 e 41-bis	Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 Norme per la disciplina dell'attività di cava	DECRETO del Dirigente Della Direzione Agroambiente n. 143 del 04 dicembre 2013 Modifiche e integrazioni al decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente del 18 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni e procedure in ordine ai miglioramenti fondiari, con asporto e utilizzazione del materiale di risulta, ai sensi della Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, art. 2", a seguito dell'entrata in vigore della Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".
DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7.		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)		

D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)		DGR 13 giugno 2017, n. 854 Contaminazione PFAS : indicazioni per l'acqua di abbeverata nelle produzioni animali e per l'utilizzo di pozzi privati da parte delle aziende di lavorazione e produzione di alimenti per il consumo umano.
--	--	--

D.12 Prevenzione inquinamento luminoso

	Legge regionale 7 agosto 2009, n. 17 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici"	
--	--	--

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI		
E.1 Strutture commerciali		
	Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto"	Regolamento regionale 21 giugno 2013, n. 1 "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale"
E.2 Strutture ricettive		
	Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"	DGR n. 419 del 31 marzo 2015 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast. Deliberazione N. 1/CR del 20 gennaio 2015. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11, articolo 31, comma 1" DGR 22 marzo 2017, n. 343 "Modificazione ed integrazione della deliberazione n. 807 del 27 maggio 2014. Requisiti di classificazione degli alberghi. Deroga per le superfici minime in edifici qualificati come beni culturali. Deliberazione/CR N. 12 del 21/02/2017."
E.3 Strutture per l'agriturismo		
	Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"	
	Legge regionale 20 febbraio 2006, n. 96 "Disciplina dell'agriturismo" in particolare articolo 5 Legge regionale 10 agosto 2012, n.28 Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario – Capo I, articoli da 16 a 18	DGR n. 502 del 19 aprile 2016 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Testo unico e coordinato delle disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento delle attività di agriturismo. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7, articolo 7". DGR 05 agosto 2014, n. 1483 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento dell'attività di agriturismo. Deliberazione N. 102/CR del 15 luglio 2014. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35."
E.4 Impianti di distribuzione del carburante		
	Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti"	DGR n. 497/2005 "criteri e direttive per l'individuazione, da parte dei comuni, dei requisiti e delle caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i distributori di carburanti (art. 4, comma 2, lett. a), l.r. 23 ottobre 2003, n. 23) nonché norme tecniche di P.R.C. per l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti"
E.5 Sale cinematografiche		
	Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel veneto"	
E.6 Scuole e servizi educativi		
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)	Legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi"	
CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)		

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
--------------	-------------------------------------	--

E.7 Associazioni di promozione sociale

LEGGE 7 DICEMBRE 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale)	Legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2001" - articolo 43 Legge regionale 16 agosto 2002, n. 28 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di politiche sociali" - articoli 1 e 2	
---	---	--

E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)	Legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande"	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1982, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30.		
REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull' igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004		
ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010 n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")		

E.9 Impianti sportivi

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005	Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000) – art. 91	
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)		
DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 gennaio 2003, n. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)		

E.10 Strutture Termali

	Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali"	
--	--	--

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
E.11 Strutture Sanitarie		
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare l'articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e l'Articolo 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)	Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali"	DGR 16 gennaio 2007, n. 84 L.R. 16 agosto 2002, n. 22 " Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" - Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)		
E.12 Strutture veterinarie		
	Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"	

**ALLEGATO B: INTERVENTI EDILIZI E RELATIVI REGIMI
AMMINISTRATIVI**
Allegato A del decreto SCIA 2 (dlgs 222/2016)

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
1.	<p>Manutenzione ordinaria</p> <p>Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti</p>	Attività edilizia libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II)	dpr 380/2001 art. 3 c. 1 lett a) e art.6 c. 1 lett a)
2.	<p>Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW</p> <p>Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW</p>	Attività edilizia libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II)	dpr 380/2001 art. 6 c. 1 lett a-bis)
3.	<p>Manutenzione straordinaria (leggera)</p> <p>Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti nelle destinazioni d'uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non alterino la volumetria complessiva degli edifici e • non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso • non modifichino la sagoma e i prospetti dell'edificio • non riguardino le parti strutturali dell'edificio 	CILA	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	dpr 380/2001 art. 3, c. 1 lett b) e art. 6 bis)
4.	<p>Manutenzione straordinaria (pesante)</p> <p>Intervento di manutenzione di cui al numero 2 che preveda opere interne che riguardino le parti strutturali dell'edificio.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: opere interne che riguardino le parti strutturali dell'edificio</p>	SCIA	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	dpr 380/2001 art.3, c. 1 lett b) e art. 22 c. 1 lett a)
	Restauro e risanamento conservativo (leggero)		Nel caso in cui la CILA	
	Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi			

5.	tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.	CILA	riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	dpr 380/2001 art. 3, c. 1 lett c) e art. 6 bis)
6.	Restauro e risanamento conservativo (pesante) Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurargli la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, qualora riguardi parti strutturali dell'edificio.	SCIA	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	dpr 380/2001 art.3, c. 1 lett c) e art. 22 c. 1 lett b)
7.	Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antismisica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente. Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: <ul style="list-style-type: none"> • non presenti i caratteri della Ristrutturazione ricostruttiva (non preveda la completa demolizione dell'edificio preesistente) e che • non presenti i caratteri della Ristrutturazione pesante: <ol style="list-style-type: none"> 1. non aumenti il volume complessivo 2. non modifichi la sagoma di edifici vincolati 3. non modifichi i prospetti dell'edificio 4. non comporti mutamento d'uso urbanisticamente rilevante nel centro storico Interventi di demolizione e ricostruzione: <ul style="list-style-type: none"> • stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve 	SCIA	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	dpr 380/2001 art. 3, c. 1 lett d)

	<ul style="list-style-type: none"> le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica stessa sagoma dell'edificio preesistente se vincolato ex dlgs n. 42/2004 (paesaggistico o storico culturale) stessa modifica della sagoma dell'edificio preesistente negli ambiti del centro storico individuati con deliberazione del Consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all'assunzione di tale delibera 			
8.	<p>Ristrutturazione (cosiddetta "pesante")</p> <p>Gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> non prevedano la completa demolizione dell'edificio esistente e comportino: <ul style="list-style-type: none"> aumento del volume complessivo modifiche al prospetto dell'edificio cambio d'uso urbanisticamente rilevante nel centro storico 	<p>Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001 o SCIA alternativa all'autorizzazione</p>	<p>Nel caso di presentazione di SCIA alternativa all'autorizzazione, l'istanza è presentata 30 giorni prima dell'avvio dei lavori.</p> <p>Nel caso in cui l'autorizzazione o la SCIA alternativa all'autorizzazione si riferiscono ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezioni 1.1 o 1.2 la relativa istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi</p>	<p>dpr 380/2001 art. 10, c. 1 lett c) e artt. 20 e 23 c. 1 lett a)</p>
9.	<p>Nuova costruzione di manufatto edilizio</p> <p>Costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati</p>	<p>Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001</p>	<p>Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1</p> <p>L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi</p>	<p>dpr 380/2001 artt.3, c. 1 lett e.1) e 20</p>
	<p>Nuova costruzione in esecuzione di strumento urbanistico attuativo</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <p>Gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni piano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta degli</p>	<p>SCIA alternativa</p>	<p>Nel caso di presentazione di SCIA alternativa all'autorizzazione, l'istanza è presentata 30 giorni prima dell'avvio dei lavori.</p>	<p>dpr 380/2001 art.23,</p>

10.	<p>interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <p>Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> • siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo • che contengano precise disposizioni piano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive 	all'autorizzazione	<p>Nel caso in cui la segnalazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.2</p>	c. 1 lett b)
11.	<p>Ampliamento fuori sagoma</p> <p>Ampliamento di manufatti edilizi fuori terra o interrati, all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);</p> <p>dell'art. 3 c. 1 dpr 380/2001</p>	Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001	<p>Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1</p> <p>L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi</p>	dpr 380/2001 artt.3, c. 1 lett e.1) e 20
12.	<p>Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria</p> <p>Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune.</p>	Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001	<p>Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1</p> <p>L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi</p>	dpr 380/2001 artt.3, c. 1 lett e.2) e 20
13.	<p>Realizzazione di infrastrutture e impianti</p> <p>Realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato.</p>	Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001	<p>Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1</p> <p>L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi</p>	dpr 380/2001 artt.3, c. 1 lett e.3) e 20
14.	<p>Torri e tralicci</p> <p>Installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmettenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione.</p>	Autorizzazione	<p>L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi</p>	Normativa di settore e dpr 380/2001 artt.3, c. 1 lett e.4) e 20

15.	<p>Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi</p> <p>Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili • che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee • che non siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore 	<p>Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001</p>	<p>Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1</p> <p>L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi</p>	dpr 380/2001 artt.3, c. 1 lett e.5) e 20
16.	<p>Manufatti leggeri in strutture ricettive</p> <p>Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore 	<p>Attività libera</p>	<p>Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II)</p>	dpr 380/2001 art.3, c. 1 lett e.5)
17.	<p>Realizzazione di pertinenze</p> <p>Interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero • che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale 	<p>Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001</p>	<p>Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1</p> <p>L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi</p>	dpr 380/2001 artt.3, c. 1 lett e.6) e 20
	<p>Depositi e impianti all'aperto</p>	<p>Autorizzazione/</p>	<p>Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi</p>	

18.	Realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.	silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del dpr n.380/2001	sottosezione 1.1 L’istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi	dpr 380/2001 artt.3, c. 1 lett e.7) e 20
19.	Nuova costruzione (clausola residuale) Interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 3 c. 1 dpr 380/2001. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: Interventi edilizi non riconducibili alle fattispecie delle definizioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.	Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del dpr n.380/2001	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L’istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi	dpr 380/2001 artt.3, c. 1 lett e) e 20
20.	Ristrutturazione urbanistica Interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modifica del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.	Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del dpr n.380/2001	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L’istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi	dpr 380/2001 artt.3, c. 1 lett f) e 20
21.	Eliminazione delle barriere architettoniche Interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: perché: <ul style="list-style-type: none">• non comportino la realizzazione di ascensori esterni ovvero• di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	dpr 380/2001 art.6, c. 1 lett b)
22.	Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) Gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: <ul style="list-style-type: none">• comportino la realizzazione di ascensori esterni ovvero,• di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio	CILA	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	dpr 380/2001 art.6-bis
	Attività di ricerca nel sottosuolo Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in		Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano	

23.	<p>aree esterne al centro edificato.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> che siano eseguite in aree esterne al centro edificato 	Attività libera	necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	dpr 380/2001 art.6, c. 1 lett c)
24.	<p>Movimenti di terra</p> <p>Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari.</p>	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	dpr 380/2001 art.6, c. 1 lett d)
25.	<p>Serre mobili stagionali</p> <p>Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.</p>	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	dpr 380/2001 art.6, c. 1 lett e)
26.	<p>Opere contingenti e temporanee</p> <p>Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee Destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni 	Comunicazione	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	dpr 380/2001 art.6, c. 1 lett e-bis)
27.	<p>Pavimentazioni di aree pertinenziali</p> <p>Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati.</p>	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	dpr 380/2001 art.6, c. 1 lett e-ter)
28.	<p>Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici</p> <p>I pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	dpr 380/2001 art.6, c. 1 lett e-quater)
29.	<p>Arearie ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza</p> <p>Arearie ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.</p>	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	dpr 380/2001 art.6, c. 1 lett e-quinquies)

30.	<p>CILA (Clausola residuale)</p> <p>Sono realizzabili mediante Comunicazione di inizio lavori asseverata gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, del dpr 380/2001, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, del dpr 380/2001 	CILA	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	dpr 380/2001 art.6-bis, c. 1
31.	<p>Attività di ricerca nel sottosuolo (in aree interne al centro edificato)</p> <p>Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <p>che siano eseguite in aree interne al centro edificato</p>	CILA	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	dpr 380/2001 art.6-bis, c. 1
32.	<p>Movimenti in terra non inerenti all'attività agricola</p> <p>Movimenti in terra.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali 	CILA	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	dpr 380/2001 art.6-bis, c. 1
33.	<p>Serre mobili stagionali (con strutture in muratura)</p> <p>Serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che presentano strutture in muratura 	CILA	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	dpr 380/2001 art.6-bis, c. 1
34.	<p>Realizzazione di pertinenze minori</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell'edificio principale 	CILA	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	dpr 380/2001 artt. 3 c. 1 lett. e.6) e 6-bis, c. 1
	<p>Varianti in corso d'opera a permessi dicostruire</p> <p>Varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed</p>			

35.	<p>edilizia, nonché ai fini dell'agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Varianti in corso d'opera che: • non incidono sui parametri urbanistici • non incidono sulle volumetrie • non comportano mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso e non modificano la categoria edilizia • non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio n.42 e successive modificazioni • non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire 	SCIA	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	dpr 380/2001 art. 22 commi 2 e 7
36.	<p>Varianti in corso d'opera che non presentano caratteri delle variazioni essenziali</p> <p>Varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Varianti in corso d'opera che non configurano una variazione essenziale 	SCIA (anche a fine lavori)	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	dpr 380/2001 art. 22 c. 2-bis
37.	<p>Varianti in corso d'opera a permesso di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali</p> <p>Varianti a permesso di costruire</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che configurano una variazione essenziale 	Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001	<p>Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1</p> <p>L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi</p>	dpr 380/2001 artt. 20 e 22 c. 2-bis
38.	<p>Varianti a permesso di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico</p> <p>Varianti a permesso di costruire comportanti modifica della sagoma, negli ambiti del centro storico individuati con delibera del Consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all'assunzione di tale delibera.</p>	Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001	<p>Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1</p> <p>L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi</p>	dpr 380/2001 artt. 20 e 23-bis c. 4
	Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza			

39.	<p>urbanistica</p> <p>Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) residenziale a-bis) turistico-ricettiva b) produttiva e direzionale c) commerciale d) rurale <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali • tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: <ul style="list-style-type: none"> a) residenziale a-bis) turistico-ricettiva b) produttiva e direzionale c) commerciale d) rurale 	<p>Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001</p>	<p>Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1</p>	<p>L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi</p>
40.	<p>Permesso di costruire in sanatoria</p> <p>Interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3 dpr 380/2001, o in difformità da essa, • se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. 	<p>Autorizzazione</p>	<p>Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1</p>	<p>L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi</p>
41.	<p>SCIA in sanatoria</p> <p>Interventi realizzati in assenza di SCIA, o in difformità da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della presentazione della domanda.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <p>Interventi edilizi:</p>	<p>SCIA</p>	<p>Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2</p>	<p>dpr 380/2001 art. 37</p>

	<ul style="list-style-type: none"> realizzati in assenza di SCIA, o in difformità daessa se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della segnalazione 			
42.	<i>Voce lasciata vuota dal testo originale allegato al dlgs 222/2016</i>			

ALLEGATO C: GLOSSARIO EDILIZIA LIBERA

ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE PRINCIPALI OPERE

GLOSSARIO EDILIZIA LIBERA¹

ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE PRINCIPALI OPERE

La tabella allegata individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004).

La tabella, nello specifico, riporta:

1. Il **regime giuridico** dell'attività edilizia libera ex art. 6, comma 1, lettere da a) a e-quinquies), del d.P.R. n. 380/2001 e ex art. 17 del d.lgs. n. 128/2006.
2. L'elenco delle **categorie di intervento** che il d.P.R. n. 380/2001 ascrive all'edilizia libera (art. 6 comma 1), specificato da quanto previsto dalla tabella A del d.lgs. n. 222/2016.
3. L'elenco, non esaustivo, delle **principali opere** che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio come richiesto dall'art. 1, comma 2 del d. lgs. n. 222/2016.
4. L'elenco, non esaustivo, dei **principali elementi** oggetto di intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e PA.

¹ Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, recante "Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del **decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222**".

GLOSSARIO - EDILIZIA LIBERA

(ai sensi dell' art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.222)

ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE PRINCIPALI OPERE

REGIME GIURIDICO	CATEGORIA DI INTERVENTO	PRINCIPALI OPERE		N.
		OPERA	ELEMENTO	
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. a); art.3, comma 1, lett. a)	Manutenzione ordinaria Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II -Edilizia- attività 1)	Riparazione, sostituzione, rinnovamento (comprese le opere correlate quali guaine, sottofondi, etc.)	Pavimentazione esterna e interna	1
		Rifacimento, riparazione, tinteggiatura (comprese le opere correlate)	Intonaco interno e esterno	2
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento	Elemento decorativo delle facciate (es. marcapiani, modanature, corniciature, lesene)	3
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento	Opera di lattoneria (es. grondaie, tubi, pluviali) e impianto di scarico	4
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento	Rivestimento interno e esterno	5
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento	Serramento e infisso interno e esterno	6
		Installazione comprese le opere correlate, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Inferriata/Altri sistemi anti intrusione	7

	Riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento eventuali elementi accessori, rifiniture necessarie (comprese le opere correlate)	Elemento di rifinitura delle scale	8
	Riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento eventuali elementi accessori, rifiniture necessarie (comprese le opere correlate)	Scala retrattile e di arredo	9
	Riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma	Parapetto e ringhiera	10
	Riparazione, rinnovamento, sostituzione nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dei materiali (comprese le opere correlate quali l'inserimento di strati isolanti e coibenti)	Manto di copertura	11
	Riparazione, sostituzione, installazione	Controsoffitto non strutturale	12
	Riparazione, rinnovamento	Controsoffitto strutturale	13

	<p>Riparazione, sostituzione, rinnovamento, realizzazione finalizzata all'integrazione impiantistica e messa a norma</p>	<p>Comignolo o terminale a tetto di impianti di estrazione fumi</p>	14
	<p>Riparazione, rinnovamento o sostituzione di elementi tecnologici o delle cabine e messa a norma</p>	<p>Ascensore e impianti di sollevamento verticale</p>	15
	<p>Riparazione e/o sostituzione, realizzazione di tratto di canalizzazione e sottoservizi e/o messa a norma</p>	<p>Rete fognaria e rete dei sottoservizi</p>	16
	<p>Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento e/o messa a norma</p>	<p>Impianto elettrico</p>	17
	<p>Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, compreso il tratto fino all'allacciamento alla rete pubblica e/o messa a norma</p>	<p>Impianto per la distribuzione e l'utilizzazione di gas</p>	18
	<p>Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, sostituzione e integrazione apparecchi sanitari e impianti di scarico e/o messa a norma</p>	<p>Impianto igienico e idro-sanitario</p>	19
	<p>Installazione, riparazione, integrazione, rinnovamento, efficientamento e/o messa a norma</p>	<p>Impianto di illuminazione esterno</p>	20

		Installazione, adeguamento, integrazione, rinnovamento, efficientamento, riparazione e/o messa a norma	Impianto di protezione antincendio	21
		Installazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma	Impianto di climatizzazione	22
		Riparazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma	Impianto di estrazione fumi	23
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma	Antenna/parabola e altri sistemi di ricezione e trasmissione	24
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma	Punto di ricarica per veicoli elettrici	25
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. a-bis)	Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 2)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma	Pompa di calore aria-aria	26

Edilizia Libera d.lgs. n. 128/2006, art. 17	Depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc (d.lgs. n. 128/2006, art. 17)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma	Deposito di gas di petrolio liquefatti	27
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. b)	Eliminazione delle barriere architettoniche Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 21)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma, purché non incida sulla struttura portante	Ascensore, montacarichi	28
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma	Servoscala e assimilabili	29
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Rampa	30
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Apparecchio sanitario e impianto igienico e idro-sanitario	31

		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Dispositivi sensoriali	32
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. c)	Attività di ricerca nel sottosuolo Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 23)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Opere strumentali all'attività di ricerca nel sottosuolo attraverso carotaggi, perforazioni e altre metodologie	33
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. d)	Movimenti di terra Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 24)	Manutenzione, gestione e livellamento	Terreno agricolo e pastorale	34
		Manutenzione e gestione	Vegetazione spontanea	35
		Manutenzione e gestione	Impianti di irrigazione e di drenaggio, finalizzati alla regimazione ed uso dell'acqua in agricoltura.	36
Edilizia Libera (d.P.R. n.	Serre mobili stagionali Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Serra compresi elementi di appoggio e/o ancoraggio	37

380/2001, art. 6, comma 1, lett. e)	allo svolgimento dell'attività agricola. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 25)			
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e-ter)	Pavimentazione di aree pertinenziali Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 27)	Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento	Intercapedine	38
		Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento	Locale tombato	39
		Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento	Pavimentazione esterna, comprese le opere correlate, quali guaine e sottofondi	40
		Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento	Vasca di raccolta delle acque	41

Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e- quater)	Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici Pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 28)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Pannello solare, fotovoltaico e generatore microeolico	42
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e- quinquies)	Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 29)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Opera per arredo da giardino (es. barbecue in muratura/ fontana/muretto/scultura/ fioriera, panca) e assimilate	43
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo	44
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Gioco per bambini e spazio di gioco in genere, compresa la relativa recinzione	45
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo	46

		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Ricovero per animali domestici e da cortile, voliera e assimilata, con relativa recinzione	47
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Ripostiglio per attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo	48
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Sbarra, separatore, dissuasore e simili, stallo biciclette	49
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Tenda, Tenda a Pergola, Pergotenda, Copertura leggera di arredo	50
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Elemento divisorio verticale non in muratura, anche di tipo ornamentale e similare	51
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 3 comma 1, lett. e.5)	Manufatti leggeri in strutture ricettive Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.	Installazione, riparazione e rimozione	Manufatti leggeri in strutture ricettive all'aperto (roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni) e assimilati	52

	(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 16)			
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e-bis) - previa Comunicazione Avvio Lavori	Opere contingenti temporanee Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 26)	Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione	Gazebo	53
		Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione	Stand fieristico	54
		Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione	Servizi igienici mobili	55
		Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione	Tensostrutture, pressostrutture e assimilabili	56
		Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione	Elementi espositivi vari	57

		<p>Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione</p>	<p>Area di parcheggio provvisorio, nel rispetto dell'orografia dei luoghi e della vegetazione ivi presente</p>	58
--	--	---	---	----

ALLEGATO D: INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 FEBBRAIO 2017, N. 31 REGOLAMENTO
RECANTE INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA O SOTTOPOSTI A PROCEDURA AUTORIZZATORIA SEMPLIFICATA.
(17G00042) – ALLEGATO A

–

Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica

A.1	Opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso;
A.2	interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo- tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura. Alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.3	interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l'adeguamento ai fini antisismici, purché non comportanti modifiche alle caratteristiche morfotipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell'edificio;
A.4	interventi indispensabili per l'eliminazione di barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l'installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti consimili;
A.5	installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

A.6	installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
A.7	installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.8	interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete, ivi compresa la sostituzione delle cabine esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni, nonché interventi destinati all'installazione e allo sviluppo della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità, ivi compresi gli incrementi di altezza non superiori a cm 50;
A.9	installazione di dispositivi di sicurezza antcaduta sulle coperture degli edifici;
A.10	opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale;
A.11	opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell'art. 143 del codice;
A.12	interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettera b) del Codice;
A.13	interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

A.14	sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;
A.15	fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'art. 142, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm;
A.16	occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare;
A.17	installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turisticoricevitive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;
A.18	installazione di strutture di supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche, con esclusione di quelle destinate ad attività di ricerca di idrocarburi;
A.19	nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera b) del Codice: interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale; installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura; palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie; interventi di manutenzione strettamente pertinenti l'esercizio dell'attività ittica; interventi di manutenzione della viabilità vicinale, poderale e forestale che non modifichino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati; interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco ed abbaveratoi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, eseguiti con materiali e tecniche tradizionali; installazione di pannelli amovibili realizzati in legno o altri materiali leggeri per informazione turistica o per attività didattico-ricreative; interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da parte delle autorità competenti e ove tali aree risultino individuate dal piano paesaggistico regionale;

A.20	nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera c) del Codice: pratiche selviculturali autorizzate in base alla normativa di settore; interventi di contenimento della vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità pubblica, opere idrauliche; interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;
A.21	realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed opere di arredo all'interno dei cimiteri;
A.22	installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato;
A.23	installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche, ove effettuata all'interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò preordinata; sostituzione di insegne esistenti, già legittimamente installate, con insegne analoghe per dimensioni e collocazione. L'esenzione dall'autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile;
A.24	installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché smantellamento di reti elettriche aeree;
A.25	interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo;
A.26	interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque e/o alla conservazione del suolo che prevedano l'utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in combinazione con materiali inerti di origine locale o con materiali artificiali biodegradabili;
A.27	interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate nell'ambito di strutture ricettive all'aria aperta già munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
A.28	smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali munite di autorizzazione paesaggistica;
A.29	interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici che in conseguenza di calamità naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purché sia possibile accertarne la consistenza e configurazione legittimamente preesistente ed a condizione che l'intervento sia realizzato entro dieci anni dall'evento e sia conforme all'edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici;
A.30	demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi;

A.31	opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime.
------	--

ALLEGATO E: INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ SOGGETTI A PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 FEBBRAIO 2017, N. 31 REGOLAMENTO
RECANTE INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA O SOTTOPOSTI A PROCEDURA AUTORIZZATORIA SEMPLIFICATA.
(17G00042) – ALLEGATO B

Elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato

B.1	Incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo- tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni successivi all'ultimazione lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario;
B.2	realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo- tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
B.3	interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo- tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze; realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne;
B.4	interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo- tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto con materiali diversi; modifiche alle coperture finalizzate all'installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastri solari o terrazze a tasca; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione di finestre a tetto, lucernari, abbaini o elementi consimili;
B.5	interventi di adeguamento alla normativa antismisica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti;
B.6	interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico;
B.7	installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
B.8	installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni;
B.9	installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art.

	136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
B.10	installazione di cabine per impianti tecnologici a rete o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione;
B.11	interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o che assicuri adeguata permeabilità del suolo;
B.12	interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione;
B.13	opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell'art. 143 del codice;
B.14	interventi di cui alla voce A.12 dell'Allegato «A», da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici, ove si tratti di beni vincolati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera b) del Codice;
B.15	interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici, e manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale;
B.16	realizzazione di autorimesse, collocate fuori terra ovvero parzialmente interrate, con volume emergente fuori terra non superiore a 50 mc, compresi i percorsi di accesso e le eventuali rampe;
B.17	realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc;
B.18	interventi sistematici di configurazione delle aree di pertinenza di edifici esistenti, diversi da quelli di cui alla voce B.14, quali: nuove pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili, modellazioni del suolo incidenti sulla morfologia del terreno, realizzazione di rampe, opere fisse di arredo, modifiche degli assetti vegetazionali;
B.19	installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività produttive, o di collegamento tra i capannoni stessi, entro il limite del 10 per cento della superficie coperta preesistente;
B.20	impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali strutture per lo stoccaggio dei prodotti ovvero per la canalizzazione dei fluidi o dei fumi mediante tubazioni esterne;
B.21	realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
B.22	taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;
B.23	realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete;

B.24	posa in opera di manufatti parzialmente o completamente interrati quali serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica permanente della morfologia del terreno o degli assetti vegetazionali, comprese le opere di recinzione o sistemazione correlate; posa in opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, con dimensioni non superiori a 15 mc, e relative opere di recinzione o sistemazione;
B.25	occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni e vendita di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell'anno solare;
B.26	verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale;
B.27	manufatti in soprasuolo correlati alla realizzazione di pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico;
B.28	realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi d'acqua, o tombinamento parziale dei medesimi, limitatamente al tratto necessario per dare accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi; riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua;
B.29	manufatti per ricovero attrezzi agricoli, realizzati con opere murarie o di fondazione, con superficie non superiore a dieci metri quadrati;
B.30	realizzazione di nuove strutture relative all'esercizio dell'attività ittica con superficie non superiore a 30 mq;
B.31	interventi di adeguamento della viabilità vicinale e poderale eseguiti nel rispetto della normativa di settore;
B.32	interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale da parte delle autorità competenti, ove eseguiti in assenza di piano paesaggistico regionale che individui tali aree;
B.33	interventi di diradamento boschivo con inserimento di colture agricole di radura;
B.34	riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 2.000 mq, purché preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti;
B.35	interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale in assenza di piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;
B.36	posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l'installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate;
B.37	installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30;
B.38	installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, diversi da quelli di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non

	superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;
B.39	interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi per adeguamento funzionale;
B.40	interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla difesa dei versanti da frane e slavine;
B.41	interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti, ivi compresi gli impianti tecnologici, con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti, diversi dagli interventi necessitati di ricostruzione di edifici e manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in conseguenza di calamità naturali o catastrofi. Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi di demolizione e ricostruzione che interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice;
B.42	interventi di ripascimento circoscritti di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa.



Deliberazione di Consiglio

Seduta del 24 giugno 2021 n. 32

Oggetto: PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA - ATTIVITÀ EDILIZIA SUAP-SUEP: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE (REC) ADEGUATO AL REGOLAMENTO EDILIZIO-TIPO (RET) DI CUI ALL'INTESA SANCITA IN SEDE DI CONFERENZA GOVERNO-REGIONI E COMUNI IL 20 OTTOBRE 2016, RECEPITO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 22 NOVEMBRE 2017, N. 1896.

L'anno 2021 il giorno 24 del mese di Giugno convocato nelle forme di legge si è riunito il Consiglio comunale, in modalità mista con presenza limitata in Sala Gozzi di Palazzo Barbieri e in videoconferenza, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica

Presiede: PAOLO ROSSI

Risultano presenti e assenti i consiglieri come dal seguente prospetto

SBOARINA FEDERICO	Presente	LAPERNA THOMAS	Presente
ADAMI MARIA FIORE	Presente	LESO ANNA	Presente
BACCIGA ANDREA	Presente	MASCHIO CIRO	Presente
BENINI FEDERICO	Presente	MELONI PAOLO	Presente
BERTUCCO MICHELE	Presente	PACI MASSIMO	Presente
BISINELLA PATRIZIA	Presente	PADOVANI CARLA	Presente
BOCCHI LAURA	Presente	PADOVANI GIANMARCO	Presente
BONATO MAURO	Presente	PERBELLINI DANIELE	Presente
BOZZA ALBERTO	Assente	ROSSI PAOLO	Presente
BRESSAN PAOLA	Presente	RUSSO ROSARIO	Assente
COMENCINI VITO	Presente	SESSO NICOLÒ	Presente
DE MARZI MATTEO	Presente	SIMEONI ROBERTO	Presente
DRUDI DANIELA	Presente	TOSI FLAVIO	Presente
FERRARI LEONARDO	Assente	VALLANI STEFANO	Presente
FERRARI TOMMASO	Presente	VANZETTO MARTA	Assente
GENNARI ALESSANDRO	Presente	VELARDI ANDREA	Presente
GRASSI ANNA	Presente	ZANDOMENEGHI MARCO	Presente
GUARDINI ENRICO	Presente	ZELGER ALBERTO	Presente
LA PAGLIA ELISA	Assente		

e pertanto risultano presenti 32 e assenti 5 per un totale di 37 componenti del Consiglio.

Assiste GIUSEPPE BARATTA

(IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE)

SEDUTA DEL 17/06/2021

Presiede: Il Presidente Leonardo Ferrari

Assiste: Il Segretario Generale Reggente Dott. Giuseppe Baratta

Presenti: 31

Assenti: 6 (Bisinella Patrizia, Bonato Mauro, Ferrari Tommaso, Leso Anna, Tosi Flavio, Vanzetto Marta)

ILLUSTRAZIONE PROP. N. 68

Interviene l'Assessore I. Segala

DIBATTITO E REPLICA PROP. N. 68

Interviene il Consigliere M. Bertucco, che effettua anche la relazione di minoranza

Si disconnette dall'aula: il Sindaco F. Sboarina
Entra in aula: il Consigliere F. Tosi

Interviene la consigliera C. Padovani

Interviene il Consigliere M. Zandomeneghi

Interviene l'Assessore I. Segala per la replica

Il Presidente, comunicando che sono pervenuti 174 emendamenti, chiede la sospensione della trattazione della proposta n. 68 in attesa della valutazione da parte degli uffici sull'ammissibilità degli stessi. Nessuno dissente.

SEDUTA DEL 24/06/2021

Presiede : Il Vice Presidente Vicario Paolo Rossi

Assiste: Il Segretario Generale Reggente Dott. Giuseppe Baratta

Presenti: 32

Assenti: 5 (A. Bozza, L. Ferrari, E. La Paglia, R. Russo, M. Vanzetto).

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi ricorda che nella seduta del 17 giugno scorso, la proposta è stata illustrata, è stato chiuso il dibattito ed effettuato l'intervento di replica. Occorre ora procedere con la trattazione degli emendamenti, per i quali la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito in 1 minuto la durata massima di ogni intervento.

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi cede la parola al Segretario Generale Reggente.

Interviene il Segretario Generale Reggente G. Baratta che, a seguito della valutazione dei 173 emendamenti depositati, svolta con la collaborazione degli uffici tecnici della Direzione Urbanistica, alla luce delle previsioni previste dal Regolamento del Consiglio comunale, dichiara la non ammissibilità degli emendamenti n. 1, 133, 135, 125, 131, 127, 6, 166, 128, 130, 143, 144, 139, 142, 137, 140, 136, 138, 27, 28, 29, 30, 31, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 154, 47, 46, 49, 50, 54, 62, 120, 148, 90, 94, 91, 85, 88, 86, 150, 87, 97, 155, 92, 89, 93, 104, 100, 95, 15, 171, 173, 164, 156, 163, 167, 157, 161, 76, 82, 61, 63, 56, 55, 59, 60, 64, 69, 73, 98, 96, 102, 103, 101, 170, 65, 66, 70, 67, 74, 71, 68, 72, 83, 80, 84, 113, 105, 106, 108, 110, 107, 109, 111, 112, 114, 75, 79, 78, 81, 77, 121, 124, 115, 118, 117, 116 come da motivazione indicata nell'allegato al presente verbale. Il Segretario Generale Reggente dichiara, inoltre, l'ammissibilità degli emendamenti n. 57 e n. 58.

Interviene l'Assessore I. Segala che comunica l'accoglimento dei seguenti emendamenti: nn. 2, 4 parzialmente, 5, 9, 11, 12.

Interviene il Consigliere F. Tosi che dichiara di ritirare gli emendamenti non accolti.

Interviene il Consigliere M. Bertucco che comunica di fare propri gli emendamenti 3, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ritirati dal Consigliere F. Tosi.

Interviene il Vice Presidente Vicario P. Rossi che, dopo aver confermato l'inammissibilità degli emendamenti prima elencati sulla base delle motivazioni addotte dalla Segreteria, chiede al consigliere M. Bertucco di concludere il proprio intervento.

Esce dall'aula: il Consigliere F. Tosi
Esce dall'aula: il Sindaco F. Sboarina

EMENDAMENTO N. 25/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Si disconnettono dall'aula: il consigliere P. Meloni e la consigliera L. Bocchi
Esce dall'aula: il consigliere T. Ferrari
Entra in aula: la consigliera M. Vanzetto

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'
EMENDAMENTO N. 25/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 28

Votanti: 27

Favorevoli: 6

Contrari: 20

Astenuti: 1

Non Votanti: 1

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, P. Bisinella, M. Bonato, P. Bressan, V. Comencini, M. De Marzi, D. Drudi, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, C. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, M. Vanzetto, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

L. Bocchi, A. Bozza, T. Ferrari, L. Ferrari, E. La Paglia, P. Meloni, R. Russo, F. Sboarina, F. Tosi

Non Votanti:

P. Bisinella

Favorevoli:

F. Benini, M. Bertucco, G. Padovani, C. Padovani, S. Vallani, M. Vanzetto

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, M. Bonato, P. Bressan, V. Comencini, M. De Marzi, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, D. Perbellini, P. Rossi, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Astenuti:

D. Drudi

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 25/68.

EMENDAMENTO N. 26/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco

Esce dall'aula: il Consigliere V. Comencini

Si disconnettono dall'aula: la Consigliera D. Drudi e il consigliere A. Gennari

Si connettono all'aula: il Consigliere R. Russo e la consigliera L. Bocchi

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'
EMENDAMENTO N. 26/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 27

Votanti: 26

Favorevoli: 5

Contrari: 21

Non Votanti: 1

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, P. Bisinella, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, C. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, M. Vanzetto, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

L. Bocchi, A. Bozza, V. Comencini, D. Drudi, T. Ferrari, L. Ferrari, A. Gennari, E. La Paglia, P. Meloni, F. Sboarina, F. Tosi

Non Votanti:

P. Bisinella

Favorevoli:

F. Benini, M. Bertucco, C. Padovani, S. Vallani, M. Vanzetto

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Astenuti:

NESSUN ASTENUTO

NOTE: La consigliera Bocchi L. dichiara di avere espresso voto contrario all'emendamento, non rilevato per il mancato collegamento al sistema di votazione.

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 26/68.

EMENDAMENTO N. 3/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Entra in aula: il Consigliere T. Ferrari

Si connettono all'aula: i Consiglieri A. Gennari, P. Meloni e la Consigliera E. La Paglia
Esce dall'aula: la Consigliera C. Padovani

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'EMENDAMENTO N. 3/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 30

Votanti: 29

Favorevoli: 2

Contrari: 27

Non Votanti: 1

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, P. Bisinella, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, T. Ferrari, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, E. La Paglia, A. Leso, C. Maschio, P. Meloni, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, M. Vanzetto, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

~~L. Bocchi~~, A. Bozza, V. Comencini, D. Drudi, L. Ferrari, ~~T. Laperna~~, C. Padovani, F. Sboarina, F. Tosi

Non Votanti:

M. Bonato

Favorevoli:

P. Bisinella, P. Meloni

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, P. Bressan, M. De Marzi, T. Ferrari, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, E. La Paglia, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, M. Vanzetto, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Astenuti:

NESSUN ASTENUTO

NOTE: Il consigliere Laperna T. e la consigliera Bocchi L. dichiarano di avere espresso voto contrario all'emendamento, non rilevati per il mancato collegamento al sistema di votazione.

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 3/68.

EMENDAMENTO N. 126/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Esce dall'aula: il consigliere T. Ferrari
Si disconnette dall'aula: il consigliere P. Meloni

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'
EMENDAMENTO N. 126/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 28

Votanti: 27

Favorevoli: 5

Contrari: 22

Non Votanti: 1

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, P. Bisinella, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, E. La Paglia, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, M. Vanzetto, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

A. Bozza, V. Comencini, D. Drudi, T. Ferrari, L. Ferrari, P. Meloni, C. Padovani, F. Sboarina, F. Tosi

Non Votanti:

P. Bisinella

Favorevoli:

F. Benini, M. Bertucco, E. La Paglia, S. Vallani, M. Vanzetto

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Astenuti:

NESSUN ASTENUTO

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 126/68.

EMENDAMENTO N. 129/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'
EMENDAMENTO N. 129/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 28

Votanti: 27

Favorevoli: 4

Contrari: 22

Astenuti: 1

Non Votanti: 1

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, P. Bisinella, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, E. La Paglia, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, M. Vanzetto, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

A. Bozza, V. Comencini, D. Drudi, T. Ferrari, L. Ferrari, P. Meloni, C. Padovani, F. Sboarina, F. Tosi

Non Votanti:

P. Bisinella

Favorevoli:

F. Benini, M. Bertucco, S. Vallani, M. Vanzetto

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Astenuti:

E. La Paglia

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 129/68.

EMENDAMENTO N. 134/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Esce dall'aula: il consigliere M. De Marzi
Si disconnette dall'aula: il consigliere F. Benini
Entra in aula: il consigliere T. Ferrari

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'EMENDAMENTO N. 134/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 27

Votanti: 26

Favorevoli: 4

Contrari: 21

Astenuti: 1

Non Votanti: 1

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, M. Bertucco, P. Bisinella, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, T. Ferrari, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, E. La Paglia, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, M. Vanzetto, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

F. Benini, A. Bozza, V. Comencini, M. De Marzi, D. Drudi, L. Ferrari, P. Meloni, C. Padovani, F. Sboarina, F. Tosi

Non Votanti:

P. Bisinella

Favorevoli:

M. Bertucco, T. Ferrari, S. Vallani, M. Vanzetto

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Astenuti:

E. La Paglia

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 134/68.

EMENDAMENTO N. 132/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Esce dall'aula: la Consigliera M. Vanzetto
Si connette all'aula: il consigliere F. Benini
Entra in aula: il consigliere M. De Marzi
Esce dall'aula: il Consigliere T. Ferrari

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'EMENDAMENTO N. 132/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 27

Votanti: 26

Favorevoli: 4

Contrari: 22

Non Votanti: 1

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, P. Bisinella, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, E. La Paglia, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

A. Bozza, V. Comencini, D. Drudi, T. Ferrari, L. Ferrari, P. Meloni, C. Padovani, F. Sboarina, F. Tosi, M. Vanzetto

Non Votanti:

P. Bisinella

Favorevoli:

F. Benini, M. Bertucco, E. La Paglia, S. Vallani

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Astenuti:

NESSUN ASTENUTO

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 132/68.

EMENDAMENTO N. 145/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Si disconnette dall'aula: la consigliera P. Bisinella

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'
EMENDAMENTO N. 145/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 26

Votanti: 26

Favorevoli: 4

Contrari: 22

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, E. La Paglia, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

P. Bisinella, A. Bozza, V. Comencini, D. Drudi, T. Ferrari, L. Ferrari, P. Meloni, C. Padovani, F. Sboarina, F. Tosi, M. Vanzetto

Favorevoli:

F. Benini, M. Bertucco, E. La Paglia, S. Vallani

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Astenuti:

NESSUN ASTENUTO

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 145/68.

EMENDAMENTO N. 7/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Si connettono all'aula: il consigliere P. Meloni e la consigliera P. Bisinella

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'EMENDAMENTO N. 7/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 28

Votanti: 28

Favorevoli: 3

Contrari: 25

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, P. Bisinella, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, E. La Paglia, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, P. Meloni, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

A. Bozza, V. Comencini, D. Drudi, T. Ferrari, L. Ferrari, C. Padovani, F. Sboarina, F. Tosi, M. Vanzetto

Favorevoli:

P. Bisinella, P. Meloni, S. Vallani

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, E. La Paglia, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Astenuti:

NESSUN ASTENUTO

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 7/68.

EMENDAMENTO N. 8/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Entrano in aula: il consigliere T. Ferrari e la consigliera C. Padovani

Si disconnettono dall'aula: il consigliere T. Laperna e la consigliera P. Bisinella

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'EMENDAMENTO N. 8/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 28

Votanti: 26

Favorevoli: 1

Contrari: 25

Non Votanti: 2

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, T. Ferrari, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, E. La Paglia, A. Leso, C. Maschio, P. Meloni, M. Paci, G. Padovani, C. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assentati:

P. Bisinella, A. Bozza, V. Comencini, D. Drudi, L. Ferrari, T. Laperna, F. Sboarina, F. Tosi, M. Vanzetto

Non Votanti:

C. Padovani, M. Zandomeneghi

Favorevoli:

P. Meloni

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, T. Ferrari, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, E. La Paglia, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, A. Zelger

Astenuti:

NESSUN ASTENUTO

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 8/68.

EMENDAMENTO N. 141/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Si connettono all'aula: la consigliera P. Bisinella e il consigliere T. Laperna
Si disconnette dall'aula: il consigliere P. Meloni

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'EMENDAMENTO N. 141/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 29

Votanti: 28

Favorevoli: 6

Contrari: 22

Non Votanti: 1

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, P. Bisinella, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, T. Ferrari, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, E. La Paglia, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, C. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

A. Bozza, V. Comencini, D. Drudi, L. Ferrari, P. Meloni, F. Sboarina, F. Tosi, M. Vanzetto

Non Votanti:

P. Bisinella

Favorevoli:

F. Benini, M. Bertucco, T. Ferrari, E. La Paglia, C. Padovani, S. Vallani

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Astenuti:

NESSUN ASTENUTO

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 141/68.

EMENDAMENTI N. 32, 33, 34, 35/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Si disconnettono dall'aula: la consigliera P. Bisinella e il consigliere R. Russo

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere ad un'unica votazione palese degli EMENDAMENTI N. 32, 33, 34, 35/68 accorpati in quanto interconnessi

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 27

Votanti: 27

Favorevoli: 6

Contrari: 21

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, T. Ferrari, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, E. La Paglia, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, C. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

P. Bisinella, A. Bozza, V. Comencini, D. Drudi, L. Ferrari, P. Meloni, R. Russo, F. Sboarina, F. Tosi, M. Vanzetto

Favorevoli:

F. Benini, M. Bertucco, T. Ferrari, E. La Paglia, C. Padovani, S. Vallani

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Astenuti:

NESSUN ASTENUTO

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinti gli emendamenti n. 32, 33, 34, 35/68.

EMENDAMENTO N. 36/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Si connettono all'aula: i consiglieri P. Bisinella e R. Russo
Escono dall'aula: i consiglieri C. Padovani e D. Perbellini

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'EMENDAMENTO N. 36/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 27

Votanti: 26

Favorevoli: 5

Contrari: 20

Astenuti: 1

Non Votanti: 1

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, P. Bisinella, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, T. Ferrari, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, E. La Paglia, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

A. Bozza, V. Comencini, D. Drudi, L. Ferrari, P. Meloni, C. Padovani, D. Perbellini, F. Sboarina, F. Tosi, M. Vanzetto

Non Votanti:

P. Bisinella

Favorevoli:

F. Benini, M. Bertucco, T. Ferrari, E. La Paglia, S. Vallani

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Astenuti:

M. De Marzi

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 36/68.

EMENDAMENTO N. 37/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Entrano in aula: i consiglieri C. Padovani e D. Perbellini
Esce dall'aula: il consigliere S. Vallani

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'EMENDAMENTO N. 37/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 28

Votanti: 27

Favorevoli: 5

Contrari: 22

Non Votanti: 1

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, P. Bisinella, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, T. Ferrari, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, E. La Paglia, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, C. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

A. Bozza, V. Comencini, D. Drudi, L. Ferrari, P. Meloni, F. Sboarina, F. Tosi, S. Vallani, M. Vanzetto

Non Votanti:

P. Bisinella

Favorevoli:

F. Benini, M. Bertucco, T. Ferrari, E. La Paglia, C. Padovani

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Astenuti:

NESSUN ASTENUTO

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 37/68.

EMENDAMENTO N. 151/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'EMENDAMENTO N. 151/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Esce dall'aula: il consigliere T. Ferrari

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 27

Votanti: 26

Favorevoli: 4

Contrari: 22

Non Votanti: 1

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, P. Bisinella, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, E. La Paglia, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, C. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

A. Bozza, V. Comencini, D. Drudi, T. Ferrari, L. Ferrari, P. Meloni, F. Sboarina, F. Tosi, S. Vallani, M. Vanzetto

Non Votanti:

P. Bisinella

Favorevoli:

F. Benini, M. Bertucco, E. La Paglia, C. Padovani

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Astenuti:

NESSUN ASTENUTO

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 151/68.

EMENDAMENTO N. 38/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'EMENDAMENTO N. 38/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Entrano in aula: i consiglieri T. Ferrari e S. Vallani

Esce dall'aula: la consigliera C. Padovani

Si disconnettono dall'aula: le consigliere E. La Paglia e A. Leso

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 4

Contrari: 21

Non Votanti: 1

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, P. Bisinella, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, T. Ferrari, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

A. Bozza, V. Comencini, D. Drudi, L. Ferrari, E. La Paglia, A. Leso, P. Meloni, C. Padovani, F. Sboarina, F. Tosi, M. Vanzetto

Non Votanti:

P. Bisinella

Favorevoli:

F. Benini, M. Bertucco, T. Ferrari, S. Vallani

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Astenuti:

NESSUN ASTENUTO

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 38/68.

EMENDAMENTO N. 43/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'EMENDAMENTO N. 43/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Si connettono all'aula: le consigliere E. La Paglia e A. Leso
Entra in aula: la consigliera C. Padovani

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 29

Votanti: 26

Favorevoli: 5

Contrari: 21

Non Votanti: 3

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, P. Bisinella, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, T. Ferrari, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, E. La Paglia, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, C. Padovani, D. Perbellini, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger, P. Rossi

Assenti:

A. Bozza, V. Comencini, D. Drudi, L. Ferrari, P. Meloni, F. Sboarina, F. Tosi, M. Vanzetto

Non Votanti:

P. Bisinella, E. La Paglia, P. Rossi

Favorevoli:

F. Benini, M. Bertucco, T. Ferrari, C. Padovani, S. Vallani

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Astenuti:

NESSUN ASTENUTO

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 43/68.

EMENDAMENTO N. 48/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Si disconnettono dall'aula: le consigliere P. Bisinella ed E. La Paglia

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'EMENDAMENTO N. 48/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 27

Votanti: 27

Favorevoli: 5

Contrari: 22

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, T. Ferrari, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, C. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

P. Bisinella, A. Bozza, V. Comencini, D. Drudi, L. Ferrari, E. La Paglia, P. Meloni, F. Sboarina, F. Tosi, M. Vanzetto

Favorevoli:

F. Benini, M. Bertucco, T. Ferrari, C. Padovani, S. Vallani

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Astenuti:

NESSUN ASTENUTO

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 48/68.

EMENDAMENTO N. 10/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Esce dall'aula: il consigliere E. Guardini

Si disconnettono dall'aula: i consiglieri A. Gennari, C. Maschio e N. Sesso

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'EMENDAMENTO N. 10/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 23

Votanti: 22

Contrari: 22

Non Votanti: 1

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, T. Ferrari, A. Grassi, T. Laperna, A. Leso, M. Paci, G. Padovani, C. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

P. Bisinella, A. Bozza, V. Comencini, D. Drudi, L. Ferrari, A. Gennari, E. Guardini, E. La Paglia, C. Maschio, P. Meloni, F. Sboarina, N. Sesso, F. Tosi, M. Vanzetto

Non Votanti:

M. Zandomeneghi

Favorevoli:

NESSUN FAVOREVOLE

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, T. Ferrari, A. Grassi, T. Laperna, A. Leso, M. Paci, G. Padovani, C. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, A. Zelger

Astenuti:

NESSUN ASTENUTO

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 10/68.

EMENDAMENTO N. 146/68 – CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Entra in aula: il consigliere E. Guardini
Si connettono all'aula: i consiglieri A. Gennari e N. Sesso
Si disconnette dall'aula: il consigliere F. Benini
Esce dall'aula: la consigliera C. Padovani

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'EMENDAMENTO N. 146/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 24

Votanti: 24

Favorevoli: 3

Contrari: 21

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, M. Bertucco, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, T. Ferrari, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

F. Benini, P. Bisinella, A. Bozza, V. Comencini, D. Drudi, L. Ferrari, E. La Paglia, C. Maschio, P. Meloni, C. Padovani, F. Sboarina, F. Tosi, M. Vanzetto

Favorevoli:

M. Bertucco, T. Ferrari, S. Vallani

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Astenuti:

NESSUN ASTENUTO

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 146/68.

EMENDAMENTI N. 51, 52, 53/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Si connettono all'aula: il consigliere F. Benini e la consigliera E. La Paglia
Entra in aula: la consigliera C. Padovani

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere ad un'unica votazione palese degli EMENDAMENTI N. 51, 52, 53/68 accorpati in quanto strettamente interconnessi

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 27

Votanti: 27

Favorevoli: 6

Contrari: 21

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, T. Ferrari, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, E. La Paglia, T. Laperna, A. Leso, M. Paci, G. Padovani, C. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

P. Bisinella, A. Bozza, V. Comencini, D. Drudi, L. Ferrari, C. Maschio, P. Meloni, F. Sboarina, F. Tosi, M. Vanzetto

Favorevoli:

F. Benini, M. Bertucco, T. Ferrari, E. La Paglia, C. Padovani, S. Vallani

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Astenuti:

NESSUN ASTENUTO

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinti gli Emendamenti n. 51, 52, 53/68.

EMENDAMENTO N. 147/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Esce dall'aula: la consigliera C. Padovani
Si connette all'aula: il consigliere C. Maschio

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'EMENDAMENTO N. 147/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 27

Votanti: 27

Favorevoli: 5

Contrari: 22

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, T. Ferrari, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, E. La Paglia, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

P. Bisinella, A. Bozza, V. Comencini, D. Drudi, L. Ferrari, P. Meloni, C. Padovani, F. Sboarina, F. Tosi, M. Vanzetto

Favorevoli:

F. Benini, M. Bertucco, T. Ferrari, E. La Paglia, S. Vallani

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Astenuti:

NESSUN ASTENUTO

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 147/68.

EMENDAMENTO N. 122/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Esce dall'aula: il consigliere T. Ferrari

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'EMENDAMENTO N. 122/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 26

Votanti: 26

Favorevoli: 4

Contrari: 22

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, E. La Paglia, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

P. Bisinella, A. Bozza, V. Comencini, D. Drudi, T. Ferrari, L. Ferrari, P. Meloni, C. Padovani, F. Sboarina, F. Tosi, M. Vanzetto

Favorevoli:

F. Benini, M. Bertucco, E. La Paglia, S. Vallani

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Astenuti:

NESSUN ASTENUTO

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 122/68.

EMENDAMENTO N. 123/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Si disconnettono dall'aula: i Consiglieri R. Russo e A. Velardi

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'EMENDAMENTO N. 123/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 24

Votanti: 24

Favorevoli: 4

Contrari: 20

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, E. La Paglia, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assentati:

P. Bisinella, A. Bozza, V. Comencini, D. Drudi, T. Ferrari, L. Ferrari, P. Meloni, C. Padovani, R. Russo, F. Sboarina, F. Tosi, M. Vanzetto, A. Velardi

Favorevoli:

F. Benini, M. Bertucco, E. La Paglia, S. Vallani

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, N. Sesso, R. Simeoni, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Astenuti:

NESSUN ASTENUTO

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 123/68.

EMENDAMENTO N. 153/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Si connettono all'aula: i consiglieri R. Russo e A. Velardi
Si disconnette dall'aula: il consigliere N. Sesso
Esce dall'aula: il consigliere E. Guardini

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'EMENDAMENTO N. 153/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 24

Votanti: 23

Favorevoli: 4

Contrari: 19

Non Votanti: 1

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, A. Gennari, A. Grassi, E. La Paglia, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

P. Bisinella, A. Bozza, V. Comencini, D. Drudi, T. Ferrari, L. Ferrari, E. Guardini, P. Meloni, C. Padovani, F. Sboarina, N. Sesso, F. Tosi, M. Vanzetto

Non Votanti:

L. Bocchi

Favorevoli:

F. Benini, M. Bertucco, E. La Paglia, S. Vallani

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, A. Gennari, A. Grassi, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Astenuti:

NESSUN ASTENUTO

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 153/68.

EMENDAMENTO N. 152/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Entra in aula: il consigliere E. Guardini
Si connette all'aula: il consigliere N. Sesso

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'EMENDAMENTO N. 152/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 26

Votanti: 26

Favorevoli: 4

Contrari: 21

Astenuti: 1

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, E. La Paglia, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

P. Bisinella, A. Bozza, V. Comencini, D. Drudi, T. Ferrari, L. Ferrari, P. Meloni, C. Padovani, F. Sboarina, F. Tosi, M. Vanzetto

Favorevoli:

F. Benini, M. Bertucco, E. La Paglia, S. Vallani

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Astenuti:

M. De Marzi

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 152/68.

EMENDAMENTO N. 149/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Si disconnettono dall'aula: i consiglieri M. Paci e R. Russo

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'EMENDAMENTO N. 149/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 24

Votanti: 24

Favorevoli: 4

Contrari: 20

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, E. La Paglia, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

P. Bisinella, A. Bozza, V. Comencini, D. Drudi, T. Ferrari, L. Ferrari, P. Meloni, M. Paci, C. Padovani, R. Russo, F. Sboarina, F. Tosi, M. Vanzetto

Favorevoli:

F. Benini, M. Bertucco, E. La Paglia, S. Vallani

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Astenuti:

NESSUN ASTENUTO

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 149/68.

EMENDAMENTO N. 99/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Entra in aula: il consigliere T. Ferrari
Si connettono all'aula: i consiglieri M. Paci e R. Russo
Si disconnette dall'aula: il consigliere A. Bacciga

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'EMENDAMENTO N. 99/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 26

Votanti: 26

Favorevoli: 5

Contrari: 21

Presenti:

M. Adami, F. Benini, M. Bertucco, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, T. Ferrari, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, E. La Paglia, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

A. Bacciga, P. Bisinella, A. Bozza, V. Comencini, D. Drudi, L. Ferrari, P. Meloni, C. Padovani, F. Sboarina, F. Tosi, M. Vanzetto

Favorevoli:

F. Benini, M. Bertucco, T. Ferrari, E. La Paglia, S. Vallani

Contrari:

M. Adami, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Astenuti:

NESSUN ASTENUTO

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 99/68.

EMENDAMENTO N. 13/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Si connettono all'aula: i consiglieri A. Bacciga e P. Meloni
Si disconnette dall'aula: la consigliera A. Grassi
Esce dall'aula: il consigliere M. De Marzi

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'EMENDAMENTO N. 13/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 26

Votanti: 26

Favorevoli: 3

Contrari: 23

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, T. Ferrari, A. Gennari, E. Guardini, E. La Paglia, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, P. Meloni, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

P. Bisinella, A. Bozza, V. Comencini, M. De Marzi, D. Drudi, L. Ferrari, A. Grassi, C. Padovani, F. Sboarina, F. Tosi, M. Vanzetto

Favorevoli:

M. Bertucco, P. Meloni, S. Vallani

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, T. Ferrari, A. Gennari, E. Guardini, E. La Paglia, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Astenuti:

NESSUN ASTENUTO

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 13/68.

EMENDAMENTO N. 169/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Esce dall'aula: il consigliere T. Ferrari
Entra in aula: la consigliera C. Padovani
Si disconnette dall'aula: il consigliere P. Meloni

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'EMENDAMENTO N. 169/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 25

Votanti: 25

Favorevoli: 5

Contrari: 20

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, A. Gennari, E. Guardini, E. La Paglia, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, C. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

P. Bisinella, A. Bozza, V. Comencini, M. De Marzi, D. Drudi, L. Ferrari, T. Ferrari, A. Grassi, P. Meloni, F. Sboarina, F. Tosi, M. Vanzetto

Favorevoli:

F. Benini, M. Bertucco, E. La Paglia, C. Padovani, S. Vallani

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, A. Gennari, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Astenuti:

NESSUN ASTENUTO

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 169/68.

EMENDAMENTO N. 14/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Entrano in aula: i consiglieri T. Ferrari e M. De Marzi
Si connettono all'aula: la consigliera A. Grassi e il consigliere P. Meloni
Esce dall'aula: la consigliera C. Padovani

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'EMENDAMENTO N. 14/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 28

Votanti: 28

Favorevoli: 3

Contrari: 25

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, T. Ferrari, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, E. La Paglia, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, P. Meloni, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

P. Bisinella, A. Bozza, V. Comencini, D. Drudi, L. Ferrari, C. Padovani, F. Sboarina, F. Tosi, M. Vanzetto

Favorevoli:

T. Ferrari, P. Meloni, S. Vallani

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, E. La Paglia, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Astenuti:

NESSUN ASTENUTO

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 14/68.

INTERVENTI SULL'ORDINE DEI LAVORI

Interviene il Consigliere M. Bertucco chiedendo la chiusura dei lavori alle ore 21.00 come concordato nella riunione dei Capigruppo.

Intervengono i Consiglieri M. De Marzi e la Consigliera M. Adami chiedendo di proseguire con l'esame degli emendamenti.

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a proseguire con i lavori.

EMENDAMENTO N. 16/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Si disconnettono dall'aula: i consiglieri F. Benini e N. Sesso e la consigliera E. La Paglia
Entra in aula: la consigliera C. Padovani

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'EMENDAMENTO N. 16/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 2

Contrari: 23

Non Votanti: 1

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, M. Bertucco, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, T. Ferrari, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, P. Meloni, M. Paci, G. Padovani, C. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

F. Benini, P. Bisinella, A. Bozza, V. Comencini, D. Drudi, L. Ferrari, E. La Paglia, F. Sboarina, N. Sesso, F. Tosi, M. Vanzetto

Non Votanti:

M. Zandomeneghi

Favorevoli:

M. De Marzi, P. Meloni

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, M. Bertucco, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, T. Ferrari, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, C. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, A. Zelger

Astenuti:

NESSUN ASTENUTO

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 16/68.

EMENDAMENTO N. 17/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Si connette all'aula: il consigliere F. Benini

Esce dall'aula: la consigliera C. Padovani

Si disconnettono dall'aula: le consigliere L. Bocchi e A. Grassi

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'EMENDAMENTO N. 17/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 24

Votanti: 23

Favorevoli: 5

Contrari: 18

Non Votanti: 1

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, T. Ferrari, A. Gennari, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, P. Meloni, M. Paci, G.

Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

P. Bisinella, L. Bocchi, A. Bozza, V. Comencini, D. Drudi, L. Ferrari, A. Grassi, E. La Paglia, C. Padovani, F. Sboarina, N. Sesso, F. Tosi, M. Vanzetto

Non Votanti:

M. Zandomeneghi

Favorevoli:

F. Benini, T. Ferrari, P. Meloni, G. Padovani, S. Vallani

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, M. Bertucco, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, A. Gennari, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, R. Simeoni, A. Velardi, A. Zelger

Astenuti:

NESSUN ASTENUTO

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 17/68.

EMENDAMENTO N. 18/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Si connettono all'aula: i consiglieri N. Sesso e la consigliera A. Grassi

Entra in aula: la consigliera C. Padovani

Si disconnettono dall'aula: i consiglieri A. Bacciga, F. Benini e A. Velardi

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'EMENDAMENTO N. 18/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 24

Votanti: 24

Favorevoli: 2

Contrari: 22

Presenti:

M. Adami, M. Bertucco, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, T. Ferrari, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, P. Meloni, M. Paci, G. Padovani, C. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

A. Bacciga, F. Benini, P. Bisinella, L. Bocchi, A. Bozza, V. Comencini, D. Drudi, L. Ferrari, E. La Paglia, F. Sboarina, F. Tosi, M. Vanzetto, A. Velardi

Favorevoli:

P. Meloni, G. Padovani

Contrari:

M. Adami, M. Bertucco, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, T. Ferrari, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, C. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Astenuti:

NESSUN ASTENUTO

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 18/68.

EMENDAMENTO N. 19/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Si connettono all'aula: i consiglieri A. Bacciga, F. Benini e A. Velardi
Escono dall'aula: il consigliere T. Ferrari e la consigliera C. Padovani

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'EMENDAMENTO N. 19/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 25

Votanti: 25

Favorevoli: 1

Contrari: 24

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, P. Meloni, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

P. Bisinella, L. Bocchi, A. Bozza, V. Comencini, D. Drudi, L. Ferrari, T. Ferrari, E. La Paglia, C. Padovani, F. Sboarina, F. Tosi, M. Vanzetto

Favorevoli:

P. Meloni

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Astenuti:

NESSUN ASTENUTO

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 19/68.

EMENDAMENTO N. 20/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'EMENDAMENTO N. 20/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Si disconnette dall'aula: il Consigliere M. Zandomeneghi
Entra in aula: il consigliere T. Ferrari

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 25

Votanti: 24

Favorevoli: 1

Contrari: 23

Non votanti: 1

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, T. Ferrari, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, P. Meloni, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, A. Zelger

Assenti:

P. Bisinella, L. Bocchi, A. Bozza, V. Comencini, D. Drudi, L. Ferrari, E. La Paglia, C. Padovani, F. Sboarina, F. Tosi, M. Vanzetto, M. Zandomeneghi

Favorevoli:

P. Meloni

Non votanti:

P. Rossi

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, T. Ferrari, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, A. Zelger

Astenuti:

NESSUN ASTENUTO

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 20/68.

EMENDAMENTO N. 24/68 - CONSIGLIERA PADOVANI C.

Entra in aula: la consigliera C. Padovani

Interviene la Consigliera C. Padovani per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Interviene il Consigliere M. Bertucco.

Si connetta all'aula: il consigliere M. Zandomeneghi
Si disconnettono dall'aula: i consiglieri G. Padovani e P. Meloni

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'EMENDAMENTO N. 24/68 - CONSIGLIERA PADOVANI C.

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 25

Votanti: 25

Favorevoli: 8

Contrari: 16

Astenuti: 1

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, T. Ferrari, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, C. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

P. Bisinella, L. Bocchi, A. Bozza, V. Comencini, D. Drudi, L. Ferrari, E. La Paglia, P. Meloni, G. Padovani, F. Sboarina, F. Tosi, M. Vanzetto

Favorevoli:

F. Benini, M. Bertucco, M. De Marzi, T. Ferrari, A. Gennari, C. Padovani, R. Russo, S. Vallani

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, M. Bonato, P. Bressan, A. Grassi, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, D. Perbellini, P. Rossi, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Astenuti:

E. Guardini

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 24/68.

EMENDAMENTO N. 21/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Si disconnettono dall'aula: la consigliera A. Grassi e i consiglieri F. Benini e A. Velardi
Esce dall'aula: la consigliera C. Padovani
Si connette all'aula: il consigliere P. Meloni

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'EMENDAMENTO N. 21/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 22

Votanti: 22

Favorevoli: 1

Contrari: 21

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, M. Bertucco, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, T. Ferrari, A. Gennari, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, P. Meloni, M. Paci, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

F. Benini, P. Bisinella, L. Bocchi, A. Bozza, V. Comencini, D. Drudi, L. Ferrari, A. Grassi, E. La Paglia, G. Padovani, C. Padovani, F. Sboarina, F. Tosi, M. Vanzetto, A. Velardi

Favorevoli:

P. Meloni

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, M. Bertucco, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, T. Ferrari, A. Gennari, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Astenuti:

NESSUN ASTENUTO

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 21/68.

EMENDAMENTO N. 162/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Si disconnette dall'aula: il consigliere P. Meloni

Si connettono all'aula: le consigliere L. Bocchi, A. Grassi e il consigliere A. Velardi

Entra in aula: la consigliera C. Padovani

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'EMENDAMENTO N. 162/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 25

Votanti: 25

Favorevoli: 4

Contrari: 21

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, M. Bertucco, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, T. Ferrari, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, C. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

F. Benini, P. Bisinella, A. Bozza, V. Comencini, D. Drudi, L. Ferrari, E. La Paglia, P. Meloni, G. Padovani, F. Sboarina, F. Tosi, M. Vanzetto

Favorevoli:

M. Bertucco, T. Ferrari, C. Padovani, S. Vallani

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Astenuti:

NESSUN ASTENUTO

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 162/68.

EMENDAMENTO N. 165/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Si connette all'aula: il consigliere G. Padovani
Si disconnette dall'aula: la consigliera L. Bocchi

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'EMENDAMENTO N. 165/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 25

Votanti: 25

Favorevoli: 4

Contrari: 21

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, M. Bertucco, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, T. Ferrari, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, C. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

F. Benini, P. Bisinella, L. Bocchi, A. Bozza, V. Comencini, D. Drudi, L. Ferrari, E. La Paglia, P. Meloni, F. Sboarina, F. Tosi, M. Vanzetto

Favorevoli:

M. Bertucco, T. Ferrari, C. Padovani, S. Vallani

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Astenuti:

NESSUN ASTENUTO

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 165/68.

EMENDAMENTO N. 174/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'EMENDAMENTO N. 174/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 25

Votanti: 25

Favorevoli: 4

Contrari: 21

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, M. Bertucco, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, T. Ferrari, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, C. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

F. Benini, P. Bisinella, L. Bocchi, A. Bozza, V. Comencini, D. Drudi, L. Ferrari, E. La Paglia, P. Meloni, F. Sboarina, F. Tosi, M. Vanzetto

Favorevoli:

M. Bertucco, T. Ferrari, C. Padovani, S. Vallani

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Astenuti:

NESSUN ASTENUTO

Proclamato l'esito della votazione, Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 174/68.

EMENDAMENTO N. 158/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Esce dall'aula: la consigliera C. Padovani

Si disconnettono dall'aula: la consigliera A. Grassi, i consiglieri A. Velardi e G. Padovani

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'EMENDAMENTO N. 158/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 21

Votanti: 21

Favorevoli: 3

Contrari: 18

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, M. Bertucco, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, T. Ferrari, A. Gennari, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

F. Benini, P. Bisinella, L. Bocchi, A. Bozza, V. Comencini, D. Drudi, L. Ferrari, A. Grassi, E. La Paglia, P. Meloni, C. Padovani, G. Padovani, F. Sboarina, F. Tosi, M. Vanzetto, A. Velardi

Favorevoli:

M. Bertucco, T. Ferrari, S. Vallani

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, A. Gennari, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Astenuti:

NESSUN ASTENUTO

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 158/68.

EMENDAMENTO N. 159/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Entra in aula: la consigliera C. Padovani

Si connette all'aula: il consigliere G. Padovani

Si disconnette dall'aula: il consigliere M. Zandomeneghi

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'EMENDAMENTO N. 159/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 22

Votanti: 22

Favorevoli: 4

Contrari: 18

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, M. Bertucco, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, T. Ferrari, A. Gennari, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, C. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, A. Zelger

Assenti:

F. Benini, P. Bisinella, L. Bocchi, A. Bozza, V. Comencini, D. Drudi, L. Ferrari, A. Grassi, E. La Paglia, P. Meloni, F. Sboarina, F. Tosi, M. Vanzetto, A. Velardi, M. Zandomeneghi

Favorevoli:

M. Bertucco, T. Ferrari, C. Padovani, S. Vallani

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, A. Gennari, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, A. Zelger

Astenuti:

NESSUN ASTENUTO

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 159/68.

EMENDAMENTO N. 160/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Si connettono all'aula: la consigliera A. Grassi, i consiglieri A. Velardi e M. Zandomeneghi

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'EMENDAMENTO N. 160/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 25

Votanti: 25

Favorevoli: 4

Contrari: 21

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, M. Bertucco, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, T. Ferrari, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, C. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

F. Benini, P. Bisinella, L. Bocchi, A. Bozza, V. Comencini, D. Drudi, L. Ferrari, E. La Paglia, P. Meloni, F. Sboarina, F. Tosi, M. Vanzetto

Favorevoli:

M. Bertucco, T. Ferrari, C. Padovani, S. Vallani

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Astenuti:

NESSUN ASTENUTO

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 160/68.

EMENDAMENTO N. 168/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Si disconnette dall'aula: il consigliere A. Velardi

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'EMENDAMENTO N. 168/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 24

Votanti: 24

Favorevoli: 4

Contrari: 20

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, M. Bertucco, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, T. Ferrari, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, C. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

F. Benini, P. Bisinella, L. Bocchi, A. Bozza, V. Comencini, D. Drudi, L. Ferrari, E. La Paglia, P. Meloni, F. Sboarina, F. Tosi, M. Vanzetto, A. Velardi

Favorevoli:

M. Bertucco, T. Ferrari, C. Padovani, S. Vallani

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Astenuti:

NESSUN ASTENUTO

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 168/68.

EMENDAMENTO N. 58/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'EMENDAMENTO N. 58/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Esce dall'aula: il consigliere M. De Marzi
Si disconnette dall'aula: il consigliere M. Bonato
Si connette all'aula: il consigliere A. Velardi

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 23

Votanti: 23

Favorevoli: 4

Contrari: 19

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, M. Bertucco, P. Bressan, T. Ferrari, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, C. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

F. Benini, P. Bisinella, L. Bocchi, M. Bonato, A. Bozza, V. Comencini, M. De Marzi, D. Drudi, L. Ferrari, E. La Paglia, P. Meloni, F. Sboarina, F. Tosi, M. Vanzetto

Favorevoli:

M. Bertucco, T. Ferrari, C. Padovani, S. Vallani

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, P. Bressan, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Astenuti:

NESSUN ASTENUTO

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 58/68.

EMENDAMENTO N. 57/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Interviene il Consigliere R. Simeoni per la replica.

Entra in aula: il consigliere M. De Marzi
Escono dall'aula: la consigliera C. Padovani e il consigliere S. Vallani
Si disconnette dall'aula: la consigliera A. Grassi

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'EMENDAMENTO N. 57/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 21

Votanti: 21

Favorevoli: 2

Contrari: 19

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, M. Bertucco, P. Bressan, M. De Marzi, T. Ferrari, A. Gennari, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

F. Benini, P. Bisinella, L. Bocchi, M. Bonato, A. Bozza, V. Comencini, D. Drudi, L. Ferrari, A. Grassi, E. La Paglia, P. Meloni, C. Padovani, F. Sboarina, F. Tosi, S. Vallani, M. Vanzetto

Favorevoli:

M. Bertucco, T. Ferrari

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, P. Bressan, M. De Marzi, A. Gennari, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Astenuti:

NESSUN ASTENUTO

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 57/68.

EMENDAMENTO N. 22/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Si connettono all'aula: le consigliere P. Bisinella e A. Grassi, il consigliere P. Meloni
Entra in aula: la consigliera C. Padovani
Entra in aula: il consigliere S. Vallani

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'EMENDAMENTO N. 22/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 26

Votanti: 24

Favorevoli: 1

Contrari: 23

Non Votanti: 2

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, M. Bertucco, P. Bisinella, P. Bressan, M. De Marzi, T. Ferrari, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, P. Meloni, M. Paci, C.

Padovani, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

F. Benini, L. Bocchi, M. Bonato, A. Bozza, V. Comencini, D. Drudi, L. Ferrari, E. La Paglia, F. Sboarina, F. Tosi, M. Vanzetto

Non Votanti:

P. Bisinella, C. Padovani

Favorevoli:

P. Meloni

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, M. Bertucco, P. Bressan, M. De Marzi, T. Ferrari, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Astenuti:

NESSUN ASTENUTO

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 22/68.

EMENDAMENTO N. 172/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Si disconnettono dall'aula: la consigliera P. Bisinella e il consigliere P. Meloni

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'EMENDAMENTO N. 172/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 24

Votanti: 24

Favorevoli: 4

Contrari: 20

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, M. Bertucco, P. Bressan, M. De Marzi, T. Ferrari, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, C. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

F. Benini, P. Bisinella, L. Bocchi, M. Bonato, A. Bozza, V. Comencini, D. Drudi, L. Ferrari, E. La Paglia, P. Meloni, F. Sboarina, F. Tosi, M. Vanzetto

Favorevoli:

M. Bertucco, T. Ferrari, C. Padovani, S. Vallani

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, P. Bressan, M. De Marzi, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Astenuti:

NESSUN ASTENUTO

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 172/68.

EMENDAMENTO N. 23/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Si connette all'aula: il consigliere P. Meloni

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'EMENDAMENTO N. 23/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 25

Votanti: 24

Favorevoli: 1

Contrari: 23

Non Votanti: 1

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, M. Bertucco, P. Bressan, M. De Marzi, T. Ferrari, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, P. Meloni, M. Paci, G. Padovani, C. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

F. Benini, P. Bisinella, L. Bocchi, M. Bonato, A. Bozza, V. Comencini, D. Drudi, L. Ferrari, E. La Paglia, F. Sboarina, F. Tosi, M. Vanzetto

Non Votanti:

C. Padovani

Favorevoli:

P. Meloni

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, M. Bertucco, P. Bressan, M. De Marzi, T. Ferrari, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Astenuti:

NESSUN ASTENUTO

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 23/68.

EMENDAMENTO N. 119/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Interviene il Consigliere M. Bertucco per l'illustrazione e la dichiarazione di voto.

Si disconnettono dall'aula: i consiglieri P. Meloni e G. Padovani

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese dell'EMENDAMENTO N. 119/68 - CONSIGLIERE BERTUCCO

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 23

Votanti: 23

Favorevoli: 4

Contrari: 19

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, M. Bertucco, P. Bressan, M. De Marzi, T. Ferrari, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, C. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

F. Benini, P. Bisinella, L. Bocchi, M. Bonato, A. Bozza, V. Comencini, D. Drudi, L. Ferrari, E. La Paglia, P. Meloni, G. Padovani, F. Sboarina, F. Tosi, M. Vanzetto

Favorevoli:

M. Bertucco, T. Ferrari, C. Padovani, S. Vallani

Contrari:

M. Adami, A. Bacciga, P. Bressan, M. De Marzi, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Astenuti:

NESSUN ASTENUTO

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara respinto l'Emendamento n. 119/68.

DICHIARAZIONI DI VOTO PROP. N. 68

Interviene il Consigliere T. Ferrari

Si connette all'aula: il Consigliere A. Bozza

Interviene il Consigliere M. Bertucco

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese della PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 68 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA - ATTIVITA' EDILIZIA SUAP-SUEP: APPROVAZIONE DEL

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE (REC) ADEGUATO AL REGOLAMENTO EDILIZIO-TIPO (RET) DI CUI ALL'INTESA SANCITA IN SEDE DI CONFERENZA GOVERNO-REGIONI E COMUNI IL 20 OTTOBRE 2016, RECEPITO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 22 NOVEMBRE 2017, N. 1896 nel testo emendato:

“Premesso che:

- in data 20.10.2016 è stata sancita, in sede di Conferenza Unificata Governo - Regioni - Autonomie Locali, l'Intesa, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16.11.2016, n. 268, riguardante l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET) di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo Unico dell'Edilizia;
- il RET di cui sopra risulta composto dallo "Schema di Regolamento Edilizio Tipo", dalle "Definizioni Uniformi" e dalla "Raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia";
- l'art. 2, comma 4, dell'Intesa stabilisce che il recepimento delle definizioni uniformi non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate dal piano comunale vigente ovvero adottato alla data di sottoscrizione dell'intesa medesima;
- la Regione del Veneto, con deliberazione di Giunta regionale n. 1896 del 22.11.2017, ha recepito il Regolamento Edilizio Tipo, di cui all'Intesa sopraindicata, stabilendo in un primo momento il 21.05.2018 quale termine entro il quale i Comuni dovevano adeguare i propri regolamenti edilizi;
- con la citata deliberazione di Giunta regionale n. 1896/2017 è stato altresì stabilito di procedere all'elaborazione di "Linee guida o suggerimenti operativi" su alcuni contenuti tipici del regolamento edilizio;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 669 del 15.05.2018, la Regione Veneto ha emanato le "Linee guida e i suggerimenti operativi" approvando: - l'Allegato A che contiene una proposta di contenuti del regolamento edilizio comunale che i Comuni potranno utilizzare per l'adeguamento del proprio regolamento edilizio, in misura totale o parziale, od eventualmente modificare ed integrare; l'Allegato B avente ad oggetto l'individuazione delle "Definizioni Uniformi" aventi incidenza sulle previsioni dimensionali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dell'Intesa sancita in sede di Conferenza StatoRegioni ed Enti Locali il 20.10.2016;
- con la medesima deliberazione di Giunta regionale n. 669/2018, la Regione ha dato atto che tempi e modi di adeguamento al RET da parte dei Comuni sono disciplinati dall'articolo 48 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", introdotto con l'articolo 19 della legge regionale 20.04.2018, n. 15, che prevede: Art. 48 ter - Disposizioni per l'attuazione dell'Intesa concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380:
 - “1. I Comuni, al fine di recepire quanto disposto dall'Intesa sancita tra il Governo, le Regioni ed i Comuni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, adeguano i regolamenti edilizi allo schema di Regolamento Edilizio Tipo e ai relativi allegati, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
 - 2. Le nuove definizioni aventi incidenza urbanistica, incompatibili con quelle contenute nei regolamenti edilizi e nelle norme tecniche degli strumenti urbanistici vigenti, trovano applicazione a far data dall'efficacia della variante di cui al comma 4.

3. I Comuni utilizzano in ogni caso le nuove definizioni ai fini della determinazione dei parametri e dei coefficienti necessari per l'approvazione della variante al cui al comma 4.

4. I Comuni, con apposita variante, adeguano gli strumenti urbanistici comunali alle nuove definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica nei tempi e con le procedure previsti, rispettivamente, dall'articolo 13, comma 10, e dall'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11".

I termini previsti dal suddetto articolo, per l'adeguamento da parte dei Comuni alle disposizioni sul contenimento del consumo di suolo e al Regolamento Edilizio Tipo (RET), sono stati rideterminati al 31 dicembre 2019 dal comma 7 dell'art. 17 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14, e, successivamente, al 30 settembre 2020 dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 49, "Proroga termine - e Legge Regionale 23 dicembre 2019 n. 50 "Disposizioni per la regolarizzazione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità".

Infine, per effetto di quanto previsto dall'art. 103 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con legge n. 27 del 24 aprile 2020, nel computo dei termini non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 (così come integrato dal decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020)".

Considerato che con determinazione n. 4702 del 16.11.2020 è stato affidato l'incarico di redazione del REC al dottor Giulio Saturni, iscritto all'ordine degli architetti e pianificatori della provincia di Verona al n. 2334, in possesso di idonea esperienza professionale attestata dal CV in atti, oltre che, con determinazione n. 5644 del 17.12.2020, all'arch. Alban Andrea del Comune di Cavaion Veronese.

Dato atto che con Protocollo n. 0098829/2021 del 23.03.2021, è stato acquisito agli atti il testo definitivo del REC - Regolamento Edilizio Comunale, elaborato in collaborazione tra i professionisti esterni incaricati e le Direzioni Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Attività Edilizia Suap-Suep.

Considerato che:

- il REC è stato redatto secondo lo schema di RET - Regolamento Edilizio Tipo - approvato dalla Conferenza Unificata Stato – Regioni – Comuni del 20 ottobre 2016, recepito con deliberazione di Giunta regionale n. 1896 del 22 novembre 2017, il quale, in attuazione dell'art. 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, ha stabilito i principi e i criteri generali per semplificare e uniformare in tutto il territorio nazionale i regolamenti edilizi comunali, comunque denominati;
- i contenuti del menzionato RET costituiscono un livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione.

Acquisito il contributo dei componenti della commissione norma, e condivise le controdeduzioni del progettista incaricato, così come riportate nel documento di sintesi in atti.

Rilevato altresì che:

- il REC, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001, disciplina l'attività edilizia, nell'ambito dell'autonomia normativa riconosciuta ai Comuni dall'art. 3 del D. Lgs n. 267/2000 e, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. n. 380/01, contiene la disciplina delle modalità costruttive e delle caratteristiche degli edifici, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili, delle pertinenze degli stessi, degli spazi scoperti, del verde e dell'arredo urbano, sia negli ambiti privati che nelle attrezzature e nei servizi pubblici e privati;
- le prescrizioni contenute nel REC conformi alla legislazione statale e regionale vigente ed al Piano Regolatore Comunale (PAT e PI) sono applicabili in tutto il territorio comunale e perseguono finalità di pubblico interesse, quali un ordinato sviluppo edilizio ed una migliore fruizione dell'ambiente urbano, promuovendone uno sviluppo sostenibile e durevole.

Considerato che il REC ha recepito le "Definizioni Uniformi" del RET aventi incidenza sulle previsioni dimensionali, le quali sono state integrate con ulteriori definizioni allo scopo di mantenere l'invarianza del dimensionamento e delle previsioni urbanistiche di PAT e PI come stabilito sia dall'Intesa del 20.10.2016, sia dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1896/2017, che espressamente prevede che i Comuni possano adottare specifici provvedimenti che individuino le modalità di trasposizione dei parametri edificatori previsti negli strumenti urbanistici vigenti conseguenti l'applicazione delle nuove definizioni unificate di cui all'Intesa, al fine di assicurare l'invarianza delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici comunali.

Dato atto che ai sensi del comma 4 dell'art. 48 ter della legge regionale n. 11/2004, introdotto con l'articolo 19 della legge regionale n. 15/2018, i Comuni, con apposita variante, successivamente all'approvazione del REC, dovranno adeguare gli strumenti urbanistici comunali (PAT e PI) alle nuove definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica nei tempi e con le procedure previsti, rispettivamente, dall'articolo 13, comma 10, e dall'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11".

Ritenuto opportuno approvare il REC - Regolamento Edilizio Comunale - adeguato al Regolamento Edilizio-Tipo (RET), di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Governo-Regioni-Comuni il 20 ottobre 2016, recepito con deliberazione di Giunta regionale del 22 novembre 2017, n. 1896, dando atto che il Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della presente deliberazione e che le norme in esso contenute si applicheranno ai progetti edili presentati a far data dalla sua entrata in vigore.

Viste in particolare le norme transitorie che prevedono:

- Art. 106 - Entrata in vigore del regolamento edilizio:
 1. Le definizioni di cui all'Art. 2 del presente Regolamento, così come quelle di cui allegato B della deliberazione di Giunta regionale n. 669 del 2018, aventi incidenza sulle previsioni dimensionali del piano urbanistico, esplicheranno la loro efficacia giuridica a seguito dell'entrata in vigore del primo strumento urbanistico approvato successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento secondo quanto disposto dall'Art. 48 ter della legge regionale 11/2004.
 2. Fermo restando quanto disposto al comma che precede, le norme del presente Regolamento si applicano esclusivamente nei procedimenti avviati successivamente alla sua entrata in vigore.

3. Le SCIA e le CILA presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento vengono esaminate sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle stesse.

4. Le varianti non essenziali a interventi realizzati ai sensi del previgente Regolamento, sono esaminate sulla base della disciplina previgente.

- Art. 107 - Abrogazione di precedenti norme:

1. È abrogato il Regolamento edilizio approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 16.03.2012, fatto salvo che per le seguenti parti:

a) il Capo II del Titolo II, relativo alla presentazione dei PUA, che rimane in vigore nelle more dell'approvazione di una variante al PI, che dovrà assorbirne i relativi contenuti;

b) il Titolo III relativo al calcolo del Contributo di costruzione, che resta in vigore nelle more dell'approvazione di un apposito regolamento specifico.

2. In caso di contrasto tra le norme del presente Regolamento e quelle di altro Regolamento comunale, dovranno essere osservate le norme del presente Regolamento.

3. Data la sua natura di fonte normativa secondaria, prevalgono sulle prescrizioni riportate nel presente Regolamento, anche nel caso in cui il REC risulti più restrittivo, le norme tecniche attuative di disposizioni normative europee, statali e/o regionali, e le Norme Unificate (UNI – CEI – ISO, etc.) recepite a livello nazionale, entrate in vigore successivamente al presente Regolamento.

Rilevato infine che il Consiglio di Stato, con sentenza – sezione quarta - n. 01339/2021-, ha condiviso l'orientamento della sentenza n. 125/2017 della suprema corte: “la Corte costituzionale ha osservato che il regolamento-tipo non ha alcun contenuto innovativo della disciplina dell’edilizia, ma svolge una funzione di raccordo e coordinamento meramente tecnico e redazionale” ed ha altresì osservato:

- “proprio la natura essenzialmente tecnica della fattispecie considerata (lo schema di regolamento tipo) è uno dei rilievi che, nella ricostruzione della Corte, risultano decisivi per respingere le questioni di legittimità costituzionale dedotte sotto il profilo della violazione dell’art. 117, sesto comma, Cost., che riconosce allo Stato la potestà regolamentare solo nelle materie di legislazione esclusiva. E ciò nel senso che, quando la scelta del legislatore richieda particolari competenze tecniche, è ammissibile il rinvio ad atti integrativi (qui: l’intesa Stato-Regioni) che non costituiscono una norma di dettaglio (che in quanto tale sarebbe invasiva delle competenze concorrenti regionali), bensì una sorta di estensione dei principi fondamentali della materia”;

- “la predisposizione del RET corrisponde all’esigenza di raggiungere una uniformità semantica in un ambito tecnico segnato da frequenti oscillazioni lessicali”;

- “si tratta, dunque, di una operazione di standardizzazione definitoria, il cui impatto concreto non può eccedere i limiti che si sono consapevolmente dati gli autori della nuova normativa”;

- pertanto, alla luce dello “intrinseco limite di efficacia delle definizioni recate dal RET”, non potrebbe sostenersi che, allorquando “il Comune [sia] inadempiente rispetto al termine per l’adeguamento del proprio REC, le previsioni del RET varrebbero in tutto e per tutto e potrebbero direttamente incidere anche sulle previsioni dimensionali di piano”: invero, “in mancanza di una espressa previsione nella normativa di settore, non è possibile ritenere che il mancato rispetto di un termine [quello fissato al Comune per l’adeguamento del proprio Regolamento edilizio], che sembra chiaramente ordinatorio, possa avere effetti così radicalmente eversivi sulla autonomia pianificatoria degli enti locali”.

Tutto ciò premesso, si sottopone all'approvazione del Consiglio comunale il REC - Regolamento Edilizio Comunale - adeguato al Regolamento Edilizio-Tipo (RET), di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Governo-Regioni-Comuni il 20 ottobre 2016, recepito con deliberazione di Giunta regionale del 22 novembre 2017, n. 1896;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e ss.mm.ii.;
- l'Intesa Governo - Regioni - Autonomie Locali del 20.10.2016 pubblicata sulla G.U. n. 268 del 16.11.2016;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1896 del 22.11.2017 ad oggetto "Recepimento del Regolamento Edilizio Tipo in base all'Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio-Tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, del DPR 6 giugno 2001, n. 380";
- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 15, "Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 669 del 15 maggio 2018;
- la determinazione del Direttore dell'Area Gestione del Territorio n. 1025 dell'11.03.2021 di disciplina delle funzioni vicarie in caso di assenza dei dirigenti appartenenti all'Area;
- la richiesta di parere sulla proposta di deliberazione in esame, inviata in data 9 aprile 2021 alle Circoscrizioni con nota n. prot. 118293, agli atti.

Dato atto altresì che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa né minori entrate.

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e precisamente:

- che in data 08/04/2021, il Dirigente responsabile della Pianificazione e Progettazione Urbanistica, proponente il provvedimento, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

p. IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA

f.to Arch. Anna Grazi

- che in data 08/04/2021, il Dirigente responsabile dell'Attività Edilizia SUAP-SUEP, proponente il provvedimento, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
ATTIVITA' EDILIZIA SUAP-SUEP

f.to Arch. Anna Grazi

- che in data 08/04/2021, il Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa Amministrativo Urbanistica ERS-PEEP, proponente il provvedimento, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto; la presente costituisce anche attestazione, ai sensi del punto 28 – Area Gestione del Territorio – del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza".

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'U.O.

AMMINISTRATIVO URBANISTICA ERS - PEEP

f.to Dott.ssa Donatella Fragiacomo

- che in data 09/04/2021, il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione in oggetto".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Maria Sacchettini

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il REC - Regolamento Edilizio Comunale - adeguato al Regolamento Edilizio-Tipo (RET), di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Governo-Regioni-Comuni il 20 ottobre 2016, recepito con deliberazione di Giunta regionale del 22 novembre 2017, n. 1896, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante;
3. di dare atto che il REC ha recepito le "Definizioni Uniformi" del RET aventi incidenza sulle previsioni dimensionali, le quali sono state integrate con ulteriori definizioni allo scopo di mantenere l'invarianza del dimensionamento e delle previsioni urbanistiche di PAT e PI, come stabilito sia dall'Intesa del 20.10.2016, sia dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1896/2017, che espressamente prevede che i Comuni possano adottare specifici provvedimenti che individuino le modalità di trasposizione dei parametri edificatori previsti negli strumenti urbanistici vigenti conseguenti l'applicazione delle nuove definizioni unificate di cui all'Intesa, al fine di assicurare l'invarianza delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici comunali;
4. di dare atto che ai sensi del comma 4 dell'art. 48 ter della legge regionale n. 11/2004, introdotto con l'articolo 19 della legge regionale n. 15/2018, i Comuni, con apposita variante, successivamente all'approvazione del REC, dovranno adeguare gli strumenti urbanistici comunali (PAT e PI) alle nuove definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica nei tempi e con le procedure previsti, rispettivamente, dall'articolo 13, comma 10, e dall'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11";
5. di dare atto che le norme contenute nel REC si applicheranno ai progetti edilizi presentati a far data dalla sua entrata in vigore, come previsto dalle norme transitorie;
6. di dare atto che, con l'approvazione del REC, dalla data di esecutività della medesima, il precedente Regolamento Edilizio Comunale è da ritenersi definitivamente abrogato, fatte salve le parti rimanenti in vigore per effetto delle norme transitorie riportate in premessa.

I Dirigenti responsabili della Direzione Pianificazione e Progettazione Urbanistica, Attività Edilizia Suap-Suep e Unità Organizzativa Amministrativo Urbanistica ERS-PEEP provvederanno all'esecuzione."

Si connettono all'aula: le consigliere P. Bisinella, L. Bocchi, D. Drudi, i consiglieri M. Bonato, A. Bozza, F. Benini, P. Meloni, G. Padovani

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 31

Favorevoli: 22

Contrari: 1

Astenuti: 8

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, P. Bisinella, L. Bocchi, M. Bonato, A. Bozza, P. Bressan, M. De Marzi, D. Drudi, T. Ferrari, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, P. Meloni, M. Paci, C. Padovani, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

V. Comencini, L. Ferrari, E. La Paglia, F. Sboarina, F. Tosi, M. Vanzetto

Favorevoli:

M. Adami, A. Bacciga, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Contrari:

T. Ferrari

Astenuti:

F. Benini, M. Bertucco, P. Bisinella, A. Bozza, D. Drudi, P. Meloni, C. Padovani, S. Vallani

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi proclama l'esito della votazione, per effetto del quale

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione in oggetto che prende il numero di **DELIBERAZIONE N. 32.**

IMMEDIATA ESEGUIBILITA' DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 32

Escono dall'aula: i Consiglieri M. Bertucco e T. Ferrari

Si disconnettono dall'aula: i consiglieri A. Bozza e A. Gennari

Il Vice Presidente Vicario P. Rossi invita a procedere alla votazione palese della IMMEDIATA ESEGUIBILITA' D.C.C. n. 32

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 27

Votanti: 27

Favorevoli: 22

Astenuti: 5

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, P. Bisinella, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, D. Drudi, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, P. Meloni, M. Paci, G. Padovani, C. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:

M. Bertucco, A. Bozza, V. Comencini, T. Ferrari, L. Ferrari, A. Gennari, E. La Paglia, F. Sboarina, F. Tosi, M. Vanzetto

Favorevoli:

M. Adami, A. Bacciga, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, M. De Marzi, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, C. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Contrari:

NESSUN CONTRARIO

Astenuti:

F. Benini, P. Bisinella, D. Drudi, P. Meloni, S. Vallani

Proclamato l'esito della votazione, il Vice Presidente Vicario P. Rossi dichiara approvata l'immediata eseguibilità.

IL VICEPRESIDENTE VICARIO
Firmato digitalmente da:
PAOLO ROSSI

IL SEGRETARIO GENERALE
REGGENTE
Firmato digitalmente da:
GIUSEPPE BARATTA